

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

Sent. n. *10/09*

in data 15.12.2009

N. 25/2008 R.G.

N. 1738/2005 R.G.N.R.

La Corte di Assise di Appello di Torino

Seconda sezione

composta da

- |    |                        |                  |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | dott. Alberto OGGE'    | presidente       |
| 2. | dott. Franco GRECO     | consigliere      |
| 3. | sig. Giuseppe DAVICO   | giudice popolare |
| 4. | sig. Marco LEVRINO     | giudice popolare |
| 5. | sig. Claudio SACCATO   | giudice popolare |
| 6. | sig. Silvia POCHETTINO | giudice popolare |
| 7. | sig. Franco SODARO     | giudice popolare |
| 8. | sig. Claudio AIELLO    | giudice popolare |

il giorno 15 dicembre 2009, con l'intervento dei Procuratori Generali dott. Vittorio NESSI e dott. Antonella BARBERA e degli avv.ti Roberto SCHEDEA del foro di Vercelli e Tiberio MASSIRONI del foro di Busto Arsizio per la Difesa, alla presenza dell'imputata inoltre ROMANI Elena, ha pronunciato la seguente

**sentenza dibattimentale**

nel procedimento penale pendente nei confronti di



ROMANI Elena, nata a Milano il 28.04.1974, residente in Legnano (MI), via Bellingera n. 16, libera, presente,

imputata in primo grado

*del delitto di cui agli artt. 584 e 585 c.p., perché con atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 581 e 582 c.p., e segnatamente colpendo violentemente la figlia Matilda in regione dorsale (urto che procurava lo sfacelo del fegato e di un rene, con conseguente anemria emorragica), cagionava la morte di Matilda;*

*con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della figlia;*

*in Roasio (VC), il 2 luglio 2005;*

premesso che nel presente giudizio il P.M. presso il Tribunale di Vercelli ha proposto

appello

avverso la sentenza emessa nel giorno 12 novembre 2007 dalla Corte di Assise di Novara che, visto l' art. 530, secondo comma, c.p.p.,

aveva assolto

ROMANI Elena dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto; che inoltre

aveva indicato

per il deposito della motivazione il termine di novanta giorni;

ciò premesso, questa Corte ricorda che nel giudizio di appello le parti hanno assunto le

**conclusioni**

qui di seguito riportate e cioè che i rappresentanti dell'ufficio della P.G. hanno formulato le seguenti richieste:

in via istruttoria, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, c. 1, 2, 3 c.p.p., voglia la Corte di Assise di Appello:



I) disporre l'esame di Romani Elena e Cangialosi Antonio, con eventuale confronto, circa l'incompatibilità dell'ora di risveglio dell'uomo (ora 16.15/16.20), come indicato da entrambi, rispetto ai tempi relativi ai movimenti registrati in sede di sopralluogo (tra 2 minuti e 45 e 3 minuti e 20), tenendo conto che, indubitabilmente, la telefonata al 118 fu fatta alle ore 16.41.45;

II) considerato che i periti hanno depositato, nel processo di secondo grado, un elaborato medico-legale fondato su presupposti errati, redatto sulla base di una bibliografia datata e non specialistica e sono giunti a proporre conclusioni prive di adeguati riferimenti a leggi scientifiche e statistico-quantitative, disporre la rinnovazione della medesima ai fini della valutazione dei temi medico-legali trattati e della attendibilità delle conclusioni proposte dal consulente del P.M. Prof. Osvaldo Chiara nonché della documentazione clinica, scientifica e statistica allegata alla sua relazione;

III) disporre perizia medico-legale volta a verificare la compatibilità della frattura della VII costa DX di Matilda con il trauma inferto alla stessa (e non, invece, quale conseguenza delle manovre rianimatorie effettuate dalla madre e dai medici del 118), alla luce delle nozioni illustrate dallo stesso perito Prof. Margaria (pag. 18 della sessione peritale in data 24.4.2009 in contraddittorio con i consulenti di parte ed il perito dr. Gherardi) e della simulazione computerizzata di cui alla consulenza Ing. Chiandussi che evidenzia un traumatismo applicato sulle coste da IX a XII riguardanti la sola parte sinistra della gabbia toracica;

IV) disporre perizia tecnica, da effettuare mediante utilizzazione di tecniche virtuali di simulazione numerica relativa all'impronta presente sull'ecchimosi escoriata e sulla compatibilità di tale impronta con le calzature rosa con inserti di plastica sequestrate all'imputata, tenuto conto della deformazione tridimensionale che il dorso può assumere nell'impatto con la suddetta calzatura, onde accertare non solo l'identità morfologica e dimensionale di tale intarsio rispetto alla ecchimosi escoriata osservata sulla bambina, ma anche la generica compatibilità della parte inferiore della lesione con l'azione del tratto di scarpa tra la suola e il tacco, come meglio dimostrato nella consulenza a firma Ing. Chiandussi prodotta nel processo ai sensi degli artt. 121, 233, c.p.p.;



3

V) considerato che dal novembre 2005 la tecnologia ha effettuato progressi importanti nel campo delle intercettazioni e che gli strumenti tecnici utilizzati dal Dr. Zavattaro sono ormai sopravanzati da filtri e meccanismi molto più precisi e sofisticati, disporre la ripulitura del nastro relativo alle intercettazioni ambientali effettuate sulla vettura dell'imputata nei giorni 12 luglio ore 19.20 e 14 luglio ore 10.42 utilizzando i più recenti metodi di ascolto capaci di escludere i rumori di fondo (Ad esempio il software SoundSoap Pro 2, della BIAS, di recente divulgazione. Nella versione indicata è stata implementata una funzionalità denominata "Adaptive Noise Reduction" un algoritmo che permette di estrarre il profilo del rumore da aree impossibili da selezionare con la versione precedente dell'applicativo. Quattro sono le sezioni del programma: "Hum & Rumble", "Click & Crackle", "Broadband" e "Noise Gate" e ognuna di esse è "specializzata" nella rimozione o riduzione di particolari tipologie di rumori. Il controllo "Noise Tuner" permette inoltre di individuare la frequenza corretta da eliminare ed il pulsante "Learn Noise" regola automaticamente il controllo. L'opzione "Remove Rumble" permette, infine, di eliminare qualunque rumore fastidioso sotto una particolare soglia (esempio: 40hz).

VI) con riferimento ad una analoga vicenda verificatasi ad Imperia nel mese di maggio 2009 e tenuto conto delle affermazioni rese dal perito Dr. Margaria (pag. 98 dell'esame dibattimentale in data 26.5.2009) circa le urla di dolore percepite dai soccorritori nelle fasi successive al trauma nel corso della telefonata al 118, acquisire la rassegna stampa relativa all'omicidio del piccolo Gabriel avvenuto in Imperia il giorno 14 maggio 2009, il verbale di trascrizione della conversazione intercorsa tra l'operatore del servizio 118 di Imperia e Peterson Elisabete e Arrigo Paolo del 14.5.2009, la consulenza a firma Dr. Canepa effettuata all'esito dell'autopsia eseguita sul cadavere di Petersons Manuel e depositata in data 28.10.2009; data l'analogia tra i due fatti disporre altresì consulenza medico-legale volta a comparare i risultati delle due autopsie;

nel merito:

dichiarare che Elena Romani è responsabile dell'omicidio della piccola Matilda, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del rapporto di



filiazione, e condannarla alla pena di anni dieci di reclusione; mentre la Difesa ha concluso insistendo per l'assoluzione dell'imputata;

tutto ciò premesso osserva quanto segue.


### Svolgimento del processo

#### 1. Premessa.

Il procedimento penale a carico di Elena ROMANI verte intorno all'imputazione che le fa carico di avere ucciso la figlia di 22 mesi, Matilda, che era nata dalla relazione, ormai interrotta da tempo, con Simone BORIN, compiendo un gesto violento inteso a percuoterla che le provocò gravissime lesioni interne e la successiva emorragia letale.

L'uccisione di un bambino, non occorre sottolinearlo, è *scelus nefas*, misfatto che non soltanto è severamente perseguito dalla legge penale, ma è anche esecrato con unanime fermezza dalla morale naturale e dal modo di sentire condiviso da ogni collettività: da quelle contemporanee non meno che da quelle del passato. Esige pertanto una pronta reazione dai rappresentanti delle istituzioni, energicamente sollecitati ad operare da una frazione non modesta né silente della società.

I consociati, in casi come questo, infatti sono inclini a richiedere con veemenza alle autorità di fornire rapidamente una risposta rassicurante, guidati dalla convinzione che sia compito indifferibile di chi è rivestito di una pubblica funzione giudiziaria di riscattare l'intero corpo sociale dall'ignominia che, altrimenti, dagli autori dell'azione criminosa si potrebbe riversare su tutti i suoi componenti: non soltanto per non avere saputo prevenire il reato, ma anche e soprattutto per non avere in seguito dimostrato la capacità di isolare nel proprio seno colui o coloro che si sono resi colpevoli di un così grave delitto e di assoggettarli ad una giusta punizione. Si profila allora la possibilità che non pochi tra i membri della comunità più coinvolti emotivamente chiedano con insistenza alle persone che rivestono funzioni inquirenti, requirenti o giudicanti di organizzare, con le forme solenni del processo penale, un rituale catartico destinato ad appagare il desiderio generale che siano accertate senza ritardo le responsabilità personali connesse con il delitto e che venga immediatamente




inflitta a colui o a coloro che al termine di un celere processo saranno condannati una sanzione che possa svolgere per tutti una funzione liberatoria.

Incombe tuttavia il pericolo imminente che, senza che quasi sia possibile avvedersene, la ricerca degli autori del delitto e l'accertamento delle responsabilità vengano fuorviati dall'aspettativa, mai espressa con chiarezza ma largamente diffusa in larghi strati del consorzio sociale, che il soggetto o i soggetti che hanno commesso un crimine così efferato possiedano i lineamenti che appartengono ad un archetipo: i lineamenti cioè, a seconda dei casi, di un orco sanguinario oppure di una Medea votata a rinnegare il sentimento materno nei quali è possibile leggere la proiezione di non dissolte paure ancestrali.

L'immaginario comune è, fin dall'inizio, fortemente orientato a rappresentarsi i colpevoli come figure torve e crudeli, pronte a sacrificare con ferocia un bambino innocente a pulsioni cieche o a passioni amorose esclusive dalle quali suppone siano dominati senza freno fino ad esserne disumanizzati. Si attende quindi che un rapido giudizio confermi l'esistenza delle fondamentali caratteristiche prima ricordate in capo a colui o a coloro che hanno commesso il delitto. Può avvenire allora che le persone preposte alle indagini, se non anche quelle alle quali spetta di giudicare il fatto, assillate dalla pressione incalzante di una parte dell'opinione pubblica, non siano abbastanza restie ad attribuire ai soggetti che vengono inquisiti alcuni dei tratti paradigmatici che, depositati nell'inconscio collettivo, vengono da questo riesumati per fornire una chiave di lettura dell'accaduto; e che ne ricerchino perciò le tracce negli inquisiti. Può accadere perciò, e purtroppo accade, che smarriscano la sagacia e l'equilibrio necessari per riconoscere lo scarto ineliminabile che spesso divide la variegata complessità del mondo reale dall'astratta previsione che gli uomini, per l'innata tendenza alla confortante semplicità dello stereotipo, sono portati ad accreditare. Può pertanto accadere che non sappiano sceverare, in definitiva, i reali indizi di colpevolezza dalle eventuali prove di estraneità.

In simili circostanze, se vogliono evitare di rimanere preda di un condizionamento suscettibile di insidiare con procedere subdolo ed obliquo, e proprio perciò con spiccata efficacia di suggestione, l'indispensabile obiettività di giudizio devono



6

operare con vigile prudenza, cercando di vagliare attentamente le informazioni e i sospetti mediante il ricorso a supplementari capacità di critica. È questo tuttavia un compito non facile, specie quando le prime risultanze probatorie paiono confermare l'idea preconcepita che dietro il delitto si celino uno o più soggetti che rispecchiano fedelmente l'immagine che alcuni tra gli inquirenti si sono già formata e sembrano perciò comporre, almeno in apparenza, un quadro coerente che non pare deludere le anticipazioni che una componente non minoritaria della società è portata a coltivare con aprioristica propensione.

Questa Corte ritiene che l'analisi del materiale probatorio confermi il timore che il corso del procedimento abbia risentito di un condizionamento di tal fatta. Occorre tuttavia, prima di verificare se, e fino a che punto, l'Accusa sia stata realmente influenzata da un pregiudizio non criticato con il necessario rigore, procedere anzitutto ad una sintetica ricostruzione della vicenda, riassumendo le principali risultanze di prova e ripercorrendo i successivi sviluppi delle indagini sulla base dei dati via via emersi.

## **2. La condizione dei luoghi e delle persone in cui si è inserita la morte di Matilda BORIN.**

Un'esigenza di ordine e di chiarezza impone, infatti, di fare precedere la valutazione delle prove da una sezione dedicata a tratteggiare, con alcuni brevi cenni, la situazione dei luoghi e la condizione del piccolo gruppo di persone nel cui ambito è maturato l'evento penalmente rilevante prima di ricapitolare il modo in cui si sono svolte le indagini e di riepilogare, infine, le successive fasi del giudizio che si è concluso con la decisione appellata.

Come già anticipato, l'accadimento dal quale hanno preso avvio le indagini preliminari è costituito dalla morte di Matilda BORIN, avvenuta in Roasio nel pomeriggio del 2 luglio 2005. È quindi certamente utile delineare la cornice ambientale e le circostanze di tempo e di persona in cui si è inserito, all'improvviso, l'evento mortale.

Roasio è un piccolo centro con meno di 2.500 abitanti, posto in provincia di Vercelli, nella pianura che dal capoluogo si spinge verso i rilievi del biellese. Dista



7

circa 24 chilometri da Biella, 17 da Borgosesia, 39 da Vercelli. A Roasio, in via Statale n. 83, sorge la casa nella quale all'epoca abitava da solo Antonino CANGIALOSI: una villetta a due piani, circondata da un piccolo giardino, collocata in una località relativamente isolata. Della villetta egli occupava soltanto l'appartamento del piano terra, formato da un soggiorno, una cucina, un bagno e una camera da letto, perché al piano superiore viveva il proprietario dell'intero immobile, Ivon CAVIGGIA, insieme con la moglie Ioana STEFAN. In realtà, la casa e l'interno dell'alloggio componevano, nel complesso, una dimora che si presentava con un aspetto più che dignitoso, addirittura con una non celata pretesa di lusso, specie se si riflette che CANGIALOSI si manteneva soltanto con i redditi del suo intermittente lavoro di guardia giurata. L'intera vicenda che occorre ricostruire si è svolta all'interno dello spazio definito, appunto, dall'appartamento sito al piano terra e dal giardinetto circostante.

Il fatto per cui si procede è accaduto nelle prime ore di un pomeriggio dell'inizio di luglio: dunque in un giorno contrassegnato dalla pesante calura dell'estate dell'anno 2005 e in una zona che, non essendo lontana dalla risaie del vercellese, era esposta a patire il clima afoso che nel pieno della stagione estiva, per solito, stagna sulle pianure coltivate a risaia.

I personaggi del dramma sono solamente tre: Matilda, nata il 22 agosto 2003; la madre di lei, Elena ROMANI; il CANGIALOSI, che aveva iniziato da poco una convivenza con la donna. Le altre persone (vicini di casa, medici, personale paramedico, carabinieri) sono tutte sopravvenute in un momento successivo al tragico epilogo, quando l'episodio lesivo da cui era scaturita la morte si era già verificato. Non hanno perciò potuto svolgere alcun ruolo attivo nella vicenda.

Questa semplice annotazione suggerisce, pertanto, una fondamentale riflessione che induce a delimitare a due soltanto gli scenari possibili. Posto che, come si analizzerà in seguito, Matilda BORIN non può essersi procurata da sola le lesioni che ne hanno cagionato la morte e posto che queste rivelano con certezza un'origine traumatica riferibile ad un'azione violenta e volontaria di un terzo, è allora inevitabile concludere che il soggetto che le ha causate non può essere altri se non la madre di lei oppure il suo convivente.





Infatti la bambina non può avere patito l'offesa che ebbe conseguenze mortali ad opera di altre persone all'infuori di quelle che erano già presenti nell'abitazione per l'elementare considerazione che, in qualunque momento si collochi l'azione lesiva, si è comunque certamente verificata nel lasso di tempo in cui la vittima si trovava all'interno dell'appartamento insieme con la mamma e con il CANGIALOSI, al riparo dall'interferenza di qualunque estraneo.

Può, in verità, ritenersi assodato, perché è confermato da unanimi deposizioni, che la coppia e la bambina avevano pranzato nell'abitazione dei coniugi CAVIGGIA posta al piano superiore e che, quando, intorno alle ore 14,30-14,40, Matilda ne era uscita per scendere nell'alloggio sottostante, stava normalmente bene. Poiché nelle ore successive e fino alla morte non si è più mossa dall'appartamento nel quale, finito il pranzo, era stata portata dal CANGIALOSI e dove era stata raggiunta poco dopo dalla madre che si era poi soffermata là senza interruzione, salva la breve uscita di cui si dirà in seguito, - giacché si era subito appartata con il convivente all'interno del soggiorno nello stesso tempo in cui la figlia dormiva nella camera da letto, - è allora assolutamente conseguente concludere che l'autore dell'atto lesivo che ha provocato gli effetti letali il cui accertamento costituisce l'oggetto del presente giudizio non può essere identificato se non in una delle due sole persone che in quel tempo erano rimaste costantemente vicine alla vittima, soffermandosi all'interno dell'alloggio.

Non è ragionevole dare credito a nessuna ricostruzione diversa da quelle appena delineate. È vero che in teoria, ma solo in teoria, è anche consentito immaginare che Matilda abbia potuto subire un comportamento violento congiuntamente realizzato nei suoi confronti dai due adulti che si trovavano insieme con lei, ma anche questa ipotesi estrema viene contraddetta dal rilievo che uno soltanto tra costoro l'ha potuta ferire, perché la natura delle lesioni denuncia un unico meccanismo traumatico. Fu dunque uno solo dei presenti a colpirla e la congettura che nel fatto abbia concorso moralmente il secondo dei soggetti che si erano trattenuti nell'alloggio con la bambina appare, d'altra parte, il frutto fuorviante di uno sforzo di fantasia che non si accorda con le peculiarità che



distinguono la drammatica vicenda e connotano l'atto che causò le lesioni come un gesto compiuto d'impulso.

Avendo ridotto a due soltanto le possibili chiavi di lettura dell'accadimento dal quale è derivata la morte di Matilda BORIN, si tratta ora di rievocare le risultanze sulla cui base è ragionevole delineare i connotati essenziali delle tre persone che abitavano il teatro del delitto.

Conviene pertanto precisare che la ROMANI aveva rotto nella primavera dell'anno 2004 la relazione dalla quale era nata Matilda, perché non accettava che l'ex convivente, Simone BORIN, assumesse cocaina. Quando si era separata dal BORIN aveva perciò preso con sé la figlia senza incontrare l'opposizione del padre, con il quale, per il resto, aveva mantenuto dei rapporti amichevoli, di modo che costui non aveva mai cessato di frequentarla e anche di vedere la piccola. La donna non disperava tuttavia di trovare un nuovo compagno che facesse le veci del padre naturale con Matilda, alla quale, per concorde riconoscimento di quanti la frequentavano, appariva molto attaccata. Nel dicembre del 2004 aveva conosciuto nel centro commerciale in cui allora operava in ragione del suo lavoro di hostess Antonino CANGIALOSI, un vedovo che svolgeva colà le mansioni di addetto alla sicurezza. La relazione sentimentale che si era presto intrecciata tra loro, non senza urtare contro qualche iniziale ostacolo poi superato, rappresentato dall'esitazione con cui il nuovo compagno aveva sciolto un precedente rapporto, era parsa infine rinsaldarsi, tant'è che avevano concordato di incominciare una convivenza che entrambi si auguravano duratura, alla quale la bambina avrebbe sicuramente dovuto partecipare, attuando il progetto che la madre coltivava apertamente e che il CANGIALOSI aveva dichiarato a sua volta di accettare. Avevano fatto perciò degli esperimenti fugaci, vivendo per breve tempo l'uno a casa dell'altra e viceversa: la ROMANI si era portata con la figlia, in qualche occasione, nella dimora del CANGIALOSI a Roasio; quest'ultimo era stato talora ospite della ROMANI a Legnano. Erano peraltro sorte, quasi subito, delle difficoltà generate dalla reazione di larvato rifiuto, e comunque di visibile malessere, anche fisico oltre che psichico, che veniva palesato dalla bambina in presenza del nuovo compagno della madre. Nonostante costui sembrasse



prodigarsi per non essere respinto e si dicesse pronto ad instaurare con lei un rapporto improntato a premura ed a calore, spesso infatti Matilda aveva risposto ai suoi approcci con delle crisi di pianto ed aveva preso l'abitudine di rifugiarsi tra le braccia della madre quando lo vedeva; ma, soprattutto, aveva accusato con allarmante frequenza dei conati di vomito nelle circostanze in cui il nuovo personaggio che la ROMANI aveva preteso di inserire tra sé e la figlia le si accostava e cercava di interagire con lei.

Queste manifestazioni avevano cominciato a rappresentare un innegabile problema, in quanto parevano mettere in pericolo la speranza di consolidare una convivenza comune, specialmente perché la ROMANI, malgrado fosse desiderosa di rendere definitiva la relazione, non si dimostrava in nessun modo intenzionata a separarsi da Matilda e nemmeno a porre in secondo piano le reazioni di disagio che costei aveva ripetuto. La nonna materna, Ivana CONTARDI, aveva fatto anche un tentativo di chiarire le cause del malessere dal quale la bambina veniva colta quando vedeva avvicinarsi l'amico della madre. Aveva a questo scopo interpellato una neuropsichiatra infantile, la dott.ssa Daniela CERATI, ma questa si era limitata a suggerire di non rinunciare a seguire con impegno la delicata condizione contingente della bambina, esprimendo comunque l'opinione che il vomito ricorrente fosse interpretabile come il probabile indizio di un fenomeno di somatizzazione della gelosia che provava istintivamente verso l'intruso che temeva le rubasse l'affetto della madre.

Anche perciò, nel mese di giugno 2005 (dal giorno 2 al giorno 27), la piccola era stata mandata a trascorrere un intervallo di vacanza e di distensione al mare, a Pietra Ligure, in compagnia della nonna Ivana CONTARDI e della sorella della nonna, Maura CONTARDI. Durante i fine settimana era stata visitata colà dal nonno materno Maurizio ROMANI, dalla madre e, in un'unica circostanza, dal CANGIALOSI. Era pertanto ritornata a Legnano soltanto da pochi giorni quando, il 2 luglio, Elena ROMANI aveva pensato che non era il caso di lasciarsi sfuggire l'opportunità di trasferirsi per il fine settimana (il 2 luglio era un sabato), insieme con la figlia, a Roasio, presso l'abitazione della persona con cui voleva convivere. E poiché il successivo 4 luglio lei stessa avrebbe dovuto iniziare un



nuovo lavoro, aveva anche ventilato l'eventualità di affidare, in tale occasione, la bambina alle cure del CANGIALOSI con l'incarico di accudirla durante la sua assenza, sempre ovviamente che le ripetute manifestazioni di viva insofferenza alle quali la piccola aveva dato luogo in passato nel frattempo non fossero riprese e non avessero reso impossibile il tentativo che si era prefigurata di porre in atto.

Si trattava, insomma, di verificare se il periodo trascorso al mare, - durante il quale la bambina, rimanendo lontana dall'uomo che aveva iniziato a frequentare la madre, era parsa riprendersi piuttosto bene e non aveva più accusato disturbi, - l'aveva liberata dalla tendenza emotiva a palesare disagio prendendo a vomitare non appena costui cercava di interagire con lei e se, oltre a non mostrarsi più incline a rifiutarlo impulsivamente, era addirittura divenuta disponibile ad accettarne la compagnia. La ROMANI aveva quindi progettato di creare le condizioni per questo esperimento al quale sicuramente conferiva non poca importanza, essendo volto a verificare l'attuabilità del disegno di vivere uniti in un futuro che sperava vicino a realizzarsi. Forse nel suo programma quello non sarebbe stato l'ultimo esperimento, ma certo gli aveva attribuito un notevole peso. E in ogni caso i due amanti erano entrambi consapevoli che un eventuale fallimento non avrebbe mancato di provocare delle ripercussioni negative sulla possibilità di proseguire con serenità un rapporto sentimentale che stentava a prendere una forma stabile e duratura a causa del forte turbamento con cui la bambina sembrava subirlo.

Proprio per questo motivo, perché era probabilmente mosso dall'intento di dimostrare che era capace di attendere senza problemi alle necessità della bambina, il CANGIALOSI, quando il pranzo nell'abitazione dei coniugi CAVIGGIA era terminato e prima ancora che la ROMANI finisse di aiutare la padrona di casa a rigovernare, aveva condotto da solo Matilda nell'appartamento del piano inferiore e l'aveva messa a dormire sul letto matrimoniale, allestito con il coprimaterasso e i cuscini privi di federe, lasciandole addosso soltanto il pannolino. La bimba, a quanto egli aveva assicurato alla madre quando questa, poco dopo, li aveva raggiunti, si era addormentata pressoché immediatamente ed



egli aveva perciò espresso l'opinione che non fosse nemmeno il caso di controllare come stava perché era meglio evitare di svegliarla.

La giovane donna si era rimessa senza sollevare obiezioni al consiglio ricevuto. I due si erano allora adagiati sul divano collocato nel soggiorno ed avevano avuto colà un rapporto sessuale, tranquillizzati dall'evidente convinzione che non avrebbero disturbato il riposo della bambina che era stata da poco messa a letto e che pareva assopita, sebbene, stante la vicinanza del soggiorno nel quale si trovavano alla camera nella quale dormiva, fosse forse in grado di percepire le voci ed i rumori prodotti dalle loro effusioni. Si erano poi addormentati a loro volta, distesi l'uno accanto all'altra.

### **3. La morte di Matilda BORIN.**

Gli avvenimenti successivi possono essere ricostruiti utilizzando quasi esclusivamente le dichiarazioni che hanno separatamente reso Elena ROMANI e Antonino CANGIALOSI: in parte tra loro convergenti, ma in parte seriamente contrastanti.

Un dato sul quale concordano i due protagonisti della vicenda è che, ultimato il rapporto sessuale, forse per non meno di un'ora, ma probabilmente per un intervallo di tempo un poco più lungo, vinti dal sonno, entrambi avevano dormito sopra il divano posto nel soggiorno. Durante lo stesso periodo di tempo Matilda evidentemente non si era mossa dal letto sul quale era stata posata perché in seguito fu trovata ancora là, ma è certo che si risvegliò per prima, in quanto ebbe allora una delle sue ricorrenti manifestazioni di vomito e incominciò, presumibilmente subito dopo, a chiamare la mamma. Non è invece altrettanto scontato che la madre sia stata immediatamente ridestata dalle invocazioni della bambina perché, essendo ancora addormentata, potrebbe da principio non averle sentite.


Le versioni dei due adulti da questo punto in poi riportano delle circostanze un poco differenti per il semplice motivo che, non essendosi risvegliati entrambi nella stessa frazione di tempo, le rispettive percezioni e i conseguenti ricordi, almeno per la durata di alcuni minuti, sono necessariamente sfasati. È tuttavia



estremamente probabile, ed è anzi l'interpretazione di gran lunga più plausibile, che per qualche verso l'esposizione dell'accaduto fornita da uno di loro sia anche viziata dalla menzogna e che talune discrepanze tra l'una e l'altra versione debbano essere spiegate con il consapevole intento di uno dei due di alterare lo svolgimento dei fatti per trarne vantaggio nel processo.

Non resta dunque che esporre le due diverse versioni, riservando all'analisi successiva il compito di procedere ad una valutazione critica.

Elena ROMANI ha riferito di essere stata svegliata dalla suoneria del suo telefono cellulare intorno alle ore 16,15-16,20 e di avere contemporaneamente inteso i ripetuti richiami della figlia che dalla camera da letto ripeteva ... *mamma, mamma*; di non avere nemmeno risposto alla chiamata del proprio cellulare, avendo letto sul display che proveniva dalla sua amica Anna (Anna Paola RITUCCI che ha in seguito confermato di averle telefonato), perché voleva prima accertare per quale motivo la bambina la stava invocando; di essersi frettolosamente rivestita indossando i pantaloni e la maglietta per portarsi nella camera dalla quale la figlia la chiamava, mentre CANGIALOSI rimaneva sdraiato sul divano; di avere scoperto che Matilda aveva vomitato sopra il letto sporcando il coprimaterasso e il cuscino; di averla peraltro tranquillizzata prendendola in braccio e parlandole (non si dimentichi che la piccola non pronunciava ancora se non pochissime parole, ed a fatica, e non era in grado di spiegare la causa del malessere, del resto ricorrente, ma era certo in grado di comprendere il senso rassicurante dell'eloquio materno); di averla portata in braccio nel bagno per lavarle il viso e i denti; di avere constatato che in seguito alle cure ricevute si era ormai calmata e stava abbastanza bene senza più accusare i conati di vomito; di essere allora ritornata nella camera da letto tenendola per mano per prendere coprimaterasso e cuscino, portarli nel bagno e pulirli rudimentalmente sotto l'acqua mentre la bambina, acquietatasi, le camminava accanto e rimaneva poi in piedi vicino a lei; di essere stata raggiunta in bagno dal convivente mentre finiva di lavare quanto era stato sporcato; di essere stata invitata dall'uomo a non preoccuparsi di pulire le cose che erano state imbrattate dal vomito; di avergli risposto che tuttavia voleva terminare l'opera che aveva iniziato; di avere poi infilato il coprimaterasso nella lavatrice collocata in



cucina e di essersi infine accinta ad uscire per appendere il cuscino sullo stenditoio che era posto all'esterno della casa, dopo avere invitato la bambina a rimanere con Antonio che le avrebbe fatto rivedere il filmato dei *Tre porcellini*, già inserito nel video registratore. Secondo lei, dunque, Matilda nel momento in cui l'aveva lasciata all'interno dell'appartamento insieme con il CANGIALOSI, e precisamente sulla soglia tra la cucina e il soggiorno, stava relativamente bene: non piangeva, non si lamentava, non appariva sofferente, sembrava disposta ad assistere alla proiezione del cartone animato.

Per la sua parte il CANGIALOSI ha riferito di essersi svegliato esattamente alle ore 16,20, perché ricordava di avere letto l'ora sul decoder posto nel soggiorno (ha peraltro in talune occasioni indicato con qualche oscillazione l'ora precisa del risveglio parlando anche delle 16,30); di essersi subito accorto che era rimasto solo sul divano; di essersi allora portato nel bagno, avendo capito che le voci della ROMANI e della figlia provenivano da là; di averle raggiunte all'interno del bagno, precisamente nel momento in cui la donna, china sul lavandino, stava finendo di pulire il cuscino e il coprimaterasso e la bambina era in piedi vicino a lei sopra il cestino della biancheria sporca, leggermente inclinata in avanti. Secondo la sua versione, la donna gli aveva allora rivelato che la figlia aveva ancora una volta vomitato e che perciò lei aveva ritenuto di lavare il cuscino e il coprimaterasso, oltre a pulirle il volto. Ha sostenuto di averle risposto che non si doveva preoccupare per le cose che erano state insudiciate e di badare invece alla piccola, ma la compagna aveva replicato che voleva comunque uscire per stendere all'aperto il cuscino che ormai aveva finito di lavare, appendendolo allo stenditoio che si trovava nel giardino in corrispondenza della finestra della camera da letto (il coprimaterasso, più difficile da trattare, invece intendeva pulirlo e smacchiarlo nella lavatrice, dove infatti, subito dopo, lo aveva infilato). Elena gli aveva quindi dato l'incarico di tenere compagnia alla bambina mentre lei si assentava per breve tempo, proponendogli di proiettarle il cartone animato con la storia dei *Tre porcellini* che Matilda aveva visto già altre volte, ed anche quello stesso mattino. La piccola in quel momento era cosciente e ripeteva *mamma... mamma...*, senza mostrare degli speciali segni di malessere, tranne un accentuato pallore delle



labbra da cui era rimasto colpito. Egli pertanto l'aveva presa in braccio davanti alla porta del bagno, l'aveva posata sulla tavola della cucina per metterle una bandana in testa, poi l'aveva di nuovo presa in braccio, portata nel soggiorno e messa a sedere sul divano, nello stesso tempo in cui la madre usciva dalla casa per recarsi a stendere il cuscino all'esterno. Nella stessa occasione, quando la donna si era già allontanata, aveva anche chiesto alla piccola dove intendeva che si sedesse a sua volta e questa, in risposta, gli aveva indicato un angolo del divano, opposto a quello in cui lei era stata collocata.

Fin qui le due narrazioni concordano solo in parte, perché divergono su alcuni punti di non trascurabile importanza: sulla posizione assunta dalla bambina nel momento in cui CANGIALOSI era entrato nel bagno, poiché la madre dice di ricordare che era in piedi sul pavimento, vicino a lei, mentre egli asserisce categoricamente che era ritta sul cestino della biancheria e stava un po' piegata in avanti appoggiandosi al muro; sul fatto che in quel momento Matilda avesse le labbra pallide (la ROMANI lo nega, egli lo afferma con certezza); sulla circostanza che fosse vestita solo con il pannolino come dichiara senza esitazione la madre, mentre CANGIALOSI sostiene che indossava anche una maglietta gialla; sul numero dei passi compiuti dalla piccola prima che fosse presa in braccio dall'uomo, giacché costui assicura di averla presa in braccio appena fuori dal bagno, mentre l'imputata ribatte che invece la bambina aveva fatto in tempo a compiere alcuni pochi passi per spostarsi dal bagno verso la cucina prima di essere da lui sollevata da terra e messa a sedere sopra la tavola.

La ROMANI, non smentita in questo dal CANGIALOSI che, peraltro, ha in seguito valutato in modo assai più restrittivo della donna il tempo complessivamente occorso nelle operazioni successive, ha riferito di essere poi uscita dalla casa, di avere costeggiato il perimetro esterno dell'immobile in direzione dello stenditoio, di essersi fermata durante il tragitto ad accarezzare il cane del suo convivente, di avere fissato con le pinze il cuscino sullo stenditoio e di essersi quindi avviata per ritornare verso l'abitazione dalla quale era uscita poco prima quando, giunta all'altezza della finestra del soggiorno, era stata sorpresa dai perentori richiami del suo compagno che la sollecitava a gran voce affinché si





affrettasse a rientrare. Si era precipitata allora all'interno della casa ed aveva trovato là, dentro la cucina, il suo convivente vicino all'acquaiolo, notando con stupore che teneva in braccio la bambina immobile, priva di sensi e pallidissima.

Il CANGIALOSI a sua volta ha riferito che, quando Elena era uscita, si era accinto a maneggiare il telecomando nell'intento di iniziare la proiezione del filmato ed a questo scopo aveva perciò momentaneamente staccato lo sguardo, ma solo per alcuni attimi, dalla bambina che era seduta sul divano, girandosi verso lo schermo. Allorché si era rivolto di nuovo verso di lei, si era accorto con stupore che giaceva immobile, con la testa reclinata all'indietro sul divano e le braccia penzoloni. L'aveva scossa e chiamata inutilmente e l'aveva quindi trasportata verso la cucina, dove aveva cercato senza risultato di farla rinvenire spruzzandole sul suo viso l'acqua dal rubinetto aperto.

Era in quel momento rientrata la ROMANI, subito accorsa alle sue urla, e lo aveva visto ancora intento a compiere quell'operazione.

La madre aveva pertanto immediatamente afferrato il corpo esanime della bambina e l'aveva trasportato sul letto matrimoniale, chiamandola per nome e cercando, subito dopo, di rianimarla con l'uso delle tecniche che aveva appreso quando aveva imparato le nozioni basilari del suo lavoro di hostess. Intanto i due avevano concitatamente esaminato e subito scartato l'ipotesi (prospettata in un primo tempo dalla donna) di portare senza ritardo la bambina al più vicino ospedale, distante alcuni chilometri, con una delle loro auto. Era invece prevalsa la scelta, che avevano ritenuto fosse suscettibile di procurare un'assistenza medica nel modo più rapido possibile, di chiedere il sollecito intervento di un'ambulanza del servizio di emergenza sanitaria, componendo a quel fine il numero del 118. Nell'intervallo di tempo in cui il CANGIALOSI era impegnato nel compito di telefonare al servizio pubblico di emergenza e la donna continuava a praticare il massaggio cardiaco erano intanto discesi dall'alloggio sovrastante, richiamati dalle urla che avevano sentito provenire dal basso, i coniugi CAVIGGIA. La STEFAN, entrata in casa ed afferrata la situazione, aveva subito preso a coadiuvare la ROMANI nei vani e reiterati tentativi di rianimare la figlia, mentre il CAVIGGIA era rimasto un poco più distante. Il CANGIALOSI sostiene di avere, nel



frattempo, composto il numero del 118 chiedendo insistentemente all'operatrice che accelerasse al massimo l'intervento richiesto.

È infatti un dato certo che vi è agli atti la registrazione, eseguita alle ore 16,41 del 2 luglio, di una telefonata diretta al servizio di emergenza sanitaria del 118 di Biella, chiamato dall'utenza cellulare in uso al CANGIALOSI rispondente al numero 3471982465. Ed è quindi anche registrata, dallo stesso servizio, la sua richiesta urgente che dei medici e del personale attrezzato per prestare una pronta assistenza intervenissero senza indugio, se del caso anche con l'ausilio dell'elisoccorso, per fronteggiare un'emergenza che era sorta presso la sua dimora di Roasio, dove una bambina di ventidue mesi stava molto male e correva il pericolo di morire. La prima chiamata è stata, quindi, effettuata alle ore 16,41: esattamente alle 16,41 e 45 secondi.

Le successive telefonate si susseguirono:

alle ore 16,45 e 45 secondi da un'utenza telefonica del 118 di Borgosesia a quella del CANGIALOSI, non registrata;

alle ore 17,00 e 56 secondi dall'utenza del CANGIALOSI al 118 di Biella per protestare a causa del ritardo dei soccorsi;

alle ore 17,12 dall'utenza del 118 di Borgosesia a quella del CANGIALOSI;

alle ore 17,13 dall'utenza del CANGIALOSI al telefono in uso al mar. dei carabinieri TRONZANO, comandante della Stazione di Masserano (che non era competente per territorio, ma venne cercato egualmente perché era un suo amico), con il quale si lamentò del ritardo con cui erano giunti i soccorsi richiedendo un suo interessamento, volto a sollecitare l'intervento dell'eliambulanza.

Nel frattempo, intorno alle ore 17,04, era sopraggiunta in Roasio l'autoambulanza del 118 (precisamente l'inizio delle operazioni è annotato negli atti redatti dal personale del 118 alle ore 17,04 e del resto già nella telefonata delle ore 17,00 e 56, della complessiva durata di 219 secondi, il CANGIALOSI, parlando con l'operatrice, ha comunicato che l'ambulanza era arrivata proprio in quello stesso lasso di tempo: i due dati perciò si convalidano a vicenda). A bordo vi era il




medico dott. BECCARIA che aveva iniziato immediatamente le manovre rianimatorie, subentrando alla ROMANI che, quando era entrato nell'abitazione, aveva avuto modo di notare ancora impegnata nei vani tentativi per rianimare la figlia che aveva intrapreso fin dal momento in cui l'aveva raccolta priva di sensi dalle braccia del suo convivente.

In seguito era atterrato colà anche l'elicottero dell'elisoccorso trasportando un altro medico, il dott. ROLANDO, il cui intervento era stato richiesto del dott. BECCARIA. Tuttavia l'opera professionale dei due medici successivamente accorsi si era rivelata del tutto inefficace: alle ore 17,40 annotarono, infatti, di avere accertato la morte della bambina.

Entrambi i sanitari che erano intervenuti in loco a quel punto anticiparono agli astanti che ritenevano fosse indispensabile procedere ad un riscontro necroscopico, affidato ad uno specialista della medicina legale, per accertare la causa della morte; e che pertanto si sarebbe certamente provveduto ad inoltrare una richiesta in tal senso da parte del servizio dal quale dipendevano. La stessa cosa disse poi la dott.ssa VINZIO, un medico legale che era sopraggiunto a sua volta, da loro appositamente chiamato.

Nessuno dei tre medici intervenuti sul luogo che avevano avuto modo di accertare il decesso, infatti, disse di essere in condizione di stabilirne la causa, al di là del dato evidente, ma puramente descrittivo ed esteriore, che era stato provocato da un arresto cardiocircolatorio. Si limitarono, con l'aiuto dei presenti, a formulare soltanto delle vaghe ipotesi, prendendo in considerazione il dubbio che avesse interferito con l'eziologia dell'evento una malattia (la mononucleosi) della quale la bambina, secondo quanto aveva riferito nella circostanza la madre, aveva recentemente patito. L'accertamento della causa della morte fu pertanto da loro rinviato al momento in cui avessero conosciuto l'esito del riscontro diagnostico che avrebbero chiesto, pur ignorando in quel momento che un'autopsia, del resto, sarebbe stata in seguito disposta dall'autorità giudiziaria. Infatti sapevano bene che, anche se quella autorità non avesse autonomamente deciso di procedere di ufficio ad un'indagine necroscopica, questa sarebbe stata eseguita in ogni caso in forza della richiesta che nella qualità di funzionari del servizio pubblico sanitario



avevano l'obbligo di inviare e che in effetti avevano intenzione di trasmettere, in conformità con quanto prescriveva la normativa disciplinante la materia.

#### **4. Le indagini preliminari.**

Il m.llo TRONZANO, avendo appreso che la bambina era deceduta, aveva segnalato telefonicamente il fatto, unitamente alle rimostranze sollevate dal CANGIALOSI con riferimento al preteso ritardo con cui, a suo modo di vedere, era intervenuto il personale del 118, al maresciallo RIZZELLO, comandante della Stazione di Gattinara, competente per territorio. Costui si portò quindi, quello stesso pomeriggio, nel luogo in cui si era verificato il decesso, prese cognizione di quanto era accaduto, parlò con la madre della vittima e con il CANGIALOSI e li informò che, se lo avessero voluto, avrebbero potuto presentare una denuncia per le ipotesi di reato che avessero ravvisato a carico dei soggetti che, a loro avviso, dovevano rispondere del ritardo.

La sera di quello stesso giorno, poco dopo le ore 21,00, il CANGIALOSI raggiunse da solo la Stazione Carabinieri di Gattinara per presentare denuncia-querela nei confronti dei soggetti non identificati che riteneva fossero responsabili del ritardo che, a suo parere, si era verificato nel prestare i soccorsi che aveva richiesto, evidenziando in particolare che, secondo il suo avviso, soprattutto l'intervento dell'elisoccorso non era stato tempestivo. Nella stessa sera anche la ROMANI, indotta ad assumere tale iniziativa dalle pressioni che erano state esercitate su di lei dal suo convivente, si presentò a sua volta nella Stazione di Gattinara per sporgere una denuncia-querela di identico tenore. Intanto, nel corso dello stesso pomeriggio, il cadavere della bambina era già stato trasportato nelle camere mortuarie di Vercelli e tenuto a disposizione per l'accertamento necroscopico.

Nei giorni seguenti, operando sulla base delle denunce-querelle presentate dal CANGIALOSI e dalla ROMANI, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli iscrisse un procedimento penale contro ignoti, inteso ad accertare le eventuali responsabilità penali connesse con il ritardo nei soccorsi che era stato denunciato. Il successivo 6.07.2005 il P.M. conferì quindi, con la forma della consulenza tecnica, al medico legale dott. Roberto TESTI l'incarico di procedere




all'autopsia sul cadavere di Matilda BORIN, richiedendogli di compiere pertanto tutti gli accertamenti che a suo parere fossero risultati idonei ad individuare le cause del decesso, di indicare, inoltre, gli interventi assistenziali e curativi che sarebbero stati potenzialmente idonei - secondo le regole dell'arte medica - ad impedire l'esito letale e di specificare, in particolare, se nel caso concreto tali interventi fossero stati attuati con la necessaria tempestività.

Le operazioni di autopsia vennero effettuate dal consulente tecnico nello stesso giorno in cui aveva ricevuto il conferimento di incarico.

Il medico legale, al termine delle operazioni, fu perciò già in grado di anticipare - sia pure in un primo tempo solo oralmente, ma, trascorsi alcuni giorni, anche con una nota scritta - che, stando a quanto aveva accertato, la causa della morte, a differenza di quello che i medici del 118 avevano inizialmente creduto, riconosceva certamente un'origine traumatica. Nella successiva relazione di consulenza tecnica depositata il 22.09.2005 indicò poi la causa della morte in modo analitico, significando che si era trattato di un *grave shock emorragico per emoperitoneo causato da un gravissimo trauma addominale, con multiple lacerazioni del fegato e sezione del rene destro*. Sempre nella relazione di consulenza tecnica, nonché nell'anticipazione che lo stesso consulente aveva depositato il giorno 11.07.2005, affermò che il complesso lesivo che aveva osservato era compatibile con un violento trauma da corpo contundente, a superficie di impatto limitata, che aveva attinto la vittima in regione lombare, in corrispondenza della quale, infatti, era stato possibile notare una lesione ecchimotico-escoriativa parzialmente figurata.

Nello stesso giorno in cui il consulente medico legale aveva anticipato oralmente che la causa della morte, a suo avviso, era di natura traumatica il P.M. presso il Tribunale di Vercelli iscrisse dunque il procedimento nel registro delle notizie di reato, ipotizzando che fosse stato commesso il delitto di omicidio volontario. Procedette quindi ad indagini preliminari dirette ad identificare le eventuali responsabilità personali in ordine al reato che aveva ipotizzato.

Pertanto dispose che fossero eseguite delle intercettazioni ambientali presso la Stazione dei Carabinieri di Gattinara nella quale la ROMANI, sua madre Ivana CONTARDI e il CANGIALOSI erano stati convocati lo stesso 8.07.2005; inoltre



sull'autovettura di proprietà della ROMANI a partire dall'11.07.2005. Dispose altresì delle intercettazioni telefoniche sulle utenze utilizzate dalla stessa ROMANI, dalla Ivana CONTARDI, dal CANGIALOSI, da Simone BORIN. Ordinò che fossero effettuati altresì perquisizioni e sequestri e raccolse numerose sommarie informazioni testimoniali.

L'11.07.2005 Elena ROMANI ricevette la formale informazione di essere indagata in ordine al reato di omicidio volontario della figlia. Venne perciò immediatamente interrogata dal P.M. nella qualità di persona sottoposta alle indagini. Poco prima, alle ore 11,40, era stato sentito come persona informata sui fatti il CANGIALOSI. Il successivo 12.07.2005 anch'egli venne poi interrogato nella qualità di persona sottoposta ad indagini per lo stesso reato. Nel medesimo giorno venne nuovamente interrogata anche la ROMANI e i due soggetti indagati furono posti, subito dopo, a confronto al fine di chiarire le divergenze che erano emerse tra le rispettive versioni.

Il successivo 14.07.2005 Elena Romani venne di nuovo interrogata dal P.M. Nell'occasione si protestò ancora una volta estranea al delitto prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quel medesimo giorno venne sottoposta a fermo quale persona che era sottoposta ad indagini per il delitto di omicidio volontario in danno della figlia.

Con ordinanza in data 16.07.2005 il G.I.P. del Tribunale di Vercelli convalidò il fermo disposto dal P.M. ed applicò alla persona indagata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'imputazione per la quale era stata sottoposta a fermo. In essa le si addebitava il reato previsto dagli artt. 575 e 577 n. 1 c.p., per avere cagionato - colpendo violentemente, almeno in una occasione, con un calcio, mentre indossava un paio di scarpe *decolté*<sup>1</sup> rosa con il tacco e con intarsi in plastica trasparente a forma di mezzaluna, la figlia Matilda in regione dorsale (urto che aveva procurato lo sfacelo del fegato e di un rene, con conseguente anemia emorragica), - la morte della figlia; con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti della discendente.

---

<sup>1</sup> Il termine *decolté* (lezione corretta *décolleté*) è trascritto testualmente dal capo di imputazione. Significa evidentemente che le scarpe hanno una forma che lascia scoperto il collo del piede.



La contestazione di avere cagionato la morte della bambina colpendola con un calcio inferto con un piede che calzava quel determinato tipo di scarpa traeva origine dal ritrovamento e dal sequestro all'interno del garage della dimora dell'indagata in Legnano, eseguiti in data 12.07.2005, di un paio di scarpe che il P.M. aveva ritenuto fossero il mezzo con cui era stata colpita la vittima, ricavando materia per supportare l'affermazione dall'apparente corrispondenza, rilevata dal consulente medico legale, tra la forma dell'intarsio e una parte dell'ecchimosi che era stata riscontrata sul dorso del cadavere all'altezza del distretto anatomico in cui erano state osservate le lesioni che avevano causato il decesso.

Nel corso delle indagini preliminari furono eseguiti diversi atti di assunzione anticipata di prove. Infatti, furono disposte con la forma dell'incidente probatorio numerose perizie. Tra esse: una perizia medico legale diretta ad accertare le cause della morte della bambina; una perizia psichiatrica volta a stabilire la capacità di intendere e di volere della ROMANI, conclusa con il riconoscimento che la periziata era persona capace; un accertamento tecnico di ordine medico legale e criminologico inteso ad appurare la compatibilità tra la forma delle scarpe in sequestro e l'ecchimosi che in sede di autopsia era stata osservata sul dorso del cadavere della bambina; una perizia in ambito biologico, intesa a verificare se sopra una delle scarpe fossero evidenziabili delle tracce epiteliali o ematiche riconducibili alla vittima; una perizia diretta alla trascrizione di alcune tra le intercettazioni ambientali e telefoniche nel frattempo acquisite.

Il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza in data 5.08.2005, provvedendo su istanza di revoca della misura cautelare presentata dai difensori della ROMANI, aveva nel frattempo confermato l'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Tuttavia aveva corretto la qualificazione giuridica del fatto ritenendo che questo concretasse, anziché il delitto di omicidio volontario che le era contestato, l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale aggravato dal rapporto di ascendenza diretta con la vittima, sul presupposto che la madre avesse compiuto l'atto che aveva provocato la morte di Matilda senza avere la volontà di causare l'evento mortale, ma solo di percuoterla. Con successiva ordinanza in data 8.11.2005, il G.I.P. del Tribunale di Vercelli



sostituì poi la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori in Senago, imponendole il divieto di comunicare con persone estranee alla famiglia.

Il P.M. infine, a conclusione delle indagini preliminari, richiese al G.U.P. di disporre il rinvio a giudizio della ROMANI in ordine al delitto di omicidio preterintenzionale aggravato che le è ascritto nel capo di imputazione che è riportato nell'epigrafe. L'imputata rinunciò peraltro all'udienza preliminare, chiedendo a norma dell'art. 419 quinto comma c.p.p. che fosse celebrato il giudizio immediato innanzi alla competente Corte d'Assise di Novara. Il giudizio immediato venne pertanto disposto in conformità con la richiesta da lei formulata.

Prima che avesse inizio il giudizio di primo grado, il P.M. richiese al G.I.P. in sede di emettere decreto di archiviazione nei confronti dell'altra persona che era stata sottoposta ad indagini in ordine alla medesima ipotesi di reato ascritta alla ROMANI: ovvero nei confronti della persona del CANGIALOSI.

L'imputata, agendo questa volta nella veste di persona offesa del reato in qualità di madre della bambina che era la vittima del reato di omicidio preterintenzionale, propose rituale opposizione all'archiviazione a mente dell'art. 410 c.p.p., chiedendo che fosse disposta la prosecuzione delle indagini nei confronti del CANGIALOSI. Il G.I.P. adito, al termine dell'udienza che aveva ritualmente fissato per decidere sull'opposizione, indicò infine con ordinanza le ulteriori indagini che riteneva dovessero essere compiute.

Esperate le indagini che erano state indicate dal G.I.P., il P.M. richiese nuovamente l'archiviazione, ma avverso la richiesta che aveva in tal modo reiterato la persona offesa presentò una nuova opposizione. A questo punto il G.I.P., al termine dell'ulteriore udienza che aveva fissato a mente dell'art. 410 c.p.p., dispose con ordinanza che il P.M. formulasse l'imputazione per il reato di omicidio preterintenzionale nei confronti della persona sottoposta ad indagini. Avendo il P.M. provveduto in conformità a quanto era stato disposto, il G.U.P. fissò quindi un'altra udienza preliminare per decidere in ordine alla richiesta coatta di rinvio a giudizio che il P.M. aveva presentato nei confronti di Antonino CANGIALOSI.





Celebrata l'udienza preliminare, lo stesso giudice pronunciò tuttavia sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto in ordine al delitto di omicidio preterintenzionale che era ascritto all'imputato. Avverso tale sentenza la ROMANI, che nell'udienza preliminare si era costituita parte civile, e i nonni della persona offesa, ROMANI Maurizio e CONTARDI Ivana, proposero, in tale qualità, ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione rigettò l'impugnazione proposta avverso la sentenza di non luogo a procedere dichiarandola inammissibile con sentenza in data 16.07.2008.

Un'istanza di revoca, presentata dalla Difesa, della misura degli arresti domiciliari applicata ad Elena ROMANI era stata nel frattempo respinta dal G.U.P. del Tribunale di Vercelli con ordinanza pronunciata in data 2.03.2006.

Tuttavia poco dopo, con ordinanza predibattimentale emessa in data 10.04.2006, la misura cautelare degli arresti domiciliari veniva revocata dalla Corte di Assise di Novara alla quale, nel frattempo, erano stati trasmessi gli atti.

### **5. Il processo di primo grado.**

Il processo di primo grado, iniziato in data 8.06.2006, ha impegnato l'arco di numerose udienze, nel corso delle quali sono state assunte le deposizioni dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici che erano stati indicati dalle parti e sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento gli atti e i documenti da queste prodotti.

È stato assunto nel dibattimento anche l'esame dell'imputata Elena ROMANI, la quale, nell'occasione, ha accettato di rispondere alle domande delle parti. Sono state raccolte nello stesso dibattimento le ulteriori dichiarazioni di Antonino CANGIALOSI, esaminato con le forme previste dall'art. 210 c.p.p. nella qualità di persona imputata in un procedimento connesso.

La Corte di Assise ha disposto altresì che si procedesse ad una perizia al fine di trascrivere le intercettazioni ambientali e telefoniche indicate negli elenchi depositati dalle parti, conferendo l'incarico peritale allo stesso tecnico che aveva già ricevuto nel corso delle indagini un analogo mandato con il rito dell'incidente probatorio. Inoltre, con l'assistenza del perito che aveva nominato ed utilizzando



gli strumenti tecnici che costui aveva messo a disposizione dell'ufficio, nel corso di successive udienze, la Corte di Assise ha proceduto all'ascolto diretto dei brani delle intercettazioni ambientali e telefoniche che ha giudicato presentassero interesse ai fini del giudizio.

Al termine del dibattimento la Corte di Assise ha pronunciato, infine, sentenza dando pubblica lettura del dispositivo nel giorno 12.11.2007. Con essa ha assolto, richiamando espressamente la norma dell'art. 530 secondo comma c.p.p., l'imputata Elena ROMANI dal reato a lei ascritto per non avere commesso il fatto.

## **6. Il giudizio di appello.**

Avverso la sentenza pronunciata in primo grado il P.M. presso il Tribunale di Vercelli ha interposto tempestivo appello. In esso ha chiesto che la Corte di Assise di Appello, in riforma della sentenza appellata, previa parziale rinnovazione del dibattimento, dichiarasse l'imputata responsabile del reato di omicidio preterintenzionale a lei ascritto e la condannasse alla pena che avesse ritenuto di giustizia (in primo grado aveva chiesto che fosse condannata alla pena di anni quindici di reclusione).

Ha richiesto, inoltre, sotto il profilo istruttorio che il giudice del gravame riassume alcune delle prove che erano già state assunte in primo grado e procedesse anche all'assunzione di nuove prove.

Con riferimento alla prima ipotesi di rinnovazione, ha richiesto infatti che questa Corte disponesse un'altra perizia medico legale diretta ad approfondire la possibilità che la persona offesa avesse perso immediatamente conoscenza dopo avere subito le lesioni ed a chiarire il significato delle labbra bianche riferito dal CANGIALOSI; una perizia medico legale intesa a verificare la compatibilità della forma e della natura dell'ecchimosi escoriata notata sul dorso della vittima con le calzature sequestrate all'imputata; una perizia fonica volta a chiarire il significato delle parole pronunciate dalla ROMANI nei soliloqui che erano stati registrati nel corso delle intercettazioni eseguite a bordo della sua autovettura.



Inoltre, con riferimento alla richiesta di rinnovazione che si riferiva alle nuove prove di cui predicava la necessità, ha insistito affinché la Corte procedesse ad una perizia fonica vertente sulle operazioni di intercettazione eseguite sull'utenza in uso a Simone BORIN (la richiesta, nondimeno, è stata in seguito formalmente rinunciata); ad un'ispezione di luogo presso l'abitazione sita in Roasio; infine ad un esperimento giudiziale da eseguire nello stesso luogo di consumazione del reato, al fine di stabilire i tempi con cui l'imputata aveva percorso il perimetro esterno della casa quando era uscita per stendere il cuscino ad asciugare.

Presentava poi dei motivi aggiunti in cui insisteva perché fossero accolte le richieste che aveva formulato in precedenza, approfondendo peraltro il tema che concerneva, in particolare, la richiesta che fosse disposta una perizia in ambito medico legale intesa ad accertare i tempi di sopravvivenza della vittima e l'altro tema che riguardava l'eventuale conferimento di un distinto incarico di perizia, diretto a stabilire la compatibilità dell'ecchimosi rilevata sul dorso della persona offesa con la forma della calzature sequestrate all'imputata.

Gli atti processuali venivano quindi trasmessi a questa Corte per il giudizio di secondo grado. Veniva pertanto emesso decreto di citazione in cui era fissata la prima udienza del giudizio di appello nel giorno 18.02.2009 innanzi a questa sezione.

In detta pubblica udienza compariva l'imputata, la quale avrebbe poi presenziato anche ad alcune delle udienze successive. Dopo che il relatore aveva espletato la relazione della causa, la Corte sollecitava i rappresentanti dell'ufficio della P.G. ad illustrare oralmente le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che erano contenute nell'atto di impugnazione e nei motivi aggiunti che avevano nel frattempo presentato. Invitava quindi le parti a discutere per il momento solamente in merito alle richieste formulate dalla P.G.

La Corte si ritirava poi per deliberare e, al termine della camera di consiglio, pronunciava ordinanza con cui disponeva una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, delimitandone tuttavia l'oggetto.



27

Disponeva, in primo luogo, una perizia collegiale in ambito medico legale e psicologico, diretta, tra l'altro, ad accertare la compatibilità della sintomatologia riferita da CANGIALOSI Antonino e dall'imputata nel lasso di tempo in cui Matilda BORIN era nel bagno e nel periodo successivo che aveva preceduto l'uscita momentanea della ROMANI dall'abitazione con l'ipotesi che la bambina in quel tempo avesse già patito le lesioni dalle quali era poi derivata la morte; diretta inoltre a chiarire in quale momento del pomeriggio del 2 luglio 2005 poteva essere collocato il traumatismo ed a discutere la scansione nel tempo del processo attraverso il quale si era prodotta la cessazione delle funzioni vitali, nonché a definire la natura dell'azione traumatica patita dalla vittima ed a stabilire se la sintomatologia manifestata nell'occasione dalla bambina poteva essere qualificata sotto il profilo tecnico come stupore dissociativo. Disponeva, inoltre, che si procedesse in Roasio ad ispezione dei luoghi e ad un contestuale esperimento giudiziale, inteso a misurare l'esatto intervallo di tempo che era occorso alla ROMANI per uscire dall'abitazione in cui aveva lasciato la figlia insieme con il CANGIALOSI, per appendere il cuscino sullo stenditoio esterno e per fare quindi ritorno all'interno della casa. Conferiva poi, nel corso della stessa udienza, l'incarico di perizia collegiale che aveva disposto.

La Corte di Assise di Appello procedeva in data 12.05.2009 all'esperimento giudiziale in Roasio, fruendo a tal fine dell'ausilio della polizia giudiziaria e di periti appositamente nominati, ai quali aveva affidato il compito di riprendere mediante videocamere le fasi successive in cui la prevenuta avrebbe ripetuto i movimenti che sosteneva di avere effettuato e di registrare le dichiarazioni che lei stessa e il CANGIALOSI avrebbero potuto rendere durante lo svolgimento dell'atto.

Nell'occasione era infatti presente anche l'imputata ed accettava di replicare personalmente le stesse operazioni che asseriva di avere compiuto nella circostanza che si trattava di riprodurre. Per contro il CANGIALOSI, sebbene fosse stato appositamente citato per intervenire a sua volta ed avesse anticipato che intendeva presenziare all'atto istruttorio, pur comparso nel luogo, dichiarava formalmente che intendeva astenersi dal partecipare alle operazioni e si allontanava prima che queste avessero inizio.



L'esperimento giudiziale quindi veniva assunto con le modalità che erano state stabilite e con l'intervento dunque della sola imputata che rifaceva, pertanto, ripetendoli per tre volte, i movimenti che affermava di avere eseguito il 2.07.2005: tali movimenti erano ogni volta filmati e cronometrati.

La successiva udienza celebrata in data 26.05.2009 era riservata all'esame dei due periti ai quali la Corte aveva conferito l'incarico di perizia collegiale in ambito medico legale e psicologico di cui si è già detto. I periti erano pertanto esaminati in contraddittorio con i consulenti tecnici nominati dai P.G. e dalla Difesa, nonché con le parti direttamente. Concluso l'esame, era infine dichiarata chiusa la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

I rappresentati della P.G. e i difensori procedevano quindi alla discussione finale che si protraeva durante le udienze celebrate nei giorni 22.09.2009, 13.10.2009, 20.10.2009 e 1°12.2009. Entrambe le parti inoltre depositavano delle memorie.

L'udienza del giorno 15.12.2009 veniva in seguito dedicata alle repliche. Nel corso della stessa udienza, peraltro, sull'accordo delle parti che dichiaravano di condividere la necessità di chiarire un unico aspetto problematico relativo al contenuto dei tabulati telefonici in atti, veniva assunta la deposizione del testimone *de scientia* Salvatore MARSOCCI che veniva pertanto sentito solo sulla circostanza che interessava appurare. Prima che il collegio si ritirasse l'imputata rendeva delle spontanee dichiarazioni circa il significato dei soliloqui che erano stati registrati sull'autovettura da lei condotta nei giorni 12 e 14 luglio 2005.

La Corte, dopo essersi ritirata per deliberare, a conclusione della camera di consiglio dava lettura del dispositivo che è in seguito trascritto. Espone ora i motivi che sorreggono la decisione che ha ritenuto di assumere.

### Motivi della decisione

#### 1. Le interpretazioni della morte di Matilda BORIN.

Appare necessario, per prima cosa, delineare i tratti fondamentali dell'episodio traumatico che ha causato la morte di Matilda BORIN.



A questo scopo è utile premettere che fino alle ore 14,30 circa del 2 luglio 2005, quando era stata messa a dormire nella camera da letto, la bambina stava bene: prima di assopirsi aveva mangiato normalmente, non aveva accusato nessun disturbo, non si era lamentata di nulla, aveva poi accettato senza protestare di essere adagiata sopra il letto e di riposare. Dunque il traumatismo che ha dato origine alle lesioni dalle quali poi è derivata la morte deve necessariamente essere collocato dopo le ore 14,30 e prima del momento in cui il CANGIALOSI richiamò all'improvviso l'attenzione di Elena ROMANI sul subitaneo malore che poco prima aveva fatto perdere i sensi alla piccola: prima del momento cioè che precedette, ma non immediatamente, la telefonata diretta al 118 che venne eseguita alle ore 16,41. Il fatto che ha procurato le lesioni mortali è quindi necessariamente posteriore alle ore 14,30 ed anteriore alle ore 16,40.

Ebbene, durante l'arco di tempo ora indicato, la vittima è sempre rimasta insieme con la madre e con il CANGIALOSI nell'alloggio posto al piano terreno della villetta nel quale nessuno avrebbe potuto introdursi di nascosto senza essere visto dalle persone che già vi si trovavano, perché lo avrebbero immancabilmente notato. Infatti l'imputata e il suo convivente, essendosi soffermati senza interruzione nel soggiorno nel quale si entrava direttamente dall'ingresso che si affacciava sul giardino e sulle scale, non avrebbero potuto fare a meno di osservare e di fermare chiunque avesse compiuto l'atto di entrare nella casa passando dall'unica porta dalla quale si poteva accedere all'interno; inoltre sarebbe stato impossibile penetrare nell'abitazione passando attraverso le finestre senza contemporaneamente danneggiare le sbarre e le zanzariere che le chiudevano ermeticamente, mentre queste invece sono state trovate intatte. Deve dunque essere esclusa in modo tassativo l'ipotesi che la condotta di un terzo abbia potuto interferire nel processo causale che si è concluso con la morte del soggetto passivo. L'episodio traumatico deve perciò essere necessariamente ricondotto all'azione di una delle tre persone che erano presenti nell'appartamento, tra queste comprendendo per completezza anche Matilda BORIN.

Si deve escludere tuttavia, ed altrettanto categoricamente, che le lesioni che hanno provocato il decesso siano state la conseguenza di un avvenimento accidentale,



non addebitabile all'azione volontaria degli adulti, ma piuttosto ad un movimento imprudente della stessa vittima. In particolare non sarebbe sensato immaginare che Matilda si sia procurata da sola, cadendo a terra oppure trascinandosi addosso un oggetto pesante, il gravissimo trauma al quale ha fatto seguito l'emorragia che è stata la causa ultima dell'evento letale: che è l'unica altra modalità di provocazione delle lesioni che si può astrattamente concepire, oltre a quella che sia stata invece colpita da una delle due persone che si trovavano insieme con lei nell'appartamento.

Soccorrono, al riguardo, le chiare risultanze dell'autopsia.

Dalla lettura della relazione del consulente tecnico medico legale che, su incarico del P.M., ha eseguito l'indagine autoptica, infatti, si ricava testualmente che, in regione dorsale, aveva potuto osservare *una lesione ecchimotico-escoriativa complessa, di forma irregolare, compresa in centimetri 8 x 6, a maggior asse trasversale. Il centro della lesione si trova a cm 53 dal piano plantare (img. 27). Nell'ambito di tale complessa lesione si riconoscono, grossolanamente, una parte centrale (A), dove la componente escoriativa appare maggiore, delle dimensioni di centimetri 2 x 2 circa; posteriormente a questa è un'ecchimosi grossolanamente rettangolare (B), interrotta da una banda a direzione verticale, mentre sopra e avanti vi è una sfumata ecchimosi a forma di semiluna con convessità verso l'alto (C)<sup>2</sup>. Ha inoltre osservato che sulla SIAS (s'intenda: sulla spina iliaca antero superiore) destra ecchimosi di colore violaceo, di forma ovulare, con diametri di circa cm 3 x 2, con margini sfumati (img. 9) e sulla SIAS (si legga dunque nuovamente: sulla spina iliaca antero superiore) sinistra ecchimosi ovulare con diametri di 2,5 x 1,5 circa (img. 10)<sup>3</sup>.*

Sulla base dei reperti desunti dall'accertamento eseguito il consulente tecnico, ha quindi tratto spunto da quanto aveva accertato per affermare di avere riscontrato, oltre alle gravissime lesioni viscerali, delle *lesioni elementari (ecchimosi ed escoriazioni)* tra le quali avevano particolare rilievo *la complessa lesione escoriata osservata in sede dorsale e le due ecchimosi, grossolanamente simmetriche, sulle spine iliache anteriori superiori.* Ha dunque rilevato che *la causa delle gravissime lesioni addominali è certamente da indicare in un violento trauma da corpo contundente a superficie di impatto limitata che ha avuto punto*

<sup>2</sup> Si veda la relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. TESTI, p. 3 - 4.

<sup>3</sup> Si veda la relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. TESTI, p. 4.



di applicazione in corrispondenza dell'ecchimosi escoriata in sede dorsale. Sulla scorta degli elementi analizzati ha concluso che *un complesso lesivo come quello osservato non è certamente usuale per un singolo e localizzato traumatismo da corpo contundente e richiede, per il suo verificarsi, che l'energia trasmessa al corpo agisca con meccanismo di schiacciamento e con marcata deformazione delle strutture muscolari e scheletriche. Ha perciò dedotto che tale schiacciamento ... richiede per il suo verificarsi a seguito di un trauma contusivo da corpo contundente, che il corpo (s'intenda: della vittima) sia appoggiato contro una superficie che ne limiti il movimento. In caso contrario, infatti, sarebbe verosimile pensare che l'energia trasmessa dal trauma sarebbe parzialmente smaltita nel proiettare ad una certa distanza il corpo della bambina<sup>4</sup>. Ha inoltre ritenuto di individuare il corpo contundente che ha prodotto la lesione mortale ipotizzando che si sia trattato propriamente di un piede che l'agente ha usato per colpire la persona offesa con un calcio<sup>5</sup>.*

I rilievi che sono stati esposti dal perito medico legale nominato in sede di incidente probatorio, dott. GHERARDI, non contraddicono le osservazioni ora riferite.


Infatti il perito ha ritenuto a sua volta che *un'unica azione lesiva possa avere lesionato il fegato, il rene destro e, in minor misura, il rene sinistro, ed essersi secondariamente riverberata anche sulla matassa intestinale. Il che collima con il riscontro, a livello dei tegumenti della medesima regione anatomica corrispondente del passaggio toracico-addominale postero-laterale destro, di un'area di traumatizzazione a carattere contusivo ed abrasivo, ben evidente nei fotogrammi ... del fascicolo fotografico allegato alla presenté<sup>6</sup>. Ha pertanto affermato nel corso dell'esame dibattimentale che: l'entità e la tipologia di queste lesioni quindi mi ha portato a ritenere che, sì, su questo distretto anatomico si è scaricata un'azione lesiva che è stata applicata nel distretto anatomico dove abbiamo descritto essere quest'area escoriativa, abrasiva di cui ho detto prima, ma questa forza lesiva a mio avviso non è stata di tipo impulsivo, cioè non è stata un'azione lesiva che ha avuto una durata diciamo estremamente contenuta; a mio avviso c'è stata una protrazione dell'azione lesiva sul distretto addominale tale da arrivare proprio alla soluzione di continuo del rene, quindi un meccanismo anche di schiacciamento. Schiacciamento che è avvenuto, è stato possibile, perché appunto la bambina, il corpo di questa bambina, si è*

---

<sup>4</sup> Si veda la relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. TESTI, p. 18 - 19.

<sup>5</sup> Si veda la relazione citata nella nota precedente, p. 20.

<sup>6</sup> Si veda la relazione peritale redatta dalla dott. GHERARDI, p. 36.






*trouato a contrasto con una superficie a lei antistante che le ha impedito quindi di essere sospinta, contro la quale è stata sospinta a sua volta, e questo impatto, questo contatto con questa superficie è dimostrato proprio dalle ecchimosi a livello delle spine iliache antero superiori che, come dicevo prima, sono i punti più sporgenti dell'addome, peraltro ripeto in posizione simmetrica<sup>7</sup>.*

Dalla concorde esposizione riportata nelle righe precedenti è dunque dato ricavare senza nessuna incertezza che il fatto lesivo che cagionò il trauma dal quale derivò poi la morte, a ben vedere, non può essere identificato in una percossa e nemmeno in un urto occasionale, ma più esattamente in una pressione, - esercitata sulla regione dorsale della persona offesa con forza assolutamente abnorme e per un intervallo di tempo non brevissimo, - da un corpo (molto verosimilmente da un piede) che le schiacciò l'addome contro una superficie compatta, probabilmente costituita da una struttura dell'arredamento che in quel momento era posta di fronte al soggetto passivo (non si vede infatti quale altra superficie avrebbe potuto trovarsi all'altezza del bacino e dell'addome della bambina in posizione tale da produrre le lesioni che sono state osservate dal medico legale). In altre parole, il dorso venne compresso da tergo con veemenza tale da spingere il corpo e in particolare il bacino e la parte superiore dell'addome contro un oggetto dell'arredamento composto con materiale coeso e resistente che la vittima aveva davanti a sé, sì da produrre, per effetto dello schiacciamento, la vasta lesione ecchimoto-escoriativa di forma irregolare che in sede di autopsia venne osservata nella regione dorsale e contemporaneamente le due ecchimosi che furono invece rilevate in corrispondenza delle spine iliache antero-superiori.

Il meccanismo traumatico che procurò le lesioni esterne prima descritte e le lesioni viscerali che a loro volta provocarono l'emorragia mortale non può dunque essere individuato in una casuale caduta a terra della bambina e nemmeno nella fortuita precipitazione dall'alto di un oggetto pesante che la attinse alla regione dorsale. La considerazione è pertanto sufficiente per escludere con certezza l'ipotesi, prospettata nelle righe precedenti, di un accadimento meramente accidentale, provocato da un qualunque movimento scoordinato ed imprudente

---

<sup>7</sup> Si veda il verbale di trascrizione dell'udienza in data 15.03.2007, p. 73 -74.




compiuto inconsultamente dalla vittima, la quale, peraltro, non consta che si sia mai mossa dal letto prima del momento in cui richiamò l'attenzione della madre che, del resto, per quanto la riguarda disse di averla trovata ancora nello stesso punto del letto in cui era stata messa a dormire. Se l'episodio che ha causato il trauma fosse accaduto in uno dei modi che vengono qui ipotizzati per completezza di analisi, le ecchimosi che sono state rilevate, per il vero, non avrebbero assunto le dimensioni, la natura e la forma che sono state riferite, poiché questi dati depongono con chiarezza per uno schiacciamento attuato in corrispondenza della regione lombare per un lasso di tempo non inferiore ad alcuni secondi, e non certo per un fenomeno improvviso e rapidissimo di carattere essenzialmente percussivo quale avrebbe dovuto essere causato da uno degli altri eventi presi in considerazione.

Deve, pertanto, essere definitivamente esclusa qualunque spiegazione che faccia capo ad un avvenimento accidentale, addebitabile alla persona offesa o anche alla condotta colposa dei soggetti che erano rimasti con lei, come si dimostrerà tra breve.

Posto che le ipotesi testé analizzate devono essere scartate, allora non resta che prendere atto che rimangono soltanto due scenari alla luce dei quali l'episodio che ha cagionato la morte di Matilda BORIN può trovare una spiegazione ragionevole: ossia costei può, in alternativa, essere stata colpita con atto volontario e cosciente compiuto esclusivamente da una tra le due sole persone che si erano trattenute nell'appartamento insieme con lei durante l'intervallo di tempo in cui si è inserito il fatto lesivo. Al di fuori di quelle ora precisate, non è possibile avanzare nessun'altra spiegazione plausibile dell'accaduto.

È quindi ineluttabile ammettere che la bambina è stata necessariamente vittima dell'azione lesiva che venne messa in atto da uno degli unici due soggetti che erano rimasti con lei all'interno della casa, - cioè dalla madre oppure dal CANGIALOSI, - e che tale azione si tradusse in una forte pressione che provocò, per un lasso di tempo che si protrasse durante alcuni secondi, lo schiacciamento del suo esile corpo contro una superficie che oppose resistenza. Ma è anche coerente con quanto constatato dedurre in modo inoppugnabile dalla natura e




dalla posizione delle ecchimosi rilevate dai medici legali che, chiunque sia stato l'autore del comportamento materiale che determinò il trauma dal quale fu provocata la morte, evidentemente lo pose in atto per una scelta volontaria e consapevole, non certo perché si era indotto inavvertitamente a compiere un movimento accidentale, scevro dell'apporto della volontà e della coscienza.

Infatti, se ci si interroga in ordine alla direzione teleologica del gesto dal quale furono prodotte le ecchimosi riscontrate in sede di autopsia e soprattutto se lo si pone in relazione ragionata con la situazione delle cose e delle persone in cui esso fu compiuto, non si può fare a meno di convenire che l'agente non può avere schiacciato senza volerlo, per sconosciuta imprevidenza o per incontrollata impulsività, l'addome della bambina contro l'ostacolo che le si parava davanti; e ciò per la semplice ragione che lo schiacciamento non fu un atto istantaneo subito interrotto, ma si protrasse per alcuni secondi.

Non si può quindi evitare di concludere che quello compiuto dall'agente fu senza dubbio un atto consapevolmente diretto a conseguire uno scopo. E si deve anche ammettere, ove si rifletta con attenzione alla finalità rivelata dal comportamento materiale che bisogna ricostruire, che lo scopo che venne perseguito dal soggetto attivo non può che essere stato di tenere fermo il corpo della piccola per impedirle di portare a termine il movimento che aveva solo iniziato per la durata del breve, ma non brevissimo, intervallo di tempo durante il quale lo sottopose alla pressione esercitata con il piede che faceva forza contro la regione lombare.

Non sarebbe per contro sensato pensare che l'adulto che realizzò l'atto lesivo abbia potuto comprimere da tergo l'addome di Matilda contro la struttura compatta e resistente che le stava di fronte per una mera sbadataggine che gli impedì addirittura di avvedersi del danno che stava procurando o per un automatismo nervoso insufficientemente controllato.

Se si tiene presente che la vittima, nel momento in cui venne colpita, stava sicuramente cercando di eseguire a sua volta un movimento di traslazione che l'aveva portata a rivolgere la parte anteriore del corpo verso uno dei mobili che componevano l'arredo dell'abitazione ed aveva quindi assunto una posizione precaria ed instabile, volgendo la schiena a colui che stava per nuocerle, è allora



possibile comprendere che il soggetto che pose in atto il gesto prima riferito voleva, con quel mezzo, ottenere il risultato di immobilizzarla temporaneamente, senza curarsi di denotare nello stesso tempo una palese indifferenza per l'incolumità fisica della persona alla quale era preordinato l'atto, poiché la trattava sprezzantemente come se fosse un animaletto riottoso, non una bambina di delicata e fragile costituzione. Se si considera ancora che non sono state notate delle importanti lesioni in corrispondenza del volto della persona offesa tranne la lieve ecchimosi riscontrata in corrispondenza della bozza frontale sinistra della quale si discorrerà in seguito, si potrà da ciò arguire che la superficie compatta che era posta all'altezza del bacino e che, opponendo resistenza allo schiacciamento, determinò le ecchimosi che l'autopsia permise di osservare in corrispondenza del dorso e delle spine iliache antero-superiori non si protendeva anche all'altezza del viso, perché in caso contrario anche questo distretto anatomico avrebbe patito delle lesioni altrettanto vistose di quelle addominali.

Si deve allora desumere, in piena concordanza con i dati finora passati in rassegna, che la piccola vittima stava accingendosi a scendere da uno spazio piano, - e a questo proposito non si può fare a meno di pensare al divano o al letto, poiché nell'appartamento non vi erano altri arredi provvisti di superfici piane sui quali potesse essere stata posata e dai quali potesse cercare di scendere, - e che l'agente, per proibirle di portare a termine il tentativo di abbandonare la posizione che occupava, e forse di allontanarsi subito dopo sfuggendo alla sua sorveglianza, ritenne che costituisse un espediente accettabile quello di immobilizzarla puntando con vigore uno dei piedi o una mano (più verosimilmente un piede) contro la regione dorsale di Matilda in modo da impedirle di continuare il movimento che aveva iniziato a compiere: così facendo tuttavia, a causa dell'incongruo spiegamento di forza fisica che credé opportuno usare nell'occasione, le schiacciò da tergo la parte superiore dell'addome contro la sponda del letto o contro quella del divano e le procurò le lesioni a cui poi conseguì l'evento letale. Non è fuori luogo annotare a questo riguardo che è tipico dei bambini che hanno appreso da poco a camminare scendere da qualunque posizione un poco distante da terra volgendo, appunto, l'addome e la parte




anteriore del tronco verso la superficie elevata che intendono lasciare e mantenendo nello stesso tempo un punto di appoggio con le mani su tale superficie; e ciò perché non hanno ancora perso del tutto la tendenza istintiva a muoversi carponi, gattonando.

Si trattò, dunque, di un gesto compiuto volontariamente.

Infatti deve essere riferito al proposito, consapevolmente ed intenzionalmente perseguito dall'agente, - ancorché con modalità che devono essere giudicate decisamente anomale se l'atto compiuto viene messo in relazione con le particolari circostanze di persona e di luogo, - di ottenere che la bambina contro la quale era rivolto non abbandonasse la collocazione in cui era stata sistemata e nella quale voleva forzatamente che rimanesse. Non fu, insomma, un gesto che, per distrazione o per avventatezza, sfuggì al soggetto che lo compì, al quale perciò si possa attribuire la natura di un atto istintivo che per mera noncuranza sorprese la sua capacità di autocontrollo, ma al contrario rappresentò l'esito di una scelta che venne deliberata con cosciente partecipazione della volontà, sia pure senza che fosse guidata dall'intenzione di procurare un *vulnus* mortale, ma solo di trattare rudemente, di fermare e di intimidire il soggetto che l'autore del gesto intendeva immobilizzare.

Riassumendo quanto esposto, le lesioni patite dalla vittima furono l'effetto aberrante e perverso, ma non previsto e non voluto, di un'azione che, nondimeno, fu posta in essere con consapevole volontà da una delle altre due persone che si erano trattenute nell'appartamento insieme con lei. Inoltre bisogna soggiungere che il gesto dal quale l'incolumità di Matilda BORIN venne offesa fu ispirato dal palese intento di impedirle di lasciare la posizione nella quale era stata collocata: vale a dire di impedirle di allontanarsi dal letto matrimoniale nel quale era stata messa a dormire oppure di spostarsi dal piano del divano sul quale era stata, qualche tempo dopo, messa a sedere. Non residuano, infatti, altre spiegazioni possibili.

Pertanto è necessario ammettere che l'azione che cagionò, infine, l'emorragia mortale non può non iscriversi in una delle due seguenti ricostruzioni congetturali: fu compiuta dall'attuale imputata nel tempo in cui, risvegliata dalle



invocazioni della figlia che pensava fosse ancora addormentata, si era portata dal soggiorno fino alla camera da letto per constatare per quale motivo veniva chiamata, e dunque durante l'intervallo cronologico in cui era rimasta sola con lei in quella stanza, mentre il suo convivente dormiva ancora disteso sul divano; oppure venne invece realizzata dal CANGIALOSI nel tempo, successivo di qualche minuto al precedente, in cui l'imputata si era momentaneamente trasferita all'esterno della casa per andare a stendere il cuscino che aveva lavato mentre il suo compagno, invitato a proiettare il cartone animato dei *Tre porcellini* alla piccola, dopo averla messa a sedere sopra il divano si accingeva ad avviare il filmato mediante il telecomando e dirigeva lo sguardo verso lo schermo, non senza cercare di tenere sotto costante controllo la giovane creatura che gli era stata affidata.

Nel primo caso bisogna supporre che Elena ROMANI abbia cercato di bloccare il corpo della bambina mantenendole con forza il piede premuto contro la schiena per contrastare il movimento con cui si apprestava a scendere dal letto e che abbia agito in tal modo nella speranza di continuare, senza più essere disturbata, il riposo pomeridiano interrotto dai richiami della figlia e di non essere distolta dalla cura prioritaria della relazione con il convivente; nel secondo caso è necessario ipotizzare che il CANGIALOSI abbia schiacciato l'addome della piccola contro la sponda del divano mentre calcava con forza il piede contro il suo dorso, perseguendo così l'intento di proibirle di allontanarsi e di raggiungere la madre all'esterno della casa; ed è necessario supporre che, in questo secondo caso, può essersi determinato ad agire con le brutali modalità appena descritte al fine di evitare che la compagna prendesse subitaneamente coscienza di un'altra tangibile manifestazione della sua incapacità di coltivare dei rapporti sereni ed amichevoli con la figlia della quale, secondo il programma che avevano concordato insieme, avrebbe dovuto prendersi cura e che invece dimostrava di rifiutare appena possibile la sua presenza.

Quelle ora riepilogate nei tratti essenziali sono le due uniche interpretazioni accettabili dell'accaduto. Occorre pertanto stabilire quale tra esse è compatibile



con gli elementi di prova accertati e quale invece è confutata da questi stessi elementi.

## **2. Gli argomenti invocati dall'Accusa a carico dell'imputata.**

La sentenza appellata valuta con minuziosa diligenza, prendendole in esame separatamente, le argomentazioni alle quali il P.M. ha fatto ricorso nel giudizio di primo grado nel tentativo di dimostrare che l'atto dal quale sono scaturite le conseguenze letali deve essere attribuito all'imputata, non al CANGIALOSI. Si tratta di un lungo elenco che questa Corte deve a sua volta prendere analiticamente in considerazione, non senza ricordare che, peraltro, non sarebbe saggio vagliare la fondatezza dei singoli argomenti invocati dai rappresentanti dell'ufficio della Procura Generale senza curarsi di tenere conto che, in ogni caso, devono concorrere nell'insieme ad una ricostruzione complessiva dell'episodio cruciale che non si può discostare da una delle due versioni alternative che sono state prima definite nelle linee essenziali.

Occorre, infatti, ribadire che qualunque ricostruzione deve obbligatoriamente accordarsi con la tesi che uno dei due adulti presenti nell'appartamento, cioè o la ROMANI o il suo compagno, e non altri, agendo sotto la spinta di un sentimento di vivace insofferenza suscitato dalle ripetute situazioni di imbarazzo create dalla bambina, abbia creduto di reprimere con l'uso della forza, ma usando una forza assolutamente sproporzionata, una delle assillanti manifestazioni di irrequietezza con cui questa minacciava di intralciare la tranquilla prosecuzione del rapporto tra i due conviventi. A tal riguardo è, dunque, indispensabile ritenere dimostrata la premessa che il soggetto che ha compiuto il gesto dal quale sono derivate le lesioni mortali non era animato dall'intento di attentare alla vita della persona offesa, ma voleva soltanto soffocare, mediante un comportamento guidato dal proponimento di sottomettere la piccola vittima ad una dura coercizione, la sua fastidiosa interferenza nel tranquillo svolgimento della relazione tra la madre e il CANGIALOSI. Pertanto, se è vero che non intendeva offendere gravemente l'integrità fisica del soggetto passivo, bensì infliggergli soltanto una severa lezione dettata dal proposito di domarne l'irrequietezza con un'esemplare ricorso alla coazione fisica e se il risultato è andato oltre l'intenzione, - come del resto

conviene anche il capo di imputazione che contesta alla ROMANI, appunto, il reato di omicidio preterintenzionale, non quello di omicidio volontario, - alcuni tra gli argomenti addotti dalla Pubblica Accusa al fine di prováre la responsabilità dell'imputata, a rigore, non possono ritenersi pertinenti perché tendono ad accreditare una versione differente.

Infatti l'Accusa si è mostrata incline a presumere, - nell'esaminare l'ipotesi che la prevenuta sia l'unica persona responsabile della morte della figlia e che abbia realizzato l'atto lesivo nel tempo in cui il CANGIALOSI era ancora addormentato sul divano del soggiorno, - che fin dall'inizio costei abbia operato scegliendo con calcolata freddezza degli strumenti atti ad offendere. Ha rivelato perciò di ignorare che invece, sia che l'autore dell'atto incriminato debba essere identificato nella ROMANI, sia che debba invece essere individuato nel suo convivente, si può tuttavia escludere con certezza che volesse offenderne gravemente l'integrità fisica, anziché assoggettarla soltanto ad un'esemplare coazione, sia pure perseguendo questa finalità con una condotta improntata a violenza che tradiva una malcelata tendenza al sadismo e comunque all'uso indiscriminato della forza.

Inoltre la stessa Accusa non ha nascosto di essere orientata a pensare che sia probabile che, subito dopo avere realizzato il gesto che aveva causato le lesioni effettuato all'insegna di una violenza impulsiva, l'imputata si sia immediatamente industriata per nascondere le tracce del grave reato appena consumato. Perciò ha supposto che costei abbia valutato in quel preciso momento, sempre naturalmente che si ammetta che sia stata lei a colpire la figlia, che con ogni probabilità poteva giovarle cercare di allontanare da sé i sospetti per il delitto che aveva appena commesso disperdendone le tracce. Non ha, dunque, tenuto conto dell'obiezione che non aveva un motivo plausibile di prevedere con perspicace preveggenza le conseguenze di rilevanza penale che stavano per discendere dall'atto che è accusata di avere compiuto e di comprendere quindi fin da subito che aveva un rilevante interesse ad occultare i segni lasciati dall'azione lesiva e l'eventuale strumento contundente che avesse usato.





La considerazione critica delle argomentazioni con l'ausilio delle quali l'ufficio del P.M. ha inteso corroborare il proprio assunto accusatorio non può, dunque, evitare di sottolineare che non possono essere coltivate delle tesi in fatto che, se fossero accolte, si porrebbero in contrasto con il carattere preterintenzionale dell'azione lesiva, dal momento che questo carattere deve, per contro, essere ritenuto certo alla stregua della ricostruzione del fatto che è stata prima delineata.

È anche necessario ricordare che, posto che l'Accusa intende legittimamente fornire la prova che la persona che ha causato l'evento letale deve essere identificata nell'imputata, in nessun caso può tuttavia omettere di considerare che costei, ammesso che abbia agito nel modo che viene ipotizzato, comunque si è evidentemente trovata ad agire in un contesto di fatto che era destinato a confermarla, almeno nei primi minuti successivi al compimento dell'atto, nella soggettiva convinzione che l'integrità personale della figlia non avesse patito nessuna seria offesa per effetto della schiacciamento dell'addome al quale si suppone che l'abbia sottoposta. In altre parole, la valutazione della vicenda non può prescindere dai connotati dell'atto lesivo che sono state chiariti attraverso le considerazioni prima svolte: perciò anzitutto dalla certezza che comunque l'agente intendeva solo impedire alla bambina di muoversi dalla posizione in cui era stata collocata, nella quale voleva che restasse, senza rappresentarsi con chiarezza l'eventualità di procurarle delle serie lesioni, tanto meno di ucciderla; inoltre dalla considerazione che, se è vero, come si ricava dalle concordi dichiarazioni della prevenuta e dello stesso CANGIALOSI, che poco dopo avere raggiunto la figlia nella camera da letto, la ROMANI si era impegnata per lavarle il viso dal vomito e per pulire gli indumenti che aveva sporcato anziché adoperarsi per soccorrerla, non si può allora fare a meno di desumere che fosse soggettivamente convinta che non avesse patito alcun serio danno all'integrità fisica: altrimenti si sarebbe prodigata per curarla, come in effetti si è prodigata in seguito, quando constatò che Matilda aveva perso i sensi.

Delineati dunque i criteri fondamentali alla stregua dei quali bisogna giudicare le argomentazioni con le quali la Pubblica Accusa intende supportare l'affermazione di colpevolezza dell'imputata, è utile premetterne in sintesi l'elenco prima di




41

prenderle separatamente in considerazione. Possono dunque essere ricapitolate nel riassunto che è qui di seguito esposto.

1) In primo luogo i rappresentanti della Procura Generale hanno sostenuto in grado di appello che la vittima è stata colpita dall'imputata con il piede destro, calzando, nel mentre compiva quell'atto, una delle due scarpe di colore rosa che sono state rinvenute e sequestrate il 12 luglio 2005 a Legnano, nell'autorimessa della sua abitazione. Hanno infatti attribuito importanza determinante, e comunque significativa, all'identità morfologica e dimensionale dell'intarsio inserito nella tomaia rispetto ad una parte del disegno dell'ecchimosi escoriata che il perito settore ha osservato in corrispondenza della regione dorsale della persona offesa. Hanno perciò chiesto di disporre perizia intesa a riprodurre figuratamente gli effetti di una percossa inferta con la scarpa mediante l'utilizzazione di tecniche virtuali di simulazione.

2) In secondo luogo la Pubblica Accusa ha argomentato che la riflessione sopra il lasso di tempo che è intercorso tra l'azione lesiva e il decesso della bambina indica che è stata la ROMANI a colpirla, non il suo compagno. Infatti ha teorizzato che tra il momento in cui Matilda era rimasta sola nella casa insieme con il CANGIALOSI, perché la madre nel frattempo era uscita per stendere il cuscino, e quello in cui la sua morte è stata successivamente accertata dai medici è trascorso un intervallo cronologico troppo breve per ammettere che le lesioni riportate dalla vittima siano state provocate dall'uomo mentre si tratteneva con lei in assenza dell'imputata e che ad esse abbia poi potuto conseguire la morte con rapidità tale da essere compatibile con i dati clinici rilevati: sicché, ragionando per esclusione, ha dedotto che l'azione lesiva non può che essere stata compiuta dalla prevenuta durante la fase, anteriore di alcuni minuti, in cui si era soffermata con la figlia nella camera da letto.


3) Inoltre l'Accusa ha ritenuto che la tesi della colpevolezza della prevenuta trovi conferma nelle dichiarazioni del CANGIALOSI, laddove costui ha riferito di avere notato, nel momento in cui, dopo essersi risvegliato, aveva raggiunto la convivente e la bambina nel bagno, che quest'ultima aveva le labbra molto pallide. Ha infatti creduto di desumere dal riferito pallore delle labbra (sintomo questo



che soltanto il CANGIALOSI ha asserito di avere rilevato, mentre l'imputata lo ha contestato) che fosse una spia che denunciava che in quel momento la persona offesa aveva già subito il trauma dal quale sarebbe stata successivamente provocata la morte per emorragia.

4) Coltivando lo stesso ordine di considerazioni, la versione che addebita alla madre di avere commesso l'atto di violenza dal quale sono derivate le lesioni e il successivo esito letale ha sostenuto che le condizioni nel complesso discrete che Matilda aveva palesato quando si era soffermata nel bagno ed anche quando era stata portata in un primo tempo in cucina e poi nel soggiorno erano tuttavia compatibili, nonostante non manifestasse nessun segno apparente di malessere, tranne il pallore delle labbra, con l'ipotesi che in quel momento avesse già patito il grave traumatismo. Ha evocato pertanto, per illustrare l'interpretazione delle sue condizioni che ha inteso proporre, l'eventualità che fosse insorta la particolare reazione ad uno shock che la nosografia medico-psichiatrica denomina *stupore dissociativo* a causa della quale suppone che la vittima avesse dimostrato, proprio per questo motivo, una momentanea insensibilità al dolore, pur avendo già subito il trauma.

5) Sempre nell'intento di leggere la condotta dell'imputata in chiave colpevolistica, l'argomentazione che viene qui riepilogata intende ascriverle di avere fatto dei tentativi di occultare la regione anatomica che era stata attinta dall'azione lesiva agli sguardi delle persone che erano presenti nell'appartamento, perché ritiene che fosse consapevole che, se le avesse lasciata scoperta la schiena, avrebbero notato qualche traccia della percossa. Attribuisce pertanto rilievo alle dichiarazioni del CANGIALOSI circa l'aver la ROMANI, fin da subito, rivestito la bambina con una canottiera che nascondeva alla vista il punto della regione dorsale in cui l'autopsia avrebbe rilevato l'ecchimosi escoriata; all'osservazione che, nel mostrare al dott. BECCARIA, dopo il decesso, che il corpo aveva accusato una perdita di feci, le aveva alzato le gambe senza tuttavia scoprire la schiena; alla considerazione che aveva poi assentito senza esitazione alla proposta della famiglia BORIN di fare cremare il cadavere.



43

6) Inoltre l'Accusa ha creduto coerente decodificare in senso favorevole al proprio assunto alcuni brani dei soliloqui che erano stati registrati in sede di intercettazione ambientale eseguita sull'autovettura dell'imputata nei giorni 12 e 14 luglio 2005, per la verità quasi totalmente incomprensibili. Ha pertanto reputato che, nonostante la scarsissima qualità della registrazione, alcune tra le parole pronunciate dalla prevenuta potessero essere ugualmente decifrate ed intese in modo da conferire a queste il significato complessivo di una spontanea ed indiretta, per quanto solo frammentaria, confessione stragiudiziale, attuata dialogando con la bambina come se fosse ancora in vita. Ha creduto, in particolare, di svelarne il senso in parte incompiuto intendendo, o piuttosto immaginando, che avesse detto, tra l'altro: ... *non posso pagare per una cosa che non volevo fare; ... e la mamma ti ha fatto male; ... sono stata io ... amore, ti ho dato le botte*; infine ... *e dirò: son tanto pentita*. Si sarebbe perciò trattato di una sostanziale confessione che le era sfuggita nel corso dell'irreale dialogo con la figlia morta.

7) Una ricorrente argomentazione della quale l'ufficio del P.M. ha fatto larga applicazione, sia nell'atto di appello, sia nel corso del giudizio di secondo grado, è inoltre consistita nel riferire alcuni comportamenti tenuti dall'imputata ad un intento chiaramente difensivo che presume sia stato dettato dal proposito di allontanare le indagini dalla sua persona, sì da denotare in modo indiretto che già nell'immediatezza era cosciente che poteva essere sospettata di avere contribuito alla produzione dell'evento e che, in ogni caso, non era particolarmente addolorata come era invece ovvio che accadesse.

L'Accusa ha sostenuto, ad esempio, che la prevenuta si era comportata con eccessivo sangue freddo già nel momento immediatamente successivo a quello in cui aveva appreso della morte di Matilda, tenendo da subito un atteggiamento quasi intonato ad indifferenza ed astenendosi comunque dal mostrare una pena esasperata per il lutto, come invece sarebbe stato normale per una madre che aveva appena perso la figlia. Ha anche affermato che è possibile fornire un'interpretazione accusatoria del comportamento che aveva tenuto nel corso del viaggio compiuto in auto con il CANGIALOSI l'11.07.2005, subito dopo che il P.M. le aveva rivelato che il decesso della bambina aveva avuto un'origine



44

traumatica e le aveva preannunciato che sarebbe iniziato un procedimento penale per identificare coloro che avevano provocato le lesioni mortali. Infatti nell'occasione, anziché accusare apertamente il suo compagno di viaggio di essere l'autore del delitto e anziché rivolgergli comunque delle domande assillanti per indurlo a dare conto della sua condotta e a discolarsi, come reputa logico che facesse se fosse stata estranea al delitto, si era mostrata propensa a discorrere con pacatezza e senza manifestare nessuna forma di rancore, e nemmeno dei sospetti, nei confronti dell'interlocutore.

8) Il P.M. ha posto, infine, in rilievo alcune modificazioni che, a suo avviso, l'imputata ha via via apportato alle precedenti dichiarazioni per evincere che ha tenuto nel processo un comportamento non lineare e comunque incostante e contraddittorio.

Così riassunti i temi che devono essere valutati, occorre dunque procedere a questo punto ad una valutazione distinta delle argomentazioni che sono state riepilogate, volta a verificare la portata dimostrativa di ciascuna di esse.

Non sarebbe tuttavia prudente dimenticare che l'indagine è costretta a muoversi entro i confini obbligati offerti dalle due ricostruzioni alternative prima tratteggiate che impongono di ritenere che il delitto è stato necessariamente commesso dall'attuale imputata oppure dal suo convivente, senza che sia possibile una terza soluzione: *tertium* in questo caso *non datur*.

Discende allora da quanto premesso che ogni elemento di giudizio suscettibile di confortare una delle due interpretazioni possibili esclude nello stesso tempo che possa essere accolta la versione opposta a quella esaminata, mentre, per converso, ogni elemento adatto a confutarla conferma di riflesso l'attendibilità della versione contraria. Pertanto, è conseguente ritenere che qualunque argomento invocato per dimostrare la responsabilità della ROMANI, se fosse accolto, ridonderebbe di riflesso in prova dell'estraneità del CANGIALOSI al fatto, mentre, viceversa, ogni prova che scagionasse l'imputata sarebbe idonea a costituire un elemento adatto a dimostrare indirettamente la responsabilità di quest'ultimo.

 45

Le due posizioni devono dunque essere costantemente raffrontate, a nulla rilevando sotto questo profilo che nei confronti del CANGIALOSI sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 425 c.p.p., perché la necessità di vagliare la consistenza delle prove a carico della prevenuta comporta inevitabilmente un corrispondente riesame anche della versione, ad essa specularmente opposta ed intimamente collegata, fornita dal soggetto che è stato prosciolto dal G.U.P. con la sentenza ora citata.

## **2.1 L'ipotesi che Matilda BORIN sia stata colpita con una delle scarpe in sequestro.**

L'Accusa ha inteso, in primo luogo, trarre argomento dalle annotazioni scritte dal proprio consulente medico legale, essendo persuasa che si possa attribuire un particolare interesse al passo in cui il consulente tecnico dott. TESTI ha segnalato una compatibilità formale tra una parte del disegno figurato che distingue l'ecchimosi escoriata rilevata nella regione dorsale della vittima e un inserto di plastica che è cucito nella tomaia delle scarpe di colore rosa, di proprietà dell'imputata, sequestrate nella sua abitazione di Legnano. Ha inteso corroborare poi la valutazione espressa dal menzionato consulente tecnico con quella del perito nominato dall'ufficio, mar. GENNARI, facendo riferimento ai passi della relazione scritta in cui costui ha dichiarato a sua volta che la forma a semicerchio dell'intarsio trova riscontro nell'analoga forma a semicerchio dell'ecchimosi. Non si è scoraggiata nemmeno di fronte alle perplessità che tuttavia lo stesso perito ha manifestato sulla reale possibilità che un urto che avesse schiacciato con forza la superficie della scarpa contro il corpo della bambina nella parte in cui è posto l'intarsio fosse stato in grado di causare un'ecchimosi escoriata contraddistinta dalla forma e dalle caratteristiche osservate sul cadavere. Ha comunque dedotto dall'osservazione iniziale che segnala la parziale compatibilità della forma della calzatura con quella dell'ecchimosi che, ad avviso dei requirenti, sarebbe perciò interessante dare ingresso ad una simulazione su manichino diretta a stabilire se, colpendo un dorso umano con una delle scarpe in sequestro usata come mezzo contundente, possano essere prodotte delle lesioni assimilabili a quelle che sono state osservate sul cadavere della bambina. I rappresentanti della P.G. hanno

 46


pertanto formulato un'istanza in tal senso che, peraltro, non è stata accolta dalla Corte. L'hanno tuttavia rinnovata anche nella memoria che hanno depositato al termine della discussione finale.

L'assunto di fondo sul quale riposa la tesi che viene sostenuta dall'ufficio della Pubblica Accusa è, dunque, che la parziale compatibilità del profilo dell'intarsio con la forma dell'ecchimosi prima descritta è idonea a costituire una prova di reità a carico dell'imputata, giacché suggerisce che costei può avere cagionato le lesioni mortali calcando la schiena della bambina con un piede che calzava una delle scarpe in sequestro: e ciò precisamente nel lasso di tempo in cui l'aveva raggiunta nella camera da letto, dopo avere lasciato il CANGIALOSI ancora addormentato disteso sopra il divano del soggiorno.

Si tratta tuttavia di un'ipotesi che, se fosse recepita, aprirebbe la strada al misconoscimento di oggettive risultanze di prova che sono invece garantite da indubbia evidenza e finirebbe pertanto con il nuocere in misura apprezzabile all'obiettivo accertamento della verità.

Ad essa infatti si oppongono, anzitutto, le precise riserve formulate dal perito medico legale, dott. Mirella GHERARDI di cui sarebbe avventato non tenere conto.

Il perito GHERARDI, nominato in sede di incidente probatorio, ha infatti obiettato, svolgendo un'osservazione persuasiva, che, se si eccettua la corrispondenza meramente formale dell'intarsio con una porzione dell'ecchimosi, non è possibile rinvenire nessun'altra componente della lesione che si attagli alle restanti componenti della scarpa, sebbene questa sia caratterizzata da elementi dotati di ben maggiore capacità lesiva dell'inserito, giacché occorre in particolare pensare a questo proposito al tacco e alla punta. Ha, inoltre, osservato che la caratteristica della tomaia è di essere collocata in una parte della calzatura che è rientrante rispetto alla punta ed al tacco. Ha soggiunto che questi ultimi componenti pertanto, sporgendo rispetto alla tomaia, avrebbero dovuto lasciare all'interno dell'ecchimosi delle tracce non meno visibili di quella parte di essa che riproduce il profilo del settore incavato in cui è cucito l'inserito che ha richiamato l'attenzione degli inquirenti. Infatti, il punto della calzatura nel quale è inserito

 47

l'intarsio a forma di mezzaluna non soltanto non è in rilievo rispetto alle altre parti, ma, all'opposto, si presenta leggermente infossato; perciò il contatto contro il corpo della vittima che, in ipotesi, fosse avvenuto in corrispondenza dell'intarsio non potrebbe *avere prodotto un effetto contusivo/compressivo/abrasivo che si sia tradotto, di fatto e nell'immagine, in positivo, con effetti lesivi estesi a tutta l'area inscritta, mentre, a questa stregua, avrebbe dovuto dare questi effetti in negativo, cioè sui margini dell'area e non al suo interno*<sup>8</sup>.


Lo stesso perito quindi ha concluso che, mentre non è possibile escludere che la calzatura in sequestro possa essere in qualche modo entrata nella scena lesiva (ma, bisogna commentare, svolgendo una funzione che in tal caso non sarebbe quella che l'Accusa ritiene di ricavare laddove attribuisce un rilievo preminente al profilo del disegno dell'intarsio in questione), per altro verso l'evenienza esaminata non è suscettibile di validazione medico legale.

Se si traduce l'affermazione in un linguaggio meno cauto e più esplicito, è dunque convincimento del medico legale che l'ipotizzata azione lesiva che fosse stata compiuta comprimendo la scarpa sequestrata contro il dorso della persona offesa avrebbe causato un'ecchimosi di forma e di natura sensibilmente diverse da quella che è stata osservata. Ciò equivale a dire che, se l'eventualità presa in considerazione si fosse verificata, il disegno dell'intarsio avrebbe dovuto lasciare un segno riconoscibile in negativo: ossia avrebbe comunque dovuto stampare un'impronta che avrebbe posseduto una minore evidenza all'interno della figura complessiva dell'ecchimosi, mentre le parti aggettanti della calzatura avrebbero invece dovuto lasciare delle tracce più marcate: tracce che, al contrario, sono assenti.

L'ipotesi analizzata non trova quindi un adeguato riscontro nei dati di ordine medico legale e questa sola osservazione critica già basterebbe perché la tesi analizzata venga respinta. Più esattamente gli elementi di giudizio evidenziati dal punto di vista medico legale non consentono di dare una risposta soddisfacente all'obiezione che l'utilizzazione della scarpa quale corpo contundente non avrebbe mancato di produrre un'ecchimosi che sarebbe stata caratterizzata da una

---

<sup>8</sup> Si veda la relazione di perizia redatta dalla dott. GHERARDI, p. 39.





morfologia complessiva sensibilmente differente da quella che è stata rilevata e fotografata in occasione dell'autopsia.

Oltre a quella appena richiamata, è tuttavia necessario esporre delle altre obiezioni, di portata, se possibile, ancora più risolutiva, che inducono a rifiutare in modo perentorio la congettura che le lesioni patite da Matilda BORIN siano state provocate da un calcio o da una compressione applicati mediante una delle due calzature in sequestro in corrispondenza della regione lombare della vittima.

È infatti necessario ricordare, come si è già avuto modo di chiarire, che l'azione che provocò le gravissime lesioni viscerali e la conseguente emorragia in cui va ravvisata la causa ultima della morte fu dettata dall'intento di bloccare con repentina brutalità il movimento che era stato intrapreso dalla bambina, impedendole di scendere dal piano sul quale era stata depositata, - e precisamente dal piano del letto o del divano, - con il rozzo espediente di tenerla schiacciata mediante un oggetto o semplicemente mediante un arto, in tal caso con molta verosimiglianza un piede dello stesso agente, che era stato puntato con forza contro il dorso in modo da immobilizzarle l'addome contro la stessa struttura dalla quale si apprestava a scendere e da procurarle le lesioni in seguito riscontrate.

Se la premessa ora riepilogata è esatta, come pare, è pertanto ragionevole dedurre che l'azione lesiva consistette in un gesto improvviso e non programmato, suggerito in quel preciso momento dalla percezione subitanea dell'imprevisto movimento che era stato iniziato dal soggetto passivo. È dunque coerente con il quadro definito dalla natura subitanea ed inattesa dell'occasione che determinò l'autore della condotta incriminata a compiere l'atto dal quale sarebbero state cagionate le lesioni mortali ricavare che costui non poté disporre del tempo e della freddezza che sarebbero stati necessari per cercare di dotarsi dello strumento che reputava più opportuno per comprimere il dorso della bambina in modo da ottenere il risultato voluto, ma fu anzi costretto dalla situazione, certo in parte inattesa, in cui versava a ricorrere al mezzo che nella circostanza gli parve fosse quello che più facilmente e più speditamente avrebbe garantito il raggiungimento dello scopo di immobilizzarla. Ed è perciò evidente che il mezzo che, pressato dalla fretta, si determinò a scegliere non poté che essere, per ovvie ragioni di



concreta opportunità, una delle scarpe o uno degli zoccoli che in quel momento stava casualmente calzando, di modo che non trovò dunque un espediente diverso da quello che consistette nel calcare con forza il piede così calzato contro la regione lombare della persona offesa.

Giova ripetere ancora una volta, affinché l'analisi dell'ipotesi che occorre valutare possa essere completa e puntuale, che non era comunque intenzione dell'agente di procurare delle lesioni alla piccola Matilda, ma solo di tenerla immobilizzata, sia pure non disdegnando di ricorrere nei suoi confronti ad una spropositata applicazione di forza e di spietata durezza.

Pertanto, qualora si rifletta che l'esilissima costituzione fisica del soggetto contro il quale era diretta l'azione rendeva adatto al conseguimento dello scopo di impedirgli con la forza di muoversi l'uso di qualunque mezzo a tal fine prontamente disponibile, compresi le mani e i piedi nudi, non si potrà fare a meno di convenire che è assolutamente impensabile che, nel preciso contesto fattuale prima indicato, la ROMANI abbia potuto pensare di servirsi di una scarpa che, si noti, nel momento in cui si era alzata dal divano del soggiorno, peraltro, non aveva modo di trovare accanto a sé, né di calzare; e non si può d'altronde supporre arbitrariamente che fosse guidata dalla bizzarra presunzione che la scarpa, tra tutti gli strumenti astrattamente utilizzabili, fosse quello più idoneo (in tal caso non si comprenderebbe sotto quale profilo) a comprimere con violenza il dorso della figlia. È anzi incontrovertibile che non aveva nessun motivo di munirsi dello specifico oggetto al quale fa riferimento l'Accusa.

Infatti non soltanto per la sua struttura era inappropriato alla particolare funzione per la quale si pretende che lo volesse impiegare, ma, se lo avesse davvero usato al fine di comprimere con violenza la schiena della figlia, a causa della forma appuntita e del materiale compatto con il quale era composto, sarebbe anche stato palesemente destinato a produrre delle lesioni cutanee che, nella stessa ipotesi che si commenta, l'imputata non aveva intenzione di provocare.

L'ipotesi prospettata deve perciò essere giudicata intrinsecamente assurda e non può quindi non essere respinta.




50

È d'altronde indispensabile considerare che, nel momento in cui la ROMANI era stata svegliata dai richiami della bambina, era distesa e dormiva sul divano del soggiorno ed aveva, appunto per questo motivo, i piedi nudi. È del tutto ovvio quindi che, dovendo accorrere prontamente nella camera da letto dalla quale provenivano i richiami, abbia calzato in fretta gli zoccoli che aveva lasciato accanto al divano, cioè le sole calzature che in quel momento aveva vicino a sé. Sul punto non è possibile alcun dubbio: infatti anche il CANGIALOSI ha confermato di avere notato che la compagna indossava, quel pomeriggio, un paio di zoccoli di legno aperti con la fascia regolabile (del tipo dott. Scholl's), appartenuti alla defunta sua moglie. Non si vede quindi per quale arcano motivo avrebbe dovuto attardarsi per cercare nel trolley che aveva lasciato all'interno della camera da letto e per calzare, senza ragione apparente, le scarpe con il tacco alto delle quali si discorre (ed ammettendo, si noti, che le avesse portate con sé e riposte nel bagaglio, punto questo sul quale si dovrà ritornare), noncurante del fatto che fossero del tutto inadatte ad essere usate in una circostanza che richiedeva che si potesse muovere con velocità e con disinvoltura all'interno del ristretto spazio abitato formato dall'appartamento per raggiungere senza ritardo la stanza dalla quale provenivano le invocazioni della bambina.

È perciò assolutamente incoerente con la particolare situazione di luogo e di persona ipotizzare che abbia scelto di calzare proprio quelle scarpe: adatte, se mai, ad un'occasione in cui poteva ritenere opportuno indossare un abbigliamento tendenzialmente elegante, non ad una situazione squisitamente privata, confinata nell'ambiente domestico, che doveva invece farle privilegiare un tipo di calzatura pratico ed informale.


Quanto ora rilevato è sufficiente per escludere con certezza, sempre naturalmente che si ipotizzi che sia stata appunto Elena ROMANI a compiere l'azione che ha causato le già descritte lesioni mortali, che abbia potuto avvalersi, usandola come se fosse un corpo contundente, di una delle scarpe che le sono state sequestrate all'interno dell'autorimessa della casa di Legnano il successivo 12.07.2005.

L'ipotesi che bisogna esaminare si scontra, inoltre, con una distinta obiezione dalla quale viene ulteriormente confutata.



Occorre infatti sottolineare che l'imputata, nel tempo immediatamente successivo a quello in cui si era portata nella camera da letto, fu vista calzare gli zoccoli prima descritti: come già detto, lo ammette anche il CANGIALOSI. Pertanto, volendo conciliare questo dato con la congettura formulata dall'Accusa, è necessario ritenere che, dopo essersi precipitata nella camera nella quale veniva chiamata dalla figlia, abbia abbandonato celermente gli zoccoli con cui stava camminando per infilare le scarpe con il tacco a punta, avendole estratte dal trolley proprio in quel momento; che le abbia calzate quindi nella fase in cui si suppone che abbia schiacciato il dorso della bambina, e solo in quella fase; che le abbia sfilate subito dopo, per indossare di nuovo gli zoccoli. Non basta. Occorre anche immaginare che, dopo essersi tolte le scarpe, le abbia occultate dentro il trolley o altrove: evidentemente, in tal caso, perché era consapevole che aveva interesse a nascondere una prova a suo carico.

La spiegazione urta tuttavia contro l'obiezione difficilmente superabile che il frettoloso occultamento delle calzature presuppone che fosse già convinta che, nella circostanza, la figlia avesse patito a causa sua delle gravi lesioni personali delle quali avrebbe potuto essere chiamata a rispondere anche penalmente. Sennonché non si riesce a comprendere sulla base di quale elemento di prognosi avrebbe potuto concepire il timore che si verificassero dopo breve tempo degli sviluppi tanto sfortunati o addirittura infausti in un contesto in cui, per quello che risulta per certo, la bambina non aveva accusato nessun sintomo visibile di sofferenza, fatta eccezione per il pallore delle labbra di cui si tratterà in seguito: in un contesto dunque in cui non sembrava che dovesse temere nessuno sviluppo inquietante nemmeno per la credibilità morale della sua persona e tanto meno che dovesse paventare di rispondere di un reato che in quel momento non aveva motivo di prevedere. Per non dire poi che l'occultamento presupponeva che avesse compreso, già nell'immediatezza, che la sagoma dell'intarsio cucito nella tomaia corrispondeva al disegno dell'ecchimosi presente sul dorso, mentre invece la rapidità con cui si sono succeduti i fatti induce ad escludere che avesse avuto tempo e modo di rendersi conto delle dimensioni e dell'aspetto dell'ecchimosi



che, del resto, nella fase successiva al trauma non poteva avere già assunto la nitidezza dei contorni con cui è stata notata solo in sede di autopsia.

Un elementare obbligo di completezza suggerisce inoltre di mettere in risalto che, a rigore, non si può ritenere nemmeno provato che le calzature del cui uso improprio si controverte siano state effettivamente portate dall'imputata a Roasio il 2.07.2005.

Nessuno dei testimoni, nemmeno il CANGIALOSI, in realtà ha riferito di averle osservate sul luogo del fatto e l'imputata da parte sua lo ha negato. La versione della prevenuta è del resto avvalorata dalla considerazione che l'esigenza di trattenersi per un paio di giorni in una località di campagna come quella in cui sarebbe stata ospitata dal suo convivente sembra contraddire l'eventualità che abbia pensato di munirsi di un capo di abbigliamento che, per le modalità di impiego che lo caratterizzavano, in quell'ambiente non le sarebbe stato utile. E non bisogna dimenticare che, infatti, le scarpe in questione sono state sequestrate a Legnano, a distanza di dieci giorni dall'episodio accaduto il due luglio. Infine, nessuna illazione in senso contrario è possibile ricavare dalla telefonata intercettata nel corso della quale la ROMANI commentò con la madre il fatto che una prima perquisizione non aveva portato al sequestro delle calzature che lei, peraltro, aveva lasciato in evidenza nell'autorimessa. Al contrario, è lecito presumere che, se avesse attribuito una qualche importanza a quel dato, si sarebbe astenuta dal parlarne esplicitamente per telefono e, se mai, avrebbe fatto in modo di disfarsi celermente, avendone la possibilità, dell'oggetto idoneo a costituire una prova a suo carico.

In definitiva, la congettura prospettata dai requirenti è contraddetta da obiezioni che non possono essere superate senza incorrere in una chiara petizione di principio. In altre parole, la parte appellante è orientata a sostenere che fin dall'inizio l'imputata abbia agito con il dolo di uccidere, o comunque di provocare una grave offesa in danno dell'integrità fisica della figlia, e non prende in adeguata considerazione gli elementi di segno contrario che inducono ad escludere che l'agente abbia operato con l'atteggiamento soggettivo proprio di chi compie un gesto impulsivo. L'ipotesi che postula che Elena ROMANI abbia procurato le

lesioni viscerali che hanno causato la morte della bambina perché ha volontariamente compresso con forza una delle scarpe contro il dorso della persona aggredita, spinta dall'intento di offenderne l'integrità fisica, più in generale, è anche penalizzata da un errore di impostazione che consiste nell'ingiustificata pretesa di valutare il singolo risultato di prova senza unificarlo insieme con gli altri dati in una considerazione globale che si prefigga di armonizzare in un quadro coerente ogni aspetto del fatto sottoposto ad analisi.

Il difetto ora segnalato di privilegiare una considerazione esasperatamente frazionata delle risultanze di prova, d'altronde, si riflette sull'opzione di fondo con cui l'Accusa nel presente giudizio si è dimostrata incline a valutare l'intero materiale probatorio, non soltanto il dato in esame.

È questa il frutto di un metodo che rispecchia l'orientamento a ricostruire i fatti alla luce solo di alcune prove che sono considerate decisive, isolandole tuttavia dal contesto delle altre prove. Si espone perciò al rischio di ignorare che la valutazione di ogni singola risultanza deve porsi il problema preliminare se l'interpretazione proposta è compatibile con gli altri dati certi che connotano il fatto considerato nella sua globalità e se consente di afferrare in modo corretto la complessità dell'accadimento che occorre ricostruire. Nel caso di specie la tendenza a valutare l'elemento probatorio costituito dalla particolare forma dell'ecchimosi osservata sul cadavere senza porla in relazione con gli altri elementi che contrassegnano l'intera vicenda ha, infatti, impedito di comprendere che l'ipotesi che le calzature in sequestro potessero essere state utilizzate per provocare l'ecchimosi trovava una categorica smentita nell'insieme dei tratti salienti che contraddistinguono l'episodio valutato come un fatto unitario. Se i requirenti avessero tenuto conto a questo fine di ogni modalità dell'azione, non soltanto della forma dell'inserito presente sulle scarpe, ed avessero cercato di elaborare un'equilibrata valutazione di sintesi che coordinasse tutti gli elementi accertati in una coerente visione d'insieme avrebbero dunque afferrato che l'ecchimosi non poteva essere stata prodotta da una percossa inferta con una delle calzature in sequestro. Avrebbero perciò evitato l'errore che viene messo in luce attraverso le osservazioni precedenti.



54

Non è fuori luogo ricordare che l'insegnamento della S.C. ha posto più volte l'accento sulla necessità di una finale valutazione globale e unitaria delle prove che deve svolgere la funzione di integrare e di confermare la preliminare valutazione frazionata di queste.

Le Sezioni Unite hanno infatti statuito, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 12.07.2005, n. 33748, Mannino). Confermando lo stesso indirizzo la Corte di Cassazione ha posto in rilievo che il giudice di merito è chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare gli elementi di carattere indiziaro singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (tranne il raro caso del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo possibilistica; e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risolversi (così Cass. pen., sez. I, 26.11.1998, n. 13671, Buono; Cass. pen., sez. I, 16.02.2001, n. 15545, Altamura).

L'argomentazione sulla base della quale l'Accusa ha ritenuto di attribuire rilevanza al singolo elemento di prova costituito dal reperimento di scarpe contraddistinte da un determinato intarsio dal profilo pressappoco assimilabile ad un arco di cerchio che era simile ad una porzione dell'ecchimosi escoriata evidenziata nella regione dorsale della vittima ed ha perciò insistito nel confrontare l'aspetto esteriore del disegno dell'intarsio con quel singolo frammento dell'ecchimosi che aveva approssimativamente la stessa forma è inficiata in radice dall'inosservanza

dell'insegnamento giurisprudenziale appena richiamato. Si è, pertanto, tradotta in un errore pericolosamente fuorviante che è consistito nell'omettere di collocare il singolo dato probatorio all'interno di una valutazione complessiva unitaria di tutti gli elementi di prova disponibili, intesa a stabilire con l'ausilio di questi elementi, e non solo di alcuni tra essi, in quale modo e con quale mezzo poteva essersi svolta l'azione lesiva.

Deve dunque essere criticata e disattesa perché riflette l'intento semplicistico e riduttivo consistente nell'enfatizzare senza ragione l'importanza di quell'unico dato senza tenere conto degli altri.

## **2.2 La valutazione del lasso di tempo intercorso tra l'azione lesiva e il decesso di Matilda BORIN.**

Il secondo tra gli argomenti con il sostegno dei quali la parte pubblica che ha proposto appello ritiene di accreditare la tesi che predica che le lesioni personali dalle quali è derivata la morte di Matilda BORIN sono state causate dall'imputata verte intorno alla durata del lasso di tempo che è trascorso tra l'azione lesiva e il successivo decesso.

Più precisamente l'assunto di fondo sul quale è imperniato l'argomento che occorre ora valutare consiste nell'affermare che il lasso di tempo durante il quale la vittima, sia pure agonizzando, sopravvisse, - ossia il lasso di tempo che separò il momento in cui aveva subito le lesioni che causarono poi il decesso da quello in cui infine morì per la cessazione definitiva delle funzioni vitali determinata dalla progressione dell'emorragia, - se viene calcolato con precisione tenendo conto dei dati di ordine clinico, non può essere stato inferiore ad un'ora, se non un poco più lungo. Deduce poi che, ad avviso di coloro che propongono la tesi in esame, l'ora del decesso corrisponde esattamente alle 17,04, quando il medico dott. BECCARIA, giunto sul posto, constatò che la bambina era in arresto cardiaco<sup>9</sup>. Da queste due premesse desume che l'azione offensiva dell'integrità fisica che aveva procurato le lesioni letali non può quindi essere posteriore alle ore 16,00-16,05 circa, dovendo essersi verificata almeno un'ora prima che il medico

---

<sup>9</sup> In realtà non è esatto sostenere che in quel momento il medico constatò che la paziente era in arresto cardiaco. Versava invece in condizione di *bradycardia* e lo si spiegherà un poco oltre.



constatasse la morte. Commenta dunque che, intorno alle ore 16,00, l'unica persona presente nell'appartamento che si era trovata nella condizione concreta di cagionare le lesioni dalle quali sarebbe scaturito l'evento non poteva che essere stata la madre della vittima, perché il CANGIALOSI in quello stesso intervallo di tempo non si era ancora mosso dal divano e comunque si è sicuramente svegliato diversi minuti dopo le ore 16,00, per certo qualche tempo dopo l'amante.

L'interpretazione sviluppata nell'atto di gravame inserisce pertanto l'episodio lesivo in un punto ben determinato della sequenza cronologica secondo la quale si sono succeduti gli atti delle persone che si erano soffermate all'interno dell'abitazione insieme con Matilda.

La parte appellante condivide, infatti, l'asserzione preliminare che si possono concepire soltanto due versioni, tra loro alternative, delle circostanze di persona, di tempo e di luogo in cui può essere collocato il fatto che offese l'integrità della piccola. Tra le versioni in conflitto preferisce decisamente la prima, secondo la quale la bambina è stata colpita dall'imputata nell'intervallo, certamente anteriore all'altro, in cui costei, svegliatasi, si era portata nella camera da letto ed era rimasta sola con la figlia per alcuni minuti. Respinge, per necessaria consequenzialità, la seconda delle due versioni in contrasto, stando alla quale invece CANGIALOSI potrebbe avere provocato le lesioni letali nel tempo successivo in cui si era soffermato con la bambina nel soggiorno, mentre la madre era uscita per stendere il cuscino all'aperto. Sostiene cioè che, se si esamina l'ipotesi che la bambina abbia patito le lesioni mortali ad opera del CANGIALOSI, non si può evitare di concludere che, in tal caso, la morte non sarebbe sopravvenuta prima delle ore 17,35-17,40 circa. Infatti dà per certo che l'imputata si sia trattenuta all'esterno dell'abitazione per breve tempo e presume che questo segmento della vicenda abbia preceduto di poco il momento in cui il suo amante telefonò al 118. Posto quindi che la telefonata al 118 è stata registrata esattamente alle ore 16,41, presume allora che la bambina sia rimasta sola con il convivente della madre intorno alle ore 16,35 per l'intervallo che è stato cronometrato nel corso dell'esperimento giudiziale, oscillante intorno ai tre minuti; e dà inoltre per scontato che tra il rientro della donna nella casa, l'accertamento che la bambina

aveva perso i sensi e la telefonata al 118 siano trascorsi soltanto pochissimi minuti. Calcolando un periodo di sopravvivenza della durata di circa un'ora a decorrere dalle ore 16,35, cioè dal momento in cui, a suo avviso, la vittima era rimasta sola con il CANGIALOSI, ricava da questa premessa che, in tal caso, la morte si sarebbe verificata non prima delle ore 17,35. Osserva che il decesso è stato invece constatato già alle ore 17,04 dal dott. BECCARIA, cioè dopo nemmeno trenta minuti dal momento in cui, nell'ipotesi che reputa perciò di rifiutare, le sarebbero state inflitte le lesioni dal CANGIALOSI. Assume che una tanto breve sopravvivenza è del tutto impossibile e conclude che è quindi ugualmente impossibile che sia stato il CANGIALOSI a colpire la bambina.

Il calcolo testé riepilogato induce pertanto l'Accusa ad escludere l'unica versione alternativa a quella che ipotizza, all'opposto, che l'azione lesiva sia stata compiuta dall'imputata. Secondo la ricostruzione che viene privilegiata dall'organo requirente, infatti, dovendo essere perentoriamente esclusa la fondatezza della seconda delle due versioni alternative poste a confronto, non resta nessun'altra possibilità se non quella di ritenere che l'azione che ha provocato le lesioni mortali deve, appunto, essere addebitata alla madre della vittima.

È anche necessario soggiungere che, secondo la tesi che ora si riassume, l'aggressione che ha cagionato l'offesa mortale in danno della vita di Matilda BORIN è stata dunque realizzata nel lasso di tempo in cui Elena ROMANI aveva raggiunto la piccola nella camera da letto e si era intrattenuta colà con lei. L'ipotesi esaminata presume quindi che l'imputata abbia in un primo tempo colpito la figlia, presupponendo che abbia agito in tal modo perché era contrariata dall'intralcio che le sue ricorrenti reazioni di vomito opponevano alla possibilità di proseguire senza impedimenti il rapporto sentimentale che voleva invece ad ogni costo consolidare; che quindi l'abbia portata nel bagno per pulirle la faccia dal vomito come se nulla di serio fosse accaduto; che poi l'abbia tenuta con sé nel bagno mentre lavava il coprimaterasso e il cuscino: il tutto intorno alle ore 16,00, o poco dopo le ore 16,00, e comunque nei minuti che avevano preceduto il momento in cui CANGIALOSI, svegliatosi a sua volta, l'aveva raggiunta nel bagno.



58

La parte pubblica requirente è dell'opinione che la ricostruzione che ritiene di preferire possa trovare un decisivo conforto nelle considerazioni che ha esposto il suo consulente tecnico di parte, dott. CHIARA. Sulla falsariga di queste osservazioni reputa perciò che vi sia modo di determinare con precisione la durata della sopravvivenza nel caso concreto, qualora ci si avvalga della consultazione delle statistiche che lo stesso consulente ha prodotto, concernenti la sopravvivenza media di pazienti traumatizzati portatori di danni all'integrità fisica analoghi a quelli riportati da Matilda (ma non identici, si badi, perché è impossibile riprodurre dei casi assolutamente identici a quello in esame, fortunatamente piuttosto raro). Sulla base dei dati tratti dalle statistiche postula, dunque, che possa essere accolta con buona approssimazione al vero la conclusione che la vittima, per l'appunto, sopravvisse al trauma per un'ora circa, se non per un tempo un poco superiore ad un'ora. Conclude che è pertanto possibile indicare con certezza nella madre colei che deve rispondere dell'azione lesiva perché è l'unica persona che poteva avere avvicinato la vittima circa un'ora prima del decesso che pensa sia stato accertato alle ore 16,04.

L'argomentazione ora ricapitolata urta tuttavia contro numerose obiezioni.

Per iniziare da un'obiezione che è dotata di elementare evidenza, la tesi dell'Accusa, a rigore, prova troppo.

Se si ammette, infatti, che la durata della sopravvivenza di Matilda BORIN non poté essere inferiore ad un'ora circa, calcolata a decorrere dall'azione lesiva, e si pone il momento della morte alle ore 17,04 quando intervenne il dott. BECCARIA, bisognerebbe allora concludere che la vittima non solo non fu colpita dal CANGIALOSI, ma non patì nessuna offesa nemmeno ad opera dell'imputata. Infatti, stando alle determinazioni di tempo fornite abbastanza concordemente dalla stessa ROMANI e dall'imputato prosciolto CANGIALOSI, la donna potrebbe avere lasciato il soggiorno dirigendosi verso la camera da letto dalla quale provenivano i richiami della bambina verso le ore 16,15 (così l'imputata ha espressamente dichiarato che le pare di ricordare), mentre il suo convivente ha riferito (sia pure non senza tentennamenti) di essersi alzato dal divano intorno alle ore 16,20, cioè circa cinque minuti dopo. Pertanto l'attuale

imputata parrebbe essere rimasta sola con la figlia per circa cinque minuti, dalle ore 16,15 alle ore 16,20 circa. La conclusione è ovvia: se l'azione dalla quale derivarono le lesioni dovesse davvero essere collocata intorno alle ore 16,00, anche la ROMANI dovrebbe allora essere ritenuta estranea all'episodio lesivo perché a quell'ora, non solo a suo dire ma anche secondo quanto si evince dalle dichiarazioni del CANGIALOSI, era ancora distesa sul divano e non si era allontanata dal soggiorno.

Per la verità è innegabile che tra il risveglio dell'una e quello dell'altro non può essere trascorso un lasso di tempo molto più lungo di cinque minuti, poiché le operazioni che l'imputata afferma di avere compiuto in quell'intervallo, se le si considera, non dovrebbero averla realmente impegnata per un tempo superiore. Tanto infatti può esserle approssimativamente occorso per constatare le condizioni della figlia, per lavarle il viso dalle tracce di vomito e per iniziare a pulire il cuscino e il coprimaterasso, giacché queste erano tutte manovre di grande semplicità e di facile e spedita esecuzione; né l'azione con la quale si suppone che abbia provocato le lesioni mortali, se davvero la compì, potrebbe averle sottratto più di pochi secondi; e, infine, non bisogna dimenticare che quando fu raggiunta in bagno dal CANGIALOSI stava ancora lavando il cuscino e dunque non aveva finito di rimuovere i residui del vomito.

Non sarebbe dirimente ribattere, come ha invece cercato di opporre il P.G. nel corso della discussione, che le indicazioni di orario fornite dai due adulti circa il momento in cui si era collocato il rispettivo risveglio potrebbero essere grossolanamente sbagliate, dato che, in realtà, nessuno di loro, quando aveva interrotto il riposo pomeridiano, poteva immaginare che sarebbe stato chiamato a determinare gli orari dei fatti che si sarebbero verificati da lì a poco, fissandoli perciò nella mente con precisione.

Se anche si dovesse ammettere che le indicazioni cronologiche prima riportate sono inesatte, resterebbe fermo comunque che, in ogni caso, la frazione di tempo che separò il risveglio dell'imputata da quello del CANGIALOSI fu approssimativamente di cinque minuti e fu dunque molto breve, sicché è indubitabile che il tentativo di attribuire l'azione lesiva all'una piuttosto che

all'altro sulla base della durata della sopravvivenza della vittima si rivela per certo una scelta alquanto azzardata. Infatti, a tutto concedere, le due ipotesi in conflitto fanno riferimento a successive situazioni di fatto che sono tra loro divise, appunto, da un intervallo di pochi minuti. In altri termini, la ROMANI è rimasta sola con la figlia per circa cinque minuti prima di essere raggiunta dal CANGIALOSI; costui a sua volta è rimasto solo con la bambina in un momento posteriore di forse altri tre minuti, o poco più di tre minuti, a quello in cui aveva raggiunto la convivente nel bagno. Perciò l'azione lesiva, se fu compiuta dall'imputata, poté verificarsi circa otto minuti prima del tempo in cui deve invece essere collocata nell'ipotesi che sia stata compiuta dal CANGIALOSI, sommando a questo fine i cinque minuti durante i quali Elena ROMANI si trattenne da sola con la bambina ai tre minuti circa che trascorse in seguito, intenta a discutere con il convivente, prima di allontanarsi per andare a stendere il cuscino.

Ebbene è certo che la pretesa dell'Accusa di attribuire la responsabilità dell'azione lesiva alla prevenuta piuttosto che al secondo dei due attori della vicenda sulla base di una differenza di tempo così breve appare decisamente temeraria, perché presuppone una rigorosissima esattezza dei calcoli alla stregua dei quali si ripromette di determinare la durata della sopravvivenza, mentre è indubbio che si tratta invece di calcoli inevitabilmente approssimativi, essendo fondati su presunzioni di massima vertenti sulla media evoluzione nel tempo di lesioni simili a quelle patite da Matilda BORIN. È insomma illusorio sperare di arrivare a conclusioni certe alla stregua di elementi solo presuntivi ed irrimediabilmente problematici quali sono quelli desunti dalle statistiche sulla sopravvivenza media dei pazienti affetti da *noxae* analoghe a quelle patite dalla vittima del reato e su questi elementi fondare la pretesa di fissare con puntualità, operando con ragionamento a ritroso, il momento in cui si verificò l'azione lesiva. Ma soprattutto non è corretto dimenticarsi, nel contempo, di rispondere all'obiezione che, se i calcoli ai quali si fa riferimento fossero attendibili, allora l'azione lesiva dovrebbe essere collocata intorno alle ore 16,00 o comunque poco dopo le ore 16,00: in un tempo cioè in cui, per quello che è possibile desumere, entrambi i protagonisti delle due trame alternative tra le quali bisogna scegliere quella



61


veritiera si trovavano ancora nel soggiorno e nessuno di loro aveva perciò potuto interagire con la bambina.

Non si può dunque evitare di rilevare che l'argomentazione sulla quale fa affidamento la parte appellante è, in virtù delle osservazioni testé illustrate, necessariamente inidonea a dimostrare l'assunto al quale è preordinata. È evidente infatti che i termini in cui è articolata devono perciò, in qualche misura, essere erronei. Giova quindi accertare, se possibile, in quale punto si annida l'errore e quanto la sua incidenza può avere allontanato i requirenti dal vero.

Una possibile fonte di errore può, anzitutto, essere ricercata nella già denunciata tendenza ad applicare in modo meccanico al caso particolare (cioè al decesso di Matilda BORIN) una regola generale ricavata dai dati statistici (quella che determina la durata media di sopravvivenza dei soggetti che hanno patito lesioni tra loro assimilabili) senza tenere conto del rilievo che il caso concreto è suscettibile di divergere imponderabilmente dalla regola a causa delle particolarità che lo contraddistinguono. Vale, insomma, l'ammonimento a non trascurare l'insopprimibile variabilità degli accadimenti che impedisce di sovrapporre automaticamente la lineare levigatezza del concetto desunto dalle statistiche dall'ineliminabile fluttuazione del singolo evento nel mondo reale: l'ammonimento cioè a non trascurare il pericolo insito in quella che viene comunemente chiamata generalizzazione indebita.

Soccorrono al riguardo le osservazioni sviluppate dal perito dott. MARGARIA nell'udienza 26.05.2009 a proposito dei connotati tendenzialmente irripetibili del caso del quale si discute. Ha infatti dichiarato, con linguaggio vivido ed incisivo: *... questo è un caso unico e spero irripetibile! Non credo che ci siano casistiche diriche di migliaia anche di casi che possano riportare un caso simile a questo. Anche perché ogni individuo è nel suo ... nella situazione in cui era, nell'estate, nel colpo come l'ha avuto, nel trauma, nella rianimazione fatta dalla madre, nei tempi del soccorso; è chiaro che posso ipotizzarle: se la bambina fosse stata immediatamente portata in ospedale, magari avrebbe trovato un bravo chirurgo e un bravo anestesista rianimatore, la bambina avrebbe avuto magari un packing<sup>10</sup> e si sarebbe salvata ... non m'interessano delle casistiche che servono solo a scopo statistico ed*

<sup>10</sup> Termine del lessico medico che sta a significare un tamponamento della ferita.



62

*epidemiologico, cioè ci dicono solo quanti son stati i traumi a Milano, in Piemonte, a Vercelli. Cosa ci servono ?<sup>11</sup>.*

In definitiva, è coerente concludere che i calcoli diretti a determinare per quanto tempo può sopravvivere una persona che abbia patito quelle particolari lesioni possono servire per stimare in modo largamente approssimativo la durata media dell'evoluzione del fenomeno destinato a sfociare nella morte e in questi limiti possono sicuramente essere accettati perché arricchiscono il quadro complessivo. Non garantiscono invece la possibilità di mettere a disposizione del giudice degli elementi idonei ad elaborare delle ricostruzioni del fatto sostenute da appagante affidabilità con riguardo al singolo caso. Tanto meno può ritenersi giustificato fondare su tali ricostruzioni delle ipotesi interpretative che vorrebbero escludere una delle due versioni che si contendono il campo sulla base di una differenza di pochi minuti tra l'una e l'altra. Pertanto il tentativo di utilizzare a questo scopo il dato statistico rappresentato dalla durata media di sopravvivenza dei soggetti che versino in condizioni tra loro simili può favorire delle conclusioni errate se si pretende di applicarlo senza conveniente flessibilità al caso del singolo traumatizzato. Va perciò considerato con cautela.

Tuttavia il punto in cui la rappresentazione del fatto che viene prospettata nell'atto di appello è indiscutibilmente fonte di errore, - ed è fonte di un errore di portata cruciale, - è costituito dall'identificazione, che la parte appellante presume invece sia indubitabile, tra il momento in cui il dott. BECCARIA ha accertato che la persona offesa versava in arresto cardiaco e il momento della morte determinato sotto il profilo neurologico, cerebrale e biologico. *Arresto cardiaco e morte* infatti per l'appellante devono essere assunti come sinonimi che designano la stessa realtà, mentre, al contrario, i due momenti non sono sovrapponibili. L'affermazione che postula che la vittima sia deceduta alle ore 17,04 è quindi decisamente fallace perché presuppone che la circostanza che il dott. BECCARIA, sopraggiunto a quell'ora, constatò che la bambina versava in condizioni di arresto cardiaco equivalga a dire che in quello stesso momento egli ne accertò la morte. Così invece non è.

<sup>11</sup> Si veda il verbale di trascrizione dell'udienza in data 26.05.2009, p. 130-131.

In realtà prima di tutto non è conforme al vero asserire che Matilda alle ore 17,04 versava in *arresto cardiaco*. La locuzione usata infatti significa che si era verificata la totale cessazione delle pulsazioni cardiache. Risulta invece che il dott. BECCARIA rilevò che erano ancora percepibili delle pulsazioni, sebbene molto lente: dieci-quindici al minuto. Accertò quindi una condizione di accentuata *bradicardia*, vale a dire un marcato rallentamento del battito cardiaco, ossia uno stato sicuramente molto allarmante, ma che ancora non concretava l'*arresto cardiaco* propriamente detto.

È inoltre risolutivo osservare che i due concetti di *arresto cardiaco* e di *morte* e le locuzioni che li designano devono essere tenuti distinti.

L'*arresto cardiaco* è un collasso del sistema cardiocircolatorio che produce l'assenza di perfusione agli organi del corpo, compreso il cervello. Non rappresenta tuttavia uno stato irreversibile, perché la tempestiva somministrazione degli opportuni soccorsi può ripristinare la funzionalità del sistema temporaneamente collassato e soprattutto rimuovere la correlata condizione di anossia cerebrale dalla quale, se protratta, potrebbero altrimenti derivare rapidamente dei danni non più rimediabili, cioè la necrosi delle cellule cerebrali. Può perciò essere usato come sinonimo di morte solo se questa seconda locuzione viene intesa restrittivamente in senso cardiaco e respiratorio, e la si fa corrispondere dunque, in tale particolare accezione, alla provvisoria cessazione delle funzioni vitali fondamentali.

La *morte in senso neurologico, cerebrale e biologico* è invece la cessazione definitiva e non più reversibile delle funzioni vitali. Pertanto *arresto cardiaco* e *morte*, intesa quest'ultima *in senso neurologico, cerebrale e biologico*, sono locuzioni che designano delle situazioni di fatto sensibilmente differenti, come si verifica con indubbia chiarezza nei casi in cui la condizione di arresto cardiaco venga prontamente rimossa e il cuore riprenda a battere: il soggetto, in tal caso, non può certo dirsi morto nemmeno secondo il modo comune di intendere, anche se si può affermare che per qualche tempo si è trovato in *arresto cardiaco*.

L'equivoco consistente nell'usare i due termini (*arresto cardiaco* e *morte*) come se fossero sinonimi, cioè come se potessero sostituirsi reciprocamente in ogni enunciato, è prodotto dal fatto fuorviante e puramente fortuito che spesso, nel



linguaggio ordinario, ma non nel corretto linguaggio scientifico, si usa la locuzione *morte* anche per designare l'*arresto cardiaco*, intendendo tuttavia indicare esclusivamente in questo caso la *morte in senso cardiaco e respiratorio*, non in senso strettamente *biologico*.

Evidentemente la parte appellante è caduta nell'equivoco ora segnalato di ritenere che il sintagma *arresto cardiaco* sia, agli effetti che interessa analizzare, il perfetto sinonimo della locuzione *morte intesa in senso biologico*. Appunto perciò ha fatto coincidere il momento in cui il medico dott. BECCARIA ha constatato che Matilda BORIN accusava un *arresto cardiaco*, - in realtà una condizione di accentuata *bradicardia*, - con quello in cui la bambina doveva intendersi morta. Ha pertanto sostenuto erroneamente che l'ora della morte deve essere fissata alle ore 17,04. Per contro l'ora della *morte in senso neurologico, cerebrale e biologico*<sup>12</sup>, che è quella della quale si controverte nel caso in esame, deve invece essere individuata alle ore 17,40: nell'esatto momento cioè in cui i medici che fino ad allora si erano adoperati inutilmente per ripristinare le funzioni vitali constatarono che la cessazione di quelle funzioni era ormai un fatto assolutamente irreversibile e decisero perciò di sospendere le pratiche rianimatorie.

L'appellante ha dunque commesso l'errore di ordine logico-linguistico che consiste nell'usare due enunciati diversi come se fossero equivalenti e liberamente interscambiabili. Ha infatti creduto, sbagliando, che la locuzione *morte* fosse il perfetto sinonimo di *arresto cardiaco* e che quindi si riferisse alla medesima realtà che viene menzionata con questo secondo termine, senza farsi carico dell'obiezione che la locuzione *morte* viene usata nel linguaggio corrente e nel lessico scientifico con i due significati differenti di *morte in senso cardiaco e respiratorio*, ovvero di *arresto cardiaco*, e di *morte in senso neurologico, cerebrale e biologico*, ovvero di cessazione irreversibile delle funzioni vitali; o, più esattamente, di cessazione permanente delle funzioni neurologiche e cerebrali indispensabili per la permanenza in vita.

---

<sup>12</sup> L'espressione viene usata in senso neurologico e cerebrale se si intende avere riguardo ai segni mediante i quali può essere accertato l'evento morte e al distretto anatomico in cui vanno ricercati, in senso biologico se ci si riferisce alla condizione finale che caratterizza l'evento. I tre punti di vista, peraltro, si integrano.

Occorre sottolineare che l'errore commesso riverbera i suoi effetti sulla correttezza delle considerazioni che vengono svolte nell'atto di appello, infirmandole seriamente.

Infatti il momento che interessa determinare con esattezza al fine di stabilire, con ragionamento che procede a ritroso, a quale ora esattamente è possibile collocare nel tempo l'esecuzione dell'azione lesiva è indubbiamente quello della *morte* intesa *in senso neurologico, cerebrale e biologico*, non quello dell'*arresto cardiaco*. Per l'appunto le statistiche sulla durata media della sopravvivenza che vengono citate dall'appellante fanno riferimento alla *morte in senso neurologico, cerebrale e biologico*; fanno cioè tutte riferimento al momento in cui i sanitari che operavano nei singoli casi presi in considerazione non riuscirono a fare a meno di constatare l'irreversibile cessazione delle funzioni vitali, tra le quali era fondamentale quella delle funzioni del completo encefalo (cervello, cervelletto e tronco encefalico), e proprio perciò sospesero le pratiche rianimatorie. Non si può non commentare che le sospesero in quel momento perché soltanto quando si realizza in modo conclamato la condizione finale appena descritta il paziente si può considerare deceduto. Tale condizione, a giudizio del dott. BECCARIA e del dott. ROLANDO, nel caso di specie si era dunque realizzata alle ore 16,40, mentre prima di allora l'evento della *morte* costituiva una mera possibilità, non un certezza, sicché i trattamenti rianimatori erano stati proseguiti.

Sui concetti ora esposti conviene, ormai all'unanimità, la cultura scientifica anche in ambito di bioetica<sup>13</sup>.

In materia la legge 29.12.1993 n. 578 per l'accertamento e la certificazione di morte statuisce all'art. 1 che *la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo*. Inoltre all'art. 2 comma 1 stabilisce che la morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le

---

<sup>13</sup> Negli U.S.A. la *President's Commission for the Study of Ethical Problems* ha stabilito, già nel 1981, che la perdita irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, in accordo con gli standard medici accettati, sia criterio sufficiente per l'accertamento della morte. In Italia il Comitato Nazionale per la Bioetica ha indicato, con parere del 15.02.1991, nella totale necrosi del cervello il passaggio *dall'essere uomo vivente* alla morte.

funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità; al comma 2 che la morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità. E non è fuori luogo soggiungere che, in piena conformità con il concetto di *morte in senso neurologico, cerebrale e biologico*, il *Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte* emanato con decreto del Ministro della salute, pubblicato su G.U. 11.06.2008, prevede all'art. 2 che nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a trattamento rianimatorio le condizioni che impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla Direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte sono: a) l'assenza di uno stato di vigilanza e di coscienza, dei riflessi del tronco encefalico e di respiro spontaneo; b) l'assenza di attività elettrica cerebrale; c) l'assenza di flusso ematico encefalico. L'accertamento deve vertere dunque principalmente sulla cessazione definitiva delle funzioni neurologiche e cerebrali.

Discende quindi da quanto ora osservato che non si può evitare di rilevare che il criterio con cui la parte pubblica ha determinato la frazione di tempo nel corso della quale, a suo parere, venne eseguita l'azione lesiva finisce per condurre a conclusioni profondamente errate.

Posto infatti che ha ritenuto di stabilire, sulla base dei dati statistici ai quali presta fede, in un'ora circa, o in qualche minuto oltre l'ora, la durata media di sopravvivenza dei soggetti che abbiano subito delle lesioni assimilabili a quelle accusate da Matilda BORIN e posto che pertanto, sia pure con le riserve già illustrate a proposito della validità solo tenuemente orientativa e largamente approssimativa della durata di sopravvivenza determinata sulla base dei dati statistici, suggerisce di regredire di circa un'ora dall'esatto momento in cui può dirsi accertata la morte della bambina per fissare il momento antecedente in cui ritiene si possa dedurre che abbia patito l'azione lesiva, è dunque decisivo osservare che, per eseguire un calcolo corretto, occorre assumere come momento della *morte intesa in senso neurologico, cerebrale e biologico* le ore 17,40, non le ore 17,04.




67

Conseguentemente se, alla stregua del criterio di calcolo accennato, si retrocede per un'ora circa, o per poco più di un'ora, dal momento in cui venne accertata la *morte*, ovvero dalle ore 17,40, quando i medici sospesero i tentativi di rianimazione che erano risultati inutili, il lasso di tempo in cui fu compiuto l'atto lesivo non può che aggirarsi intorno alle ore 16,40; e sia pure senza nessuna pretesa di esattezza ed ammettendo perciò delle oscillazioni anche di diversi minuti.

Al più si può concedere che i medici del 118, nel caso di Matilda BORIN, poiché avevano di certo colto la drammatica enigmaticità delle condizioni critiche che si trovavano ad affrontare e la natura apparentemente inesplicabile della causa del collasso e poiché erano, inoltre, sospinti dalla consapevolezza che dovevano prodigare i loro sforzi per rianimare un bambino, cioè un paziente teoricamente dotato di migliori capacità di reazione ai trattamenti rispetto ad un adulto, abbiano protratto le pratiche rianimatorie ancora per qualche minuto oltre il momento in cui la cessazione irreversibile delle funzioni vitali, e in particolare la cessazione delle funzioni dell'intero encefalo, era ormai divenuta evidente. In tale eventualità sarebbe necessario fissare la cessazione permanente delle funzioni vitali, definita nei termini prima specificati, ossia la *morte* intesa *in senso neurologico, cerebrale e biologico*, un poco prima, vale a dire intorno alle ore 17,35, e retrocedere perciò nel tempo per circa un'ora da quel momento. Tuttavia non si sposterebbe di molto il momento in cui fu compiuto l'atto lesivo, poiché questo dovrebbe pur sempre essere posto intorno alle ore 16,35, ancorché con un discreto margine di fluttuazione.

Pertanto l'argomento che è imperniato sopra il lasso di tempo che intercorse tra l'azione lesiva e il decesso non soltanto non convalida la conclusione che la parte appellante intende dimostrare, ossia non prova che è stata l'imputata a causare le lesioni letali, ma anzi la contraddice. Infatti, sempre che si ammetta che abbia una qualche efficacia dimostrativa, suffraga la tesi che l'azione lesiva fu invece realizzata dal CANGIALOSI nel tempo in cui costui rimase da solo insieme con la bambina mentre la madre usciva per stendere il cuscino. Ciò perché si ricava dai dati prima riportati che, giusto verso le ore 16,35, cioè proprio intorno all'ora in cui, stando ai calcoli appena riassunti, dovrebbe essere stata posta in atto la



condotta che provocò le lesioni, Elena ROMANI, salvo quanto si dirà tra breve, parrebbe essersi portata all'esterno della casa lasciando per circa tre minuti la figlia sola insieme con il convivente e trovandola poi, al suo ritorno, priva di sensi.

Non sarebbe vantaggioso per la tesi sostenuta dall'Accusa opporre che la successione nel tempo delle azioni compiute potrebbe forse suggerire una diversa scansione, perché potrebbe trarre motivo per una differente determinazione cronologica delle fasi che si sono susseguite dal rilievo che, posto che l'imputata pare essersi risvegliata verso le ore 16,15 e il CANGIALOSI essersi ridestato intorno alle ore 16,20, come in effetti hanno concordemente riferito, allora tutti i fatti di cui si discute dovrebbero essere anticipati di una decina di minuti. In tal caso, la ROMANI potrebbe avere interagito da sola con la figlia dalle ore 16,15 alle ore 16,20 circa e il suo convivente potrebbe a sua volta essere rimasto solo con la bambina dopo le ore 16,23 e verosimilmente fino alle 16,26, o non molto dopo. Si schiuderebbe allora una prospettiva inquietante.

Infatti, se si analizza la congettura ora prospettata, bisogna ipotizzare che l'imputata sia rimasta assente perché era intenta a stendere il cuscino per un intervallo di circa tre minuti, come si ricava dai risultati dell'esperimento giudiziale eseguito il 12.05.2009, ossia approssimativamente, nell'ipotesi che occorre esaminare, dalle ore 16,23 fino alle ore 16,26 circa, sia pure concedendo la possibilità di un'oscillazione di uno o due minuti; pertanto è conseguente supporre che abbia trovato, ritornando in casa, la bambina svenuta tra le braccia dell'uomo già un poco prima delle ore 16,30. Se l'ipotesi fosse accolta, riuscirebbe allora molto difficile addurre un motivo ragionevole per dare conto del fatto che il CANGIALOSI attese dalle ore 16,30 circa fino alle ore 16,41 prima di telefonare al 118, salvo supporre un suo comportamento occultamente dilatorio. Per di più, dato che Joana STEFAN e Ivon CAVIGGIA hanno dichiarato di essersi precipitati nell'alloggio sottostante non appena udirono delle voci concitate provenire dal basso e di avere trovato in quel momento il CANGIALOSI già impegnato nella telefonata diretta al servizio di emergenza sanitaria, bisognerebbe ammettere che fin dalle ore 16,30 circa, se le indicazioni di orario riferite dai protagonisti della vicenda sono esatte, egli fu visto dai vicini maneggiare il



69

telefono cellulare e fu sentito parlare, almeno in apparenza, con l'ignoto interlocutore addetto al servizio 118, segnalando l'urgenza di prestare soccorso alla bambina. Poiché la telefonata al 118 è registrata alle ore 16,41, non resterebbe dunque altra spiegazione se non quella che abbia deliberatamente simulato di telefonare al 118 per una decina di minuti senza affatto chiamare l'utenza del soccorso di emergenza, mentre tuttavia teneva artatamente un atteggiamento e pronunciava delle frasi che dovevano convincere gli astanti del contrario.

Una simile condotta, qualora fosse stata in effetti da lui realizzata, essendo evidentemente messa in scena al preciso scopo di ingannare, sarebbe allora il chiaro indice che era mosso dall'intento di evitare, o almeno di differire il più possibile, l'intervento sul luogo di un personale sanitario che, in virtù delle cognizioni tecniche possedute, avrebbe potuto essere in grado di accertare l'origine traumatica del malore accusato dalla bambina.

Costituirebbe perciò un palese elemento di accusa a suo carico. Infatti, se questa ipotesi si rivelasse realistica, non si potrebbe fare a meno di convenire che si è indotto ad agire nel modo che viene ipotizzato perché sperava che Matilda nel frattempo riuscisse a riprendersi senza l'intervento dei sanitari del servizio pubblico e che non si rendesse perciò necessario fare accorrere sul posto il personale medico e paramedico che, ai fini da lui perseguiti, avrebbe potuto rivelarsi troppo curioso. In definitiva, la condotta ipotizzata costituirebbe una prova implicita di colpevolezza perché, in tal caso, avrebbe tentato di scongiurare o, in subordine, di ritardare l'eventualità, da lui paventata, che venissero svolti degli accertamenti da parte delle persone che disponevano della competenza necessaria per stabilire la causa del malore, giacché supposeva che avrebbe potuto discenderne un danno.

Un'ombra sospetta si addensa poi sul comportamento tenuto nell'occasione dall'unico soggetto che si era trovato in compagnia della ROMANI e della bambina nell'analizzata circostanza di tempo se si considera anche che, quando, insieme con la convivente, fu obbligato a decidere quale era il modo più celere e pratico per affrontare l'emergenza costituita dall'improvvisa perdita di sensi di Matilda, dopo un'iniziale tergiversazione nel corso della quale avevano entrambi

ventilato la possibilità di trasportare urgentemente la bambina all'ospedale più vicino (quello di Borgosesia, dove, sia detto per inciso, vi era anche il servizio di rianimazione), lui stesso stabilì che era meglio telefonare al 118 per richiedere l'invio di un'ambulanza nel luogo in cui si trovava la persona che aveva necessità di essere soccorsa. Infatti la scelta adottata era palesemente molto discutibile sotto il profilo dei calcoli di opportunità che era possibile fare in quel momento, giacché egli disponeva degli elementi di conoscenza sufficienti per intendere facilmente da sé che l'ambulanza non sarebbe giunta in un tempo inferiore a quello che lui stesso avrebbe impiegato per portare fino all'ospedale più vicino con la sua autovettura la bambina che appariva in imminente pericolo di vita; per intendere inoltre che nel nosocomio avrebbe potuto usufruire delle molteplici strumentazioni diagnostiche e terapeutiche e delle vaste risorse professionali che una struttura adeguatamente attrezzata avrebbe potuto erogare, mentre il personale dell'ambulanza, quando fosse sopraggiunto, non sarebbe stato certamente in grado di fornire lo stesso livello di assistenza dell'ospedale. Ma soprattutto la decisione da lui presa appare poco comprensibile sotto il profilo psicologico, perché la scelta di trasportare immediatamente la persona che versava in pericolo di vita verso la sede ospedaliera più vicina, oltre ad essere la più ragionevole in quello specifico contesto di tempo e di luogo, era anche la più spontanea e naturale, solo che si rifletta che, così facendo, avrebbe accelerato al massimo l'inizio dei soccorsi senza delegare ad altri il compito di operare in sua vece.

Se si ricapitolano le considerazioni sinora svolte, emerge dunque l'irrimediabile fallacia dell'argomento con l'ausilio del quale l'Accusa presume di dimostrare la colpevolezza dell'imputata facendo leva sul lasso di tempo che ritiene sia trascorso tra l'azione lesiva e il decesso della persona che era stata offesa.


Per un verso, l'asserita uniformità dei tempi di sopravvivenza alla quale fa riferimento l'appellante offre materia per corroborare la conclusione, meramente probabilistica, che la durata della sopravvivenza media deve essere determinata in un'ora o poco più, ma non dà una sufficiente garanzia che la specifica vicenda che è oggetto di indagine si sia adeguata con puntualità alla sola tendenziale

 71

uniformità che viene ricavata dai casi clinici esaminati. Infatti la regola invocata viene ricavata dalla casistica che è stata diligentemente composta considerando la durata dei tempi di sopravvivenza dei soggetti che nel periodo di tempo oggetto di studio hanno riportato delle lesioni di origine traumatica confrontabili con quelle patite da Matilda BORIN, mentre non è possibile escludere che il singolo caso in esame, per la sua peculiarità, si sia discostato alquanto rispetto alla media.

Per altro verso, quand'anche si ammettesse che, nel caso di specie, tra l'atto di violenza che provocò le lesioni e la morte successiva del soggetto ferito può essere attendibilmente trascorso un intervallo prossimo a quello di un'ora circa che viene desunto dalle statistiche prodotte, è coerente ritenere, sempre che sia rimossa l'erronea identificazione dell'*arresto cardiaco* con la *morte in senso neurologico, cerebrale e biologico*, che è allora più probabile che l'azione lesiva sia stata realizzata dal CANGIALOSI piuttosto che dalla ROMANI, poiché egli era, appunto, rimasto solo con la vittima approssimativamente un'ora prima del momento del decesso, mentre l'imputata si era trattenuta da sola con la bambina diversi minuti prima di quel momento.

Infine, l'argomento, se viene approfondito, non dà conto dell'obiezione che le indicazioni fornite concordemente dai due possibili autori del fatto traumatico a proposito del momento in cui, quel pomeriggio, si erano rispettivamente risvegliati suggeriscono, di riflesso, di collocare l'azione lesiva in un arco di tempo anteriore di almeno dieci minuti a quello in cui altrimenti si è costretti a supporre che Matilda abbia subito le lesioni che ebbero conseguenze mortali. Non dà quindi risposta al rilievo che, se è vera l'ipotesi esaminata, il CANGIALOSI tardò senza motivo per circa dieci minuti di telefonare al 118, simulando peraltro di telefonare. Non si fa carico perciò di osservare che è evidente, - a condizione naturalmente che sia condivisa la validità della premessa che il fatto lesivo deve essere anticipato almeno di dieci minuti, se non più, rispetto alla telefonata al 118, - che, in tal caso, egli non poté che essere indotto ad agire nel modo descritto dall'intento di evitare che i sanitari che sarebbero intervenuti potessero smascherare in lui l'autore del traumatismo; e ciò perché, molto verosimilmente, coltivava ancora la speranza e la soggettiva convinzione che la bambina non

 73



avesse subito delle lesioni mortali e si riprendesse quasi subito senza avere bisogno dell'opera dei medici e soprattutto senza suscitare la curiosità professionale dei sanitari addetti al soccorso di emergenza che, quando fossero stati chiamati e fossero accorsi sul luogo, avrebbero ineluttabilmente cercato di stabilire la causa del malore.


Dunque le osservazioni ora riepilogate suggeriscono che l'argomento sul quale fa affidamento la parte che ha proposto appello, a ben vedere, dimostra il contrario di quello che si ripromette di ricavare. Dimostra infatti che, se i calcoli desunti dalle statistiche tratte dai casi analoghi sono attendibili, indicano nel CANGIALOSI la persona che ha provocato le lesioni la cui origine deve essere investigata.

### 2.3 La questione del pallore delle labbra riferito dal CANGIALOSI.

Un distinto argomento con il conforto del quale la parte appellante presume di corroborare la tesi della colpevolezza dell'imputata rinvia ad un passo delle dichiarazioni del CANGIALOSI; e precisamente rinvia al passo in cui costui ha riferito un significativo particolare relativo alle condizioni di Matilda che afferma di avere notato al suo risveglio.

Egli ha, infatti, sostenuto esplicitamente che, quando, quel pomeriggio, risvegliatosi, aveva rivisto la bambina nel bagno in piedi accanto alla madre, era rimasto colpito dal colore molto pallido delle sue labbra (erano *bianchissime ... bianche, come un [verme]... bianche*, aveva già affermato testualmente nel corso della conversazione ambientale con Ivana CONTARDI intercettata l'8.07.2005; l'ha poi ripetuto più volte in seguito).

I rappresentanti della Procura Generale hanno pertanto creduto di desumere dalla riferita affermazione del CANGIALOSI di avere osservato l'insolito colore della mucosa delle labbra che il forte pallore che egli aveva segnalato costituisse un sintomo inequivocabile che la persona che ne era vistosamente contrassegnata avesse già subito in quel momento il trauma dal quale sarebbe in seguito derivato il decesso. Dalla premessa ora riepilogata hanno desunto che l'emorragia, quindi, era già in corso nel tempo in cui il convivente dell'imputata, subito dopo il




73

risveglio, aveva preso visione delle condizioni della piccola all'interno del bagno. Pertanto hanno dedotto che non poteva che essere stata Elena ROMANI a cagionare le lesioni viscerali dalle quali era scaturita la perdita di sangue che aveva provocato il singolare pallore. Infatti hanno osservato che nei minuti immediatamente precedenti si era trattenuta da sola con la bambina mentre il suo compagno dormiva ancora sopra il divano posto nel soggiorno, sicché era dunque l'unica persona che poteva avere compiuto l'azione che aveva leso così gravemente l'integrità fisica della figlia.

L'argomento ora sintetizzato è tuttavia assolutamente inidoneo a fornire la prova dell'assunto che viene prospettato nell'atto di appello.

È necessario premettere che, se nel momento in cui CANGIALOSI prese per la prima volta visione del pallore delle labbra della bambina, era già in corso l'emorragia, la vittima versava dunque in stato di incipiente shock ipovolemico, generato dall'acuta insufficienza del volume ematico circolante che era certamente provocata, nella circostanza, dalla copiosa emorragia che fin da subito aveva fatto seguito alle lesioni viscerali. Sennonché il colorito cereo delle labbra in tal caso non può essere stato l'unico sintomo dello stato di shock dell'organismo determinato dalla fase iniziale della grave insufficienza cardiocircolatoria da cui il soggetto era minacciato, perché è comunemente accompagnato da un corteo di sintomi tra loro omogenei. Per solito lo stato di shock è infatti associato a sintomi che sono tutti contemporaneamente presenti: il pallore del volto (e non soltanto delle labbra) in questi casi è accentuato, le estremità sono fredde (infatti vi è ritardo nel riempimento capillare), subentra anche sudorazione fredda, il polso è debole e frequente, aumenta sensibilmente il ritmo degli atti respiratori che diviene affannoso (tachipnea), la pressione del sangue è bassa (vale a dire si manifesta un inizio di ipotensione), è anche presente ansietà.

Pertanto, se la bambina nel momento in cui il CANGIALOSI l'aveva vista sostare in bagno avesse già subito le lesioni che determinarono l'emorragia letale, anche gli altri sintomi dell'incipiente deficienza cardiocircolatoria avrebbero dovuto manifestarsi con non minore evidenza del pallore labiale: avrebbe dovuto mostrare anche uno spiccato pallore del viso e non soltanto delle labbra, essere

 74

sudata, avere le estremità quasi fredde, respirare affannosamente, muoversi a fatica, mantenere con difficoltà la stazione eretta, apparire sofferente, rivelare insomma in modo inequivocabile che stava progressivamente facendo esperienza di una condizione di malessere generale. Il fatto che nessuno degli altri segni caratteristici dell'esordio dello shock ipovolemico sia stato notato all'infuori del descritto pallore labiale è dunque chiaro indice che non aveva ancora accusato lo stato di crescente insufficienza cardiocircolatoria che avrebbe dovuto conseguire pressoché immediatamente alla perdita di sangue e che, appunto perciò, in quel momento l'emorragia non era già in atto.

Il colore cereo delle labbra denunciato dal CANGIALOSI è quindi, secondo l'interpretazione più benevola che si può offrire delle sue parole, un dato assolutamente irrilevante. L'argomento che si avvale della sua dichiarazione sul punto non può infatti essere recepito con acquiescente assenza di critica, in quanto da esso non è corretto trarre elementi sufficienti per dimostrare l'assunto che l'appellante intende accreditare. Ciò perché, posto che il complesso dei sintomi che rivela solitamente la presenza dello shock ipovolemico non è stato affatto riferito dal dichiarante che ha denunciato soltanto un sintomo isolato senza fare nessun cenno degli altri, non è nemmeno consentito affermare che le lesioni dalle quali dovevano necessariamente derivare immediatamente l'emorragia e la conseguente insufficienza cardiocircolatoria fossero già state prodotte.

Stando tuttavia ad un'interpretazione un poco meno ingenua ed indulgente di quella prima offerta, la dichiarazione in esame costituisce addirittura un elemento che stride con il quadro complessivo in effetti osservato, poiché rende possibile arguire che un sotterraneo intento di calunnia sorreggeva la segnalazione che ha attirato l'attenzione degli inquirenti. Non si può infatti tacere che, se è vero che il CANGIALOSI ha sostenuto di avere notato un unico sintomo che invece non avrebbe dovuto essere da lui percepito senza che fosse accompagnato dagli altri sintomi o che, quanto meno, non avrebbe dovuto essere percepito con l'esclusiva evidenza sulla quale ha posto l'accento, la dichiarazione da lui resa si presta allora ad essere interpretata come il segno tangibile che coltivava nascostamente il progetto di travisare la realtà dei fatti facendo cadere i sospetti sull'attuale

 75

imputata e scagionando di riflesso se stesso. È allora coerente dedurre da quanto premesso che ha dunque operato fin dall'inizio, cioè fin dall'8.07.2005 quando accennò per la prima volta al biancore delle labbra parlando con la madre della ROMANI, in modo da falsare volontariamente quanto ricordava di avere osservato.

Non sarebbe persuasivo ribattere che il soggetto che ha fornito la dichiarazione che viene analizzata era sprovvisto di un'adeguata cultura clinica e poteva perciò notare un solo elemento sintomatico, solo perché era tra tutti il più evidente, all'interno del più vasto quadro generale che invece non era in grado di cogliere, estrapolando perciò senza malizia quell'unico elemento dal contesto e facendosi nello stesso tempo sfuggire gli altri sintomi dello stato di shock ipovolemico che erano tuttavia presenti, ma meno palesi.

Così ragionando, si trascurerebbe di costruire una fedele rappresentazione della situazione concreta in cui il dichiarante si è trovato a percepire i dati della realtà fenomenica che ha poi riferito in termini che non possono essere giudicati attendibili.

Non si può infatti dimenticare che, secondo quanto egli stesso ha precisato, subito dopo avere avvicinato la bambina e la madre all'interno del bagno, le precedette in cucina e qui prese in braccio Matilda, la posò sopra la tavola, le mise sul capo una bandana, la riprese in braccio, fece alcuni passi sempre tenendola in braccio per portarla nel soggiorno, infine la pose a sedere sul divano e le rivolse la parola perché voleva che gli dicesse in quale punto del divano doveva sedere a sua volta. Dunque compì una serie di operazioni che implicavano che rimanesse per un intervallo di tempo non brevissimo a diretto contatto con l'organismo pulsante della piccola, che lo tenesse stretto, che ne osservasse il viso a pochi centimetri di distanza (perché mai le avrebbe fatta indossare la bandana se non ne controllò poi l'aspetto?), che interagisse da presso con lei. Si aggiunga che, tra l'altro, il clima per la stagione estiva era molto caldo e che perciò entrambi erano vestiti leggermente, ed anzi Matilda era quasi nuda; sicché, appunto per questo motivo, il contatto reciproco provocò un diretto rapporto dei corpi senza interposizione degli abiti.



76

Sarebbe perciò assurdo pensare che proprio allora non abbia colto con naturale immediatezza tutti i sintomi che, se realmente la bambina aveva già riportato le lesioni che erano causa dell'emorragia, in quella fase non potevano non essere facilmente percepibili da chi, come lui, la osservava da vicino e la teneva fra le braccia. Infatti nell'occasione non avrebbe potuto mancare di accorgersi, già dal momento in cui l'aveva sollevata da terra, ne aveva toccata la cute e l'aveva tenuta in braccio, che il corpo era freddo e sudato, che il respiro era breve ed affannoso, che il tono muscolare era diminuito, che la bambina faticava a mantenere la posizione ortostatica, che anche il volto, e non solo le labbra, era pallido. È pertanto incredibile che non abbia notato nessuno dei segni tipici del principio di shock ipovolemico che si sostiene fosse già in atto ed abbia solo osservato che le labbra erano ceree.

Non resta quindi che concludere che la sintomatologia riferita dal CANGIALOSI non consente di affermare che in quel tempo la vittima avesse già patito le lesioni che la condussero poi a morte.

La parte appellante ha, peraltro, sostenuto che la tesi secondo cui il dato relativo al pallore labiale può essere ritenuto attendibile trova conforto nella considerazione che il soggetto che ha riferito di avere notato che la bambina aveva le labbra pallide, a causa della relativa modestia delle nozioni di cui era provvisto in ambito clinico, non poteva sapere che stava riportando un sintomo caratteristico dello shock ipovolemico. Ha ricavato da questo rilievo che egli, nel riferire quanto aveva notato a proposito del colorito delle labbra, era perciò obiettivo e disinteressato e merita, in conclusione, di essere giudicato credibile.

L'inferenza non può tuttavia essere condivisa.

Non sarebbe infatti corretto omettere di ricordare che le due versioni contrastanti che devono essere valutate, - quella cioè che la vittima sia stata ferita dalla madre nel tempo in cui era rimasta con lei all'interno della camera da letto e quella che abbia invece patito l'offesa letale ad opera del CANGIALOSI nell'intervallo in cui l'imputata si era allontanata per stendere il cuscino, - obbligano il giudice a raffrontarle costantemente l'una con l'altra, traendo dal confronto elementi per verificare la rispettiva attendibilità perché la peculiarità del caso lo impone. È

 77

pertanto corretto obiettare che la credibilità delle dichiarazioni qui esaminate va necessariamente vagliata alla luce della considerazione preliminare che ciascuno dei due adulti può essere stato l'autore dell'azione lesiva e che è perciò obbligatorio ricercare, attraverso l'analisi, degli eventuali elementi oggettivi che possano confutare o confermare una delle due tesi contrapposte che devono essere analizzate e che, di riflesso, possono convalidare o confutare l'altra tesi.

È dunque incontestabile che, se si prende in esame la seconda delle due uniche possibilità alternative che si contendono il campo, - e precisamente quella che il dichiarante abbia provocato le lesioni personali nel tempo in cui la madre si era assentata lasciando la figlia in sua compagnia, - è necessario dedurre che, in quel caso, egli non poté fare a meno di osservare direttamente i sintomi manifestati dalla persona offesa subito dopo che questa aveva patito l'azione lesiva e si era afflosciata priva di sensi davanti a lui. Non poté quindi non constatare nella stessa circostanza che, tra l'altro, la mucosa delle labbra presentava uno spiccato pallore ed ebbe perciò modo di fissare nella memoria il particolare che aveva nitidamente percepito, sì da essere in grado di rievocarlo in seguito quando pensò che gli potesse riuscire utile.

Se si fa capo all'ipotesi ora prospettata, non deve dunque stupire che CANGIALOSI abbia asserito di avere notato, già quando era in bagno, il particolare biancore delle labbra, posto che non è assurdo ammettere che aveva interesse ad anticipare il momento dell'azione lesiva spostandolo nel lasso di tempo, anteriore al suo risveglio, in cui la bambina stava ancora con la madre per stornare così da sé i sospetti a costo di farli ricadere sulla convivente. Non si trattava, infatti, di estrarre dal suo limitato bagaglio culturale la nozione del sintomo rappresentato dal pallore labiale, come presume l'Accusa, bensì di fare appello a quanto aveva appreso tramite l'esperienza diretta, quando, in ipotesi, aveva osservato il volto della bambina immediatamente dopo averle schiacciato la regione dorsale contro il divano ed aveva avuto modo di percepire il brusco mutamento del colore della mucosa delle labbra che era immediatamente sopravvenuto dopo che l'aveva vista afflosciarsi davanti a sé. Se si analizza l'ipotesi in esame, il ricordo di quanto si deve ritenere che abbia potuto osservare

e comprendere senza difficoltà nella circostanza gli poté suggerire semplicemente di spostare indietro nel tempo il momento in cui aveva constatato il sintomo in modo da deviare i sospetti sulla donna allontanandoli dalla sua persona. Non è assurdo affermare perciò che la sua dichiarazione sul punto non è necessariamente garantita da una particolare affidabilità, non richiedendo il possesso di nozioni approfondite in materia di semeiotica.

In definitiva, il ragionamento seguito nel motivo di gravame per dedurre la colpevolezza dell'imputata della dichiarazione del CANGIALOSI a proposito del pallore delle labbra della vittima appare viziato dall'essere fondato su una petizione di principio.

Occorre, infatti, rammentare ancora una volta che le due versioni in conflitto sono tra loro perfettamente incompatibili ed antitetiche, nel senso che la verità dell'una implica la falsità dell'altra e viceversa.

Quindi è facile desumere che se CANGIALOSI fosse innocente, avrebbe fornito una relazione veritiera dei fatti, quanto meno nei punti essenziali, e, per necessaria conseguenza, Elena ROMANI dovrebbe allora essere ritenuta colpevole di avere provocato la morte della figlia; che, per converso, se l'imputata fosse innocente, in tal caso non solo il CANGIALOSI sarebbe colpevole, ma inoltre egli avrebbe inevitabilmente dichiarato il falso almeno nei passaggi cruciali della sua narrazione dell'accaduto. La contraddittorietà delle due versioni è infatti il punto nevralgico fondamentale del problema di ricostruzione storica che deve essere esplorato e, se possibile, risolto dal giudice. Pertanto non può reputarsi corretto dal punto di vista della logica pretendere di ricavare la prova della colpevolezza della prevenuta dalla considerazione che l'unico altro adulto presente sulla scena del delitto non solo si deve presumere innocente ma ha perciò necessariamente riferito un resoconto dei fatti che deve essere ritenuto veritiero anche quando ha parlato del pallore delle labbra della vittima. In altri termini, la veridicità della dichiarazione del coimputato CANGIALOSI, ancorché egli sia stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere, va provata se si vuole dimostrare la colpevolezza dell'imputata e non può essere postulata apoditticamente vera. Diversamente operando, si incorrerebbe nel vizio logico della petizione di principio che si



verifica quando una delle premesse sulle quali si fonda il ragionamento presuppone, ancorché in modo non immediatamente trasparente, la verità della conclusione che si intende dimostrare.

Nel caso di specie, non si può quindi ricavare la dimostrazione della colpevolezza dell'imputata dalla premessa che assume che CANGIALOSI sia innocente e che ha perciò necessariamente dichiarato il vero circa il momento in cui si avvide che la bambina aveva le labbra pallide. Se la premessa del ragionamento deve essere letta nel senso che il dichiarante, essendo innocente, ha riferito il vero sul pallore labiale di Matilda, esso infatti implica già la conclusione che l'imputata è colpevole. Il ragionamento così articolato è allora, per quanto prima osservato, viziato da una nascosta petizione di principio e deve dunque essere censurato. Infatti implica già in una delle premesse (quella che il dichiarante ha riferito il vero, essendo innocente) la conclusione che la persona da lui accusata è colpevole, dal momento che la certezza della colpevolezza di quest'ultima è indirettamente contenuta nella premessa che l'imputato dello stesso reato non può che avere dichiarato il vero perché, appunto, è innocente.

Al contrario, la valutazione che pretende che l'imputato ha dichiarato il vero quando ha riferito di avere notato che la bambina, già nel tempo in cui era in bagno, aveva le labbra molto pallide deve essere provata positivamente. Non può essere presunta veritiera a priori ricorrendo ad una petizione di principio, quand'anche questa sia abilmente mascherata.

È, in breve, necessario evitare che si cada in un ragionamento circolare in forza del quale si premette che il soggetto di cui occorre individuare esattamente i sintomi aveva le labbra pallide già quando il CANGIALOSI l'aveva avvicinato in bagno perché costui non può che riferire il vero a tale riguardo; sicché, posto che riferisce necessariamente il vero a proposito del pallore delle labbra, allora è conseguente ritenere che, per un verso, l'autore di tale dichiarazione non può non essere innocente e che, per altro verso, la persona da lui incolpata è, altrettanto ineluttabilmente, colpevole.

La dimostrazione della colpevolezza della prevenuta potrebbe invece essere fornita qualora la dichiarazione concernente il pallore labiale che secondo il



CANGIALOSI la vittima aveva palesato quando era ancora in bagno trovasse a sua volta conferma in qualche elemento ulteriore di prova, idoneo a rompere il carattere circolare del ragionamento facendo riferimento a circostanze ad esso esterne che, se provate, potrebbero perciò convalidarlo.

Questa conferma tuttavia manca. Anzi l'analisi della complessiva povertà della sintomatologia che, stando alla versione di cui bisogna verificare la veridicità, la bambina aveva manifestato nella fase in cui egli l'aveva raggiunta all'interno del bagno dimostra che è impossibile fare leva sull'unico sintomo che il dichiarante asserisce di avere notato per dimostrare che in quel momento era già portatrice delle lesioni mortali. L'impossibilità emerge infatti con chiara evidenza se il sintomo segnalato viene posto in relazione con l'assenza degli altri sintomi contemporaneamente riscontrabili che invece connotava come normale, e comunque come non significativa di un principio di shock ipovolemico in atto, la condizione di Matilda BORIN in quello specifico momento.

Non resta dunque che concludere che l'argomento che prende spunto dalla dichiarazione del coimputato, smentita dalla ROMANI, secondo cui la vittima avrebbe avuto le labbra pallide nella fase in cui egli l'aveva vista in piedi vicino alla madre all'interno del bagno, non possiede nessuna efficacia dimostrativa perché è censurabile sotto il profilo logico, essendo infirmato da una petizione di principio. È perciò evidente che non può quindi essere accolto.

Per necessaria conseguenza il fatto che CANGIALOSI abbia riferito una circostanza che deve essere ritenuta intrinsecamente inattendibile, posto che, se viene messa in correlazione con tutte le altre circostanze, viene da queste smentita, comprova in modo indiretto che egli ha dichiarato il falso. La falsità della sua dichiarazione segnala dunque che perseguiva l'intento di accreditare una versione che si prestasse a scagionarlo, facendo nel contempo subdolamente ricadere i sospetti degli inquirenti sull'attuale imputata.

Non è possibile dimenticare che la colpevolezza dell'una e l'innocenza speculare dell'altro o, all'opposto, la colpevolezza del secondo e l'innocenza corrispondente di Elena ROMANI sono le due facce dello stesso dilemma.



Pertanto, si ricava dalla manifesta infondatezza dell'argomentazione sviluppata dall'appellante un importante corollario.

Infatti, se un passo fondamentale della dichiarazione della quale si controverte è irrimediabilmente incongruente con gli altri dati oggettivi, come discende dalle considerazioni finora svolte, non si può allora evitare di evincere che l'inconsistenza dell'argomentazione che riposa sopra la versione dei fatti riferita dal CANGIALOSI consente di dedurre che il soggetto che ha reso la dichiarazione che viene giudicata inattendibile deve essere ritenuto il vero colpevole e, di riflesso, che la persona che il primo ha inteso incolpare con quella dichiarazione è innocente.

La deduzione ora esposta è, infatti, l'obbligatoria conseguenza dell'applicazione al caso concreto della logica che ad esso deve presiedere.

#### **2.4 La compatibilità delle condizioni manifestate dalla bambina nel momento in cui la madre la lasciò sola con il convivente con l'ipotesi che avesse già subito il trauma.**

Un ulteriore argomento con il quale la parte che ha proposto appello confida di dimostrare che è stata l'imputata a provocare le lesioni che hanno cagionato l'evento per cui si procede fa leva sopra la possibilità di sostenere che le condizioni della bambina fossero compatibili con l'ipotesi che avesse riportato il trauma dal quale in seguito derivò la morte già nel momento in cui la madre era temporaneamente uscita di casa lasciandola sola con il convivente: con l'ipotesi dunque che l'azione lesiva sia stata realizzata nell'intervallo, un poco anteriore nel tempo, in cui Elena ROMANI si era intrattenuta con la figlia all'interno della camera da letto.

La congettura prospettata viene motivata allegando che, sebbene sia vero che, quando l'imputata si era allontanata per andare a stendere il cuscino, Matilda non manifestava nessuna apparente forma di malessere e di sofferenza fisica, fatta eccezione per il già discusso, ed escluso, pallore labiale, tuttavia è possibile che avesse già subito le devastanti lesioni viscerali che avrebbero causato il decesso, malgrado mimetizzasse alla vista di un osservatore ignaro l'esistenza del danno

che aveva patito poco prima. L'ipotesi di cui è necessario discorrere suppone dunque che versasse nello stato di inerte torpore che la nosografia psichiatrica chiama *stupore dissociativo* e che perciò non rivelasse con una chiara sintomatologia il grave processo patologico che era in atto. Presume quindi che la vittima abbia acconsentito, per mera passività e senza lamentarsi, ad essere presa in braccio dal CANGIALOSI, a permettere che le fosse messa la bandana sulla fronte, a sedere sul divano e ad assistere alla proiezione dei cartoni animati, perché, pur essendo affetta dalle gravissime lesioni organiche che da lì a poco l'avrebbero fatta morire, a causa delle ripercussioni psicologiche suscitate dal trauma che aveva patito si era totalmente estraniata dall'ambiente e dalla sua stessa situazione contingente fino ad accettare passivamente di essere manipolata senza affatto reagire.

L'ipotesi in esame, peraltro, non trova un adeguato riscontro nel comportamento tenuto dalla bambina nella circostanza storica analizzata dal quale, anzi, è smentita. È infatti innegabile che il ragionamento seguito viene invalidato da un'errata individuazione della sintomatologia propria della particolare condizione di natura psicopatologica della quale intende evocare la presenza.

La sindrome denominata *stupore dissociativo* è, in effetti, caratterizzata da una marcata diminuzione o dall'assenza totale dei movimenti volontari e della normale risposta agli stimoli. È pertanto uno stato psicopatologico contraddistinto da un comportamento passivo che si presenta associato alla totale, o quasi totale, obnubilazione della coscienza e all'inibizione della capacità volitive. La persona che accusa la sindrome convenzionalmente designata con il sintagma *stupore dissociativo*, in sintesi, si mostra dunque indifferente all'ambiente circostante, rimane immobile o si muove in modo stereotipato, è priva di reazioni, tende al mutacismo. Per usare la stessa terminologia che viene usata dall'ICD-10<sup>14</sup>, occorre

---

<sup>14</sup> L'ICD-10 (*International statistical Classification of Diseases and related health problems, 10th revision*), elaborato dall'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) è l'accreditato manuale di classificazione diagnostica dei disturbi psichiatrici citato nella relazione di perizia a firma di FAGIANI e MARGARIA a p. 41. È il manuale di uso corrente che dedica una trattazione espressa allo *stupore dissociativo*, mentre gli altri ne trattano unitamente allo *stupore* in generale. Il manuale dal titolo *Classificazione multiassiale dei disturbi psichiatrici del bambino e dell'adolescente* che è citato erroneamente dal P.G. nella memoria conclusiva, a p. 83, come redatto da GUARESCHI CAZZULLO, che ne è solo la curatrice, è invece una monografia nella quale i disturbi psichiatrici, gli stessi citati dall'ICD-10, presenti in età evolutiva (infanzia e

sottolineare che lo *stupore dissociativo* viene quindi diagnosticato sulla base della riferita marcata diminuzione o dell'assenza totale dei movimenti volontari e della normale responsività agli stimoli esterni come la luce, il rumore e il contatto, mentre l'indagine clinica e gli esami non rilevano alcuna evidenza di una causa somatica invalidante.

Non si tratta tuttavia di una sindrome rapportabile ad un unico fattore, ma di una condizione che riconosce un'eziologia multiforme. Infatti il soggetto può perdere la sensibilità e la reattività nel modo che si è prima riassunto sia per effetto di una causa esterna costituita da un avvenimento grandemente traumatico, sia per l'azione di fattori patogeni contingenti, come quando assume alcolici o sedativi in dosi non consone, sia per effetto di patologie di ordine organico, come quando soffre di talune malattie cerebrali, sia ancora per una patologia psichica, come la schizofrenia e la depressione.

È soprattutto importante nel caso del quale si dibatte definire il sintomo rappresentato dall'obnubilamento della coscienza.

La coscienza per la psicologia può ritenersi integrata dal concorso di tre distinti elementi costitutivi: la consapevolezza di se stessi, cioè la capacità di distinguere i fatti del proprio mondo interiore dagli accadimenti che si verificano nell'ambiente esteriore; la vigilanza, cioè lo stato ottimale che predispone alla prestazione di compiti determinati grazie alla facoltà di porre volontariamente in atto dei procedimenti che hanno la funzione di concentrare l'attenzione del soggetto sugli stimoli, a trattenerli ed a selezionarli; la reattività, ossia la capacità di identificare i singoli stimoli sensoriali provenienti dall'esterno collocandoli con proprietà nel tempo e nello spazio, di interpretarli correttamente e, soprattutto, di fare ad essi seguire senza ritardo le risposte che il soggetto ritiene adeguate.

L'obnubilamento della coscienza si verifica quando almeno uno, se non più di uno, tra questi elementi costitutivi è seriamente compromesso. È quindi caratterizzato dalla perdita della differenziazione tra il mondo interiore e quello

---

adolescenza) vengono classificati in base ad una valutazione multiassiale: classifica anche lo *stupore dissociativo*, ma non ne descrive i sintomi.



' 84

esteriore, dal rallentamento dell'attenzione e dei pensieri e dal disorientamento nel tempo e nello spazio, dall'incapacità di reagire agli stimoli.

Ebbene è facile osservare che Matilda BORIN non presentava nessuno dei sintomi appena descritti.

Infatti era consapevole della differenza tra sé e il mondo, ovviamente come può esserlo un bambino che, avendo meno di due anni, ha da poco imparato a distinguere se stesso, cioè il soggetto, dagli oggetti circostanti; era vigile, vale a dire dimostrava di comprendere in quale luogo e in quale tempo si trovava in quel momento e di afferrare quello che le veniva richiesto dagli adulti; era reattiva, ovvero rispondeva in modo pertinente agli stimoli che le venivano rivolti dagli interlocutori. Basta riflettere che mostrò di riconoscere non solo la madre ma anche il convivente di lei; che manifestò nel contempo di avvertire con sufficiente chiarezza in quale luogo e in quale situazione concreta era inserita, di muoversi nell'appartamento senza mostrare disorientamento spazio-temporale e di porsi in relazione con le persone; che infatti reagì subito con pertinenza all'invito materno ad uscire dal bagno per seguirla in direzione della cucina; che accettò docilmente di essere messa a sedere sulla tavola e di indossare la bandana afferrando il significato di quello che le veniva proposto; che, quando poi le venne richiesto se voleva assistere alla proiezione del cartone animato, rispose affermativamente; che infine, allorché CANGIALOSI le domandò a sua volta in quale punto del divano egli avrebbe dovuto sedersi, gli indicò il settore del divano (lontano da lei) in cui preferiva che sedesse.

Non era quindi obnubilata. Pertanto non versava nemmeno in stato di *stupore dissociativo*, perché l'obnubilamento è un sintomo che contraddistingue immancabilmente la sindrome dalla quale si presume che fosse governata. La totale assenza del sintomo che avrebbe invece dovuto accusare se fosse stata affetta da *stupore dissociativo* induce dunque ad escludere che versasse nella condizione che le è stata impropriamente attribuita.

La conclusione comporta un importante corollario.



Se le reazioni della bambina non erano state offuscate dall'interferenza dello *stupore dissociativo*, come si ricava dalle osservazioni svolte nelle righe precedenti, bisogna allora escludere che in quel preciso momento avesse già subito le gravissime lesioni traumatiche che ne avrebbero provocato la morte nel corso di quello stesso pomeriggio.

Infatti in questo caso non avrebbe potuto fare a meno di denunciare lo stato di sofferenza che veniva nello stesso tempo provato dal suo organismo emettendo dei segnali inconfondibili come pianti e lamenti: emettendo cioè delle manifestazioni che invece non sono affatto attestate, non soltanto da parte dell'imputata ma nemmeno dal CANGIALOSI; che devono perciò essere categoricamente escluse.

Qualunque coetaneo di Matilda BORIN, cioè qualunque bambino di ventidue mesi, quando si fa male e, ciò nonostante, benché dolorante, rimane vigile, immancabilmente piange e si lamenta, anche se si tratta di un semplice graffio: manifesta in tal modo una naturale reazione al dolore e allo spavento. A maggiore ragione la vittima del reato avrebbe dovuto piangere e lamentarsi dopo avere subito il gravissimo trauma che aveva prodotto la repentina lacerazione di due organi importanti per la sopravvivenza (il fegato e il rene destro), la compromissione di un altro organo (il rene sinistro) e l'imponente ed immediato sanguinamento interno; che inoltre aveva provocato anche una frattura costale.

È necessario sottolineare con forza che la natura e l'entità delle lesioni subite non poteva non suscitare un'acuta sensazione di dolore nel soggetto che le aveva patite. In particolare la più lancinante tra tutte le sensazioni algiche, secondo i periti FAGIANI e MARGARIA, non smentiti sul punto dal consulente di parte del P.G., avrebbe dovuto essere quella determinata dalla frattura costale, giacché le *afferenze sensoriali che giungono dalle parti somatiche del corpo, muscoli, cute, pleure*, quali quelle che sono originate da una frattura costale, *danno sempre percezioni ben nette, ben localizzate che, nel caso di una frattura costale, sono intensamente dolorose al respiro e, ovviamente, in misura ancor maggiore, al movimento ed alla pressione e compressione, anche se*



86

*attuate in aree limitrofe*<sup>15</sup>. Non bisogna infatti tralasciare di ricordare che la persona offesa venne sollevata e presa in braccio dal CANGIALOSI, perciò fu toccata e sottoposta a sollecitazioni proprio in corrispondenza del torace e dell'ipocondrio: cioè in corrispondenza delle regioni anatomiche interessate dalle lesioni: tra le altre, dalla frattura costale. Inoltre occorre ricordare che il dolore fisico conseguente alle lesioni non poteva non essere accompagnato anche dal forte sconvolgimento di ordine psichico che non poteva non scaturire inevitabilmente da un'aggressione come quella di cui era rimasta vittima, caratterizzata dalla repentina brutalità di un adulto della quale sicuramente non aveva mai avuto modo di fare esperienza prima di allora. Matilda BORIN aveva dunque un complesso di ragioni che dovevano indurla ad esternare la sensazione di vivo dolore che non poteva non provare ed anche a manifestare lo sgomento emotivo originato dall'improvviso ed inaspettato evento traumatico. Non reagì invece nei modi che sarebbe stato lecito attendersi se in allora fosse già stata attinta dal traumatismo.

È certo infatti che, quando il CANGIALOSI, risvegliatosi, si approssimò alla bambina, la prese in braccio e le parlò, questa, pur essendo vigile, non pianse e non diede nessun segno significativo di patimento e nemmeno di essere spaventata. Ed è anche altrettanto certo che nel successivo intervallo di tempo che precedette il momento in cui la madre uscì per stendere il cuscino, Matilda non palesò nessuna alterazione dell'umore e tanto meno fece mostra di essere sofferente. Agì anzi con pertinenza, manifestando una puntuale e tranquilla comprensione delle domande che le venivano rivolte e un non disturbato rapporto con la situazione, specie quando le venne richiesto dalla persona che era rimasta in sua compagnia se voleva che le fosse proiettato il cartone animato che aveva già visto poche ore prima e in quale punto del divano desiderava che sedesse. Rispose infatti all'interlocutore non solo che gradiva la proiezione del cartone animato ma anche che doveva sedersi nella sponda del divano opposta a quella in cui era già seduta lei, contemporaneamente indicandogli il luogo in cui intendeva che prendesse posto. Era dunque perfettamente orientata nel tempo e

---

<sup>15</sup> Si veda la relazione di perizia collegiale redatta da FAGIANI e MARGARIA, p. 45.



nello spazio, capace di porsi in relazione con l'ambiente e con le persone presenti in modo consapevole ed adeguato; era inoltre serena.

Pertanto non si può fare a meno di commentare che, nella fase in cui la madre si allontanò per portarsi all'esterno della casa, la bambina ancora non aveva riportato nessuna delle gravissime lesioni personali nelle quali è stata in seguito individuata la causa dell'emorragia che ne aveva determinato la morte. In caso contrario, non soltanto la sofferenza e lo spavento l'avrebbero indotta al pianto, ma le avrebbero certamente impedito di dichiararsi disponibile a vedere il filmato e di preoccuparsi di additare la posizione dalla quale avrebbe dovuto assistere allo spettacolo. Poiché non denotò né di essere dolorante, né di essere sconvolta per quanto le era accaduto, bisogna concludere che era quindi ancora illesa.

La conclusione ora esposta è stata avversata dalla parte appellante.

Questa, infatti, nel corso della discussione orale e poi nella memoria conclusiva ha cautamente corretto il proprio assunto iniziale, ampliandolo a costo di renderlo alquanto più vago. Ha insistito nel dire che la persona offesa, nell'occasione in cui il CANGIALOSI l'aveva avvicinata nel bagno, era già ferita, ma che, ciò nondimeno, aveva dimostrato un'assoluta insensibilità al dolore non solo perché poteva essere dominata dallo *stupore dissociativo*, come in un primo tempo aveva sostenuto, ma per un'altra causa che in definitiva ritiene fosse più probabile. Infatti ha soggiunto che poteva essere rimasta annebbiata per effetto di una seconda sindrome, distinta da quella prima evocata, ma a questa in qualche modo associata. Ha pertanto proposto un'ipotesi aggiuntiva, congetturando che la bambina abbia accusato una *Reazione acuta da stress* (sindrome che la nosografia psichiatrica, per la verità, denomina *Disturbo post-traumatico da stress - Post-Traumatic Stress Disorder*, convenzionalmente *PTSD*; che d'ora in avanti sarà pertanto chiamata con questo nome nella presente motivazione<sup>16</sup>) e perciò non abbia segnalato il dolore e lo spavento che pure provava. Ha soprattutto motivato l'intenzione di tenere ferma la presunzione che la piccola avesse già riportato le lesioni letali nel lasso di tempo durante il quale era rimasta sola con la madre, e ciò sebbene non denunciasse in alcun modo sofferenza, con l'addurre al riguardo che,

---

<sup>16</sup> La denominazione è stata introdotta nel 1980 dal D.S.M. - III.





senza essere totalmente obnubilata, poteva avere accusato per effetto dell'ipotizzata *Reazione acuta da stress* un restringimento del campo della coscienza ed una marcata diminuzione della normale responsività e dei movimenti che aveva ostacolato la stessa sensazione, e comunque l'espressione, del dolore e dello spavento, pur conservando una parte dell'ordinaria capacità di porsi in relazione con gli altri. Ha perciò commentato che, in realtà, Matilda *praticamente non si muoveva, avendo fatto un passo, un passo e mezzo per uscire dal bagno, si esprimeva a monosillabi ed era sofferente*<sup>17</sup>: quindi era nello stesso tempo un poco dolorante, un poco inerte e assente (e questa è già una contraddizione in termini, perché, se era inerte e assente, non poteva dimostrarsi contemporaneamente sofferente, i due stati essendo tra loro incompatibili). Ha inoltre sostenuto che, per altro verso, la frattura costale potrebbe invece essere stata cagionata dalle manovre rianimatorie eseguite durante la fase successiva e quindi non avere provocato nessun incremento del dolore nella fase in cui la bambina era rimasta insieme con il CANGIALOSI ed era stata da costui presa in braccio<sup>18</sup>.

Il tentativo di rispondere con l'enunciazione dell'ipotesi prima riassunta alle obiezioni contenute nella perizia di ufficio disposta dalla Corte di Assise di Appello non assicura tuttavia dei progressi accettabili.

È sufficiente considerare infatti che, secondo la tesi che viene analizzata, Matilda BORIN, benché avesse subito delle gravissime e dolorose lesioni viscerali, tuttavia avrebbe accusato uno stato di parziale offuscamento della coscienza che le avrebbe impedito di percepire il dolore provocato dalla lacerazione del rene destro e dallo spappolamento del fegato, ma non di prestare contemporaneamente interesse alla proiezione del cartone animato ed alla posizione occupata sul divano dal soggetto che era rimasto in sua compagnia per rendersi conto che quanto sostenuto è il frutto di una palese forzatura delle risultanze oggettive, coniugata con un'inappropriata citazione delle categorie nosografiche liberamente enucleate dalla letteratura psichiatrica.

<sup>17</sup> Si veda la memoria conclusiva depositata dalla P.G. l'11.11.2009, p. 86.

<sup>18</sup> Si veda la memoria citata nella nota precedente, p. 88-90.

Anzitutto è indiscutibile che la bambina non può avere accusato due sindromi diverse nello stesso tempo: se versava in condizioni di *stupore dissociativo*, non può avere subito un *disturbo post traumatico da stress* (ovvero una *reazione acuta da stress*, come preferiscono chiamarlo i consulenti tecnici designati dalla P.G.) e viceversa. È evidente che di esse l'una esclude l'altra e il rilievo già getta luce sufficiente sulla fragilità delle ipotesi esplicative che vengono esaminate. Ma soprattutto non è giustificato congetturare gratuitamente che uno stato di mero restringimento del campo della coscienza, ma non di completo obnubilamento della coscienza, e di sia pure marcata, ma non totale, attenuazione della normale responsabilità e dei movimenti quale viene supposto produca gli stessi effetti, o quasi gli stessi effetti, dello *stupore dissociativo* prima descritto<sup>19</sup>.

In realtà tra i due concetti esiste una chiara differenza qualitativa che non può essere ignorata. Come già esposto, la sindrome denominata *stupore dissociativo* designa un preciso disturbo del comportamento caratterizzato da un rallentamento psicomotorio associato all'obnubilamento della coscienza e ad un'estrema inibizione delle capacità volitive; la sola parziale diminuzione della responsabilità e dei movimenti e il restringimento del campo della coscienza segnalano invece l'esistenza di una generica condizione di limitata, ma non assoluta, alterazione della coscienza e di ridotta, ma non totalmente assente, reattività: l'esistenza dunque di una condizione di leggera confusione e di moderato turbamento che può riconoscere la più varia eziologia e può giustificare delle diagnosi differenti ma che non comporta, comunque, un offuscamento della sensibilità e della coscienza di portata così drastica da impedire al soggetto di percepire il dolore (e specie quando dà luogo a sensazioni particolarmente intense come nel caso del dolore acuto) e da estraniarlo pressoché completamente dall'ambiente, come invece accade per lo *stupore dissociativo*.

---

<sup>19</sup> È significativo della confusione in cui incorre la parte appellante il fatto che citi con riguardo alla sindrome che chiama *reazione acuta da stress* gli stessi sintomi indicati dall'ICD - 10 per fare diagnosi di *stupore dissociativo*, come se le due differenti sindromi fossero connotate qualitativamente dai medesimi sintomi, solo quantitativamente più o meno accentuati. Si tratta invece di due diverse condizioni psicopatologiche distinte da sintomatologie differenti.

D'altra parte è decisivo ripetere che nel caso del quale si dibatte la bambina appariva tutt'altro che annebbiata ed estraniata rispetto alla concreta situazione spazio-temporale e personale.

È infatti necessario porre in risalto al riguardo che non è affatto vero che non si movesse, perché compì tutti i movimenti nello spazio che erano richiesti dalle circostanze, né l'osservazione che si trattò solo di pochi passi esclude che, nondimeno, si mosse senza difficoltà; non è nemmeno vero che si esprimesse a monosillabi perché era alterata, giacché, al contrario, non si può fare a meno di constatare che si è espressa secondo il suo livello di apprendimento del linguaggio ed il suo lessico abituale che era appunto costituito da pochi fonemi; non è vero, infine, che fosse sofferente, perché nulla autorizza questa supposizione e il fatto di credere di potere invece arguire la pretesa sofferenza dalle dichiarazioni, peraltro insufficienti e contraddittorie, del CANGIALOSI circa il pallore delle labbra costituisce una ricaduta nella già segnalata petizione di principio che si traduce nell'attribuire a priori credibilità alla tesi della colpevolezza dell'imputata dando credito alla versione del soggetto che si trova in posizione perfettamente antitetica rispetto alla sua. Ma è, del resto, rilevante ribadire ancora una volta che l'osservazione che la piccola accettò volentieri di assistere alla proiezione del filmato e che, rispondendo alla domanda che le era stata rivolta, intimò al suo interlocutore di sedere sul lato opposto del divano induce ad escludere tassativamente che versasse in una qualunque condizione suscettibile di essere definita come una solo attenuata riduzione della coscienza, come una minore reattività e come una limitata consapevolezza della sua precisa collocazione nello spazio e nel tempo. Era invece pienamente cosciente e consapevole. Non manifestava pertanto i sintomi propri dello *stupore dissociativo*.

Tanto basta quindi per respingere l'ipotesi prospettata nella memoria conclusiva depositata dalla Procura Generale.

Per quanto poi concerne in particolare il *Disturbo post-traumatico da stress* invocato in alternativa (se non in unione, il grado di associazione tra le due sindromi infatti non è stato chiaramente specificato) con lo *stupore dissociativo*, giova ricordare che con questa denominazione viene classificata la sindrome clinica di ordine

 91

psicopatologico che talora può seguire al coinvolgimento del soggetto in eventi estremi, quali catastrofi, lutti, traumi. Si tratta tuttavia di una sindrome che si può instaurare solo dopo che sia trascorso un certo lasso di tempo dall'evento disturbante, di solito dopo alcuni giorni o settimane o, nei casi di precoce insorgenza, almeno dopo qualche minuto dall'evento<sup>20</sup>, per la ragione che trova radice nella difficoltà del soggetto di elaborare psicologicamente il significato dell'evento patito e di superarne la carica negativa.

Non è quindi appropriato richiamare questa particolare sindrome per spiegare la reazione manifestata dalla vittima nel caso di specie, perché l'ipotesi sostenuta dall'appellante presume che i sintomi del *disturbo post-traumatico da stress* si siano invece rivelati subito dopo che l'evento traumatico si era verificato: il che confligge irrimediabilmente con l'esordio differito nel tempo proprio del PTSD. D'altronde lo stesso concetto di difficoltosa elaborazione del significato dell'evento non pare applicabile ad un'infante qual'era Matilda, poiché presuppone che fosse dotata di un apparato psichico bene organizzato e sviluppato di cui invece la vittima del reato, per la sua giovanissima età, non poteva essere già provvista. Non è dunque corretto parlare per lei di *Disturbo post-traumatico da stress* e nemmeno, quindi, di *Disturbo acuto da stress*.

La presunzione che suppone, inoltre, che la frattura costale sia stata causata dalle manovre rianimatorie e sia dunque indipendente dall'azione lesiva che ha prodotto le lesioni propriamente mortali, siccome a questa di molto successiva, è scientificamente scorretta e deve perciò essere rifiutata.

Infatti l'argomento con il quale l'Accusa vorrebbe escludere che la trazione inevitabilmente esercitata dal CANGIALOSI in corrispondenza della regione toracica quando prese la bambina in braccio e la sollevò da terra abbia potuto procurare delle acute sensazioni di dolore è il frutto di un palese travisamento della realtà volto a congetturare che in allora non avesse ancora subito la frattura costale. Il travisamento è motivato dall'intento di addurre una ragione

---

<sup>20</sup> In questo ultimo caso si usa la denominazione di *Disturbo Acuto da stress (Acute Stress Disorder, ASD)* per designare la sindrome acuta che talora può sorgere a breve distanza di tempo dall'evento, comunque non nell'immediatezza.

astrattamente verosimile per spiegare il fatto certo che non denunciò l'acutizzazione della sofferenza che, in caso contrario, avrebbe dovuto esserle immancabilmente causata dalla sollecitazione meccanica alla quale veniva sottoposta in corrispondenza della regione che era la sede della frattura con la supposizione che Matilda in quella fase non avesse subito la frattura costale.

È risolutivo obiettare che la compressione sull'arcata costale derivante dall'esecuzione del massaggio cardiaco esterno può, è vero, se questo viene attuato con eccessivo vigore, determinare, ancorché raramente, delle fratture costali, come appunto ricorda l'appellante, ma in tal caso le fratture interessano sempre soltanto la sezione anteriore delle costole<sup>21</sup>. Ciò per l'ovvia ragione che la pressione provocata dal massaggio cardiaco viene esercitata sullo sterno e sull'arcata costale anteriore, dato che l'azione del soccorritore viene esercitata esclusivamente, appunto, sulla regione sternale e sulla parte della gabbia toracica che viene sollecitata meccanicamente con il massaggio. Nel caso di Matilda BORIN, per contro, la frattura da questa riportata riguarda la VII<sup>a</sup> costa, ma è posta sulla *linea ascellare posteriore*, con consensuale, minima, lacerazione pleurica ed intensa infiltrazione emorragica circostante<sup>22</sup>. Costituisce pertanto un corollario che discende in modo obbligato dalla localizzazione posteriore della frattura dedurre che essa non poté essere causata dalle manovre rianimatorie alle quali venne sottoposta la vittima perché altrimenti avrebbe interessato l'arcata anteriore delle costole. Discende allora, altrettanto necessariamente, dalla considerazione del punto in cui era localizzata la frattura che non è corretto istituire un legame di causa ad effetto tra il massaggio cardiaco e l'accertata lesione costale, di modo che l'eziologia della specifica lesione fratturativa non può quindi che essere ricondotta,

<sup>21</sup> Basti citare a tale riguardo l'articolo di MAGUIRE S. e al., *Does cardiopulmonary resuscitation cause rib fractures in children? A systematic review* apparso su *Child Abuse and Neglect*, luglio 2006, 30 (7): 739 - 751, dalla lettura del quale si evince che le fratture da rianimazione cardiopolmonare nel bambino risultano essere, in base all'esame globale della letteratura, solo anteriori e per lo più multiple. Si vedano inoltre, a conforto dell'assunto che le fratture costali riscontrate nei bambini sono eziologicamente ricollegabili a maltrattamenti assai più che alle pratiche rianimatorie, WORN M. J. e JONES M. D., *Rib fractures in infancy: establishing the mechanisms of cause from the injuries - a literature review*, in *Medicine, Science and the Law*, luglio 2007, 47(3): 200 - 212, e KEMP A. e al., *Patterns of skeletal fractures in child abuse: systematic review*, *British Medical Journal*, 2008; 337: a 1720.

<sup>22</sup> Lo si ricava dalla relazione di perizia redatta dalla dott. GHERARDI, p. 32.

ragionando per esclusione, allo stesso fatto traumatico che ha provocato le altre lesioni interne che furono rilevate in sede di autopsia.

La riprova dell'attendibilità dell'affermazione che ricollega la frattura costale al medesimo trauma che ha causato le altre lesioni subite dalla persona offesa è, d'altronde, offerta dalla considerazione che l'intensa infiltrazione emorragica che fu riscontrata in occasione dell'autopsia in corrispondenza della sede della frattura dimostra che, nel momento in cui la bambina aveva patito il traumatismo che aveva determinato l'infrazione costale, era ancora in atto una circolazione del sangue contraddistinta da una pressione arteriosa valida: altrimenti l'emorragia sarebbe stata minima o del tutto assente. Pertanto la frattura di cui si dibatte non può evidentemente essere stata provocata dal massaggio cardiaco, giacché questo venne praticato quando la persona offesa accusava gli effetti dello shock ipovolemico e la pressione arteriosa era pertanto già diminuita in misura rilevante. Dunque la frattura deve essere collocata in un momento anteriore a quello in cui la persona offesa accusò il malore contraddistinto dallo stato di shock e perciò anche in un momento anteriore al massaggio cardiaco.

Tutte le osservazioni svolte convalidano, quindi, la conclusione che, se, come suppone l'Accusa, la bambina avesse già patito le descritte lesioni personali nella fase durante la quale venne presa in braccio, trasportata e manipolata dal CANGIALOSI, non avrebbe allora potuto evitare di avvertire una forte intensificazione della sensazione di dolore che già prima, peraltro, avrebbe dovuto comunque provare per le lesioni subite.

Avrebbe perciò segnalato lo stato di sofferenza con un'irrefrenabile esplosione di pianto e con inequivocabili gemiti e lamenti. Appunto perché non soltanto non manifestò sofferenza alcuna, ma anzi tenne una condotta assolutamente rilassata e normale pur dimostrando di reagire in modo cosciente agli stimoli, occorre concludere che in quel momento ancora non aveva subito nessuna lesione.

La deduzione che discende con lineare consequenzialità dalle considerazioni finora esposte è una sola: nel momento in cui Matilda BORIN venne presa in braccio, sollevata e manipolata dal CANGIALOSI l'azione lesiva non si era ancora verificata.



È pertanto coerente ricavare da quanto osservato che il trauma che troncò bruscamente la vita della bambina deve allora essere posto in una fase successiva. Poiché tuttavia, nei minuti che fecero immediatamente seguito al limitato frammento dell'episodio accaduto quel pomeriggio che è stato finora preso in esame, l'attuale imputata si era momentaneamente allontanata dalla casa e poiché, quando vi rientrò, trovò la figlia già sofferente e priva di sensi, è perciò evidente che Elena ROMANI deve essere ritenuta del tutto estranea al processo causale che ha dato luogo all'evento traumatico. È inoltre del pari evidente che, se è quindi vero che il fatto lesivo si è necessariamente verificato nel tempo in cui la vittima era rimasta sola all'interno dell'abitazione insieme con il CANGIALOSI, non può allora che essere attribuito all'opera di quest'ultimo soggetto: all'opera cioè dell'unica persona che si era trovata nella concreta condizione di potere provocare il trauma letale.

Dunque l'argomento con il mezzo del quale la parte pubblica che ha presentato appello avverso la sentenza di assoluzione emessa in primo grado ritiene possibile dimostrare che la persona che ha causato l'evento mortale deve essere identificata nell'imputata ispira, a ben riflettere, delle conclusioni del tutto opposte a quelle che intende suggerire. Se analizzato a fondo, dimostra infatti l'innocenza di Elena ROMANI.

## **2.5 La tesi che presume che l'imputata abbia cercato di occultare alla vista dei presenti la regione anatomica che era stata attinta dall'azione lesiva.**

L'ulteriore argomento al quale si richiama la parte che ha proposto appello per accreditare la tesi che l'azione dalla quale sono derivate le lesioni mortali deve essere riferita alla persona dell'imputata teorizza che, già ben prima che si verificasse l'evento letale, ed *a fortiori* subito dopo il decesso, costei si sia attivata per nascondere allo sguardo dei presenti gli effetti che l'azione lesiva aveva lasciato impressi sulla cute della bambina.

Fa pertanto riferimento a questo scopo a quattro distinti comportamenti dai quali presume di ricavare che un consapevole intento mirante ad occultare la prova dell'atto di violenza avrebbe guidato gli atti della ROMANI: e precisamente dà per certo quanto riferito dal CANGIALOSI, cioè che già quando egli si era risvegliato

e si era approssimato in bagno alla madre e alla bambina, questa fosse stata rivestita con una canottiera che copriva la regione dorsale in corrispondenza della quale, altrimenti, egli avrebbe potuto notare l'ecchimosi escoriata; osserva inoltre che, nel mostrare al dott. BECCARIA che il corpo, poco dopo la morte, aveva accusato una perdita di feci, l'imputata ne aveva sollevato le gambe astenendosi nel contempo dall'espore la schiena della bambina alla vista del medico; ritiene ispirato dallo stesso intendimento il fatto che, poco dopo il decesso, abbia rivestito il cadavere; considera indicativo, infine, che abbia in seguito prestato il suo consenso alla proposta, proveniente dalla famiglia BORIN, di fare cremare il corpo. Secondo l'interpretazione che viene suggerita dalla parte appellante, tutti i comportamenti indicati sarebbero sorretti dall'unico proposito di impedire che le persone che potevano venire a contatto con la vittima del reato notassero il segno visibile lasciato sulla sua cute dall'atto violento che le aveva procurato le lesioni mortali e addirittura dalla volontà di eliminare definitivamente, dopo la morte, qualunque traccia dell'ecchimosi, distruggendo lo stesso cadavere.

Una prima obiezione è, peraltro, rappresentata dal rilievo che il disegno di volontario occultamento che viene attribuito all'imputata presuppone non soltanto che avesse personalmente compiuto sulla figlia l'atto di violenza che ne cagionò la morte, ma anche che, pur essendo sprovvista di nozioni approfondite di clinica e di medicina legale, fosse fin da allora consapevole degli effetti che l'azione lesiva aveva lasciato sulla cute della piccola in regione lombare; inoltre che si fosse quasi subito resa conto di essere responsabile dell'*exitus* letale ed abbia perciò cercato di allontanare da sé ogni sospetto disperdendo la prova del delitto.

Non bisogna infatti dimenticare, nel prendere in considerazione la tesi che viene sottoposta a questa Corte, che chiunque abbia provocato le lesioni agì con un gesto di impulso, senza prevedere nell'immediatezza e senza volere le conseguenze dell'azione compiuta, più in generale senza nemmeno molto riflettere. Pertanto, quand'anche si ammettesse per doverosa completezza di analisi che possa essere stata la prevenuta a ledere l'integrità fisica della bambina, sarebbe pur sempre necessario riconoscere che è poco plausibile che in tal caso fin da subito si sia preoccupata di celare alla vista dei terzi la regione anatomica



96



che, se così fosse stato, avrebbe comunque offeso senza volere tuttavia provocare delle lesioni gravi, e tanto meno delle lesioni mortali, e senza neppure rappresentarsele, mentre, per di più, non è nemmeno dimostrato che fosse a conoscenza della stessa presenza della vistosa ecchimosi che venne scoperta dal medico legale soltanto in occasione dell'autopsia. Ed è quindi parimenti poco verosimile che, dopo il decesso, abbia immaginato da sé, senza procedere ad un'osservazione diretta della quale non v'è testimonianza, che sulla regione dorsale fosse già allora visibile una chiara traccia dell'azione che aveva determinato la lesione mortale ed abbia perciò cercato di nasconderla.

In realtà l'analisi delle singole condotte che l'Accusa considera compiute dall'imputata con l'intento di nascondere la traccia del colpo patito dalla vittima del reato dimostra che o non sono affatto supportate da prova oppure tollerano una spiegazione assolutamente innocente e naturale.

2.5.1 In primo luogo, non si può ritenere provato che la ROMANI abbia davvero fatto indossare alla figlia la canottiera, della quale, per la verità, ha parlato soltanto il suo convivente, mentre la prevenuta fin dal primo momento ha invece negato la circostanza asserendo che Matilda quel pomeriggio era vestita soltanto con il pannolino.

Infatti è di rilievo non secondario osservare che, se la bambina avesse indossato anche l'indumento menzionato dal CANGIALOSI, qualcuna delle persone sopraggiunte poco dopo a cui accadde di partecipare o di assistere ai vani tentativi di rianimazione avrebbe dovuto ricordarsi di avere scorto la canottiera indosso alla bambina o almeno nei pressi del luogo in cui questa giaceva. Nessuno dei testimoni invece fa cenno di avere notato che Matilda era vestita o che era visibile, vicino a lei, per terra o sul letto, una canottiera abbandonata; al contrario STEFAN Ioana ha reso delle dichiarazioni dalle quali si evince con certezza che la bambina all'atto dei soccorsi presentava la schiena nuda.

Bisogna dunque supporre, per conferire credibilità alla versione fornita da CANGIALOSI, che dopo avere constatato il malore della figlia la ROMANI l'abbia spogliata dell'indumento; ma in tal caso si approda all'assurda conclusione che l'abbia in un primo tempo vestita con la canottiera quando ancora la bambina

non accusava nessun sintomo dell'imminente improvviso mancamento, che l'abbia invece spogliata quando aveva perso i sensi e il malore era ormai evidente. Bisogna perciò immaginare che volesse nascondere il segno della percossa al solo convivente, pur non avendo fino a quel momento ragione di temere che da lì a breve potessero verificarsi degli sviluppi pericolosi per l'integrità fisica della piccola; che abbia invece denudato la figlia dopo che quegli stessi sviluppi si erano invece verificati e quando, se l'ipotesi analizzata rispondesse alla realtà, aveva ormai motivo di paventare seriamente che qualcuna tra le persone che erano intervenute o stavano per intervenire si accorgesse dell'ecchimosi e comunque dei segni di un traumatismo e li associasse, appunto, al malore.


Il comportamento ipotizzato dall'Accusa, in tal caso, sarebbe assolutamente irragionevole. Ma soprattutto, se fosse stato realmente tenuto, sarebbe del tutto irrilevante al fine di dimostrare l'intento dell'imputata di occultare il segno che la percossa aveva lasciato sulla cute, poiché si dimostrerebbe intimamente contraddittorio con l'intenzione che le si vuole attribuire. Per contro, discende dall'assenza di un'inconfutabile conferma testimoniale che la ROMANI abbia davvero fatto indossare alla bambina la canottiera la deduzione coerente che la dichiarazione resa dal CANGIALOSI sul punto, del resto caratterizzata almeno all'inizio da accenti alquanto titubanti, non corrisponde affatto a realtà. Bisogna quindi escludere che la prevenuta quel pomeriggio abbia vestito la figlia con la maglietta della cui presenza non vi è nessun riscontro.

Svanisce pertanto la possibilità di invocare la circostanza riferita dal solo CANGIALOSI per corroborare la tesi che il fatto che l'imputata abbia vestito la bambina con la canottiera costituisca una prova dell'intento, che si presume coltivasse con consapevole impegno, di coprire la traccia cutanea lasciata dall'atto di violenza. Per contro, la constatazione che la dichiarazione che viene esaminata si rivela priva di riscontri oggettivi getta un'ulteriore ombra di sospetto sulla velata finalità di calunnia che veniva perseguita dall'imputato dello stesso reato nei confronti del quale il Giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere.

2.5.2 Il secondo tra i comportamenti nei quali l'Accusa ravvisa il segreto intento di occultare l'ecchimosi che si immagina fosse visibile in corrispondenza della regione dorsale della vittima attiene alla modalità con cui l'imputata, qualche minuto dopo che le manovre rianimatorie erano state interrotte perché era stata constatata la morte, aveva segnalato al dott. BECCARIA che si era verificata una perdita di feci per incitarlo a cogliere un segno di sopravvivenza ed a riprendere, eventualmente, le manovre. La parte appellante ritiene che il particolare gesto compiuto sia indicativo della volontà di nascondere la traccia che l'atto di violenza aveva lasciato sulla cute. Infatti osserva che la ROMANI aveva sollevato le gambe della bambina per mostrare la deiezione astenendosi tuttavia dal presentare contemporaneamente alla vista del medico anche il dorso del cadavere, dato che aveva fatto in modo che il corpo continuasse a giacere in posizione supina con le spalle appoggiate sul letto.

L'osservazione riflette tuttavia un pregiudizio che tende a valutare l'episodio senza tenere conto della peculiare situazione della madre che, non volendo evidentemente rassegnarsi alla scomparsa della figlia, nell'occasione fece ricorso quasi macchinalmente alla gestualità con cui per solito l'accudiva nell'inconsulta speranza di trovare un sollievo dall'angoscia ripetendo automaticamente gli atti consueti con cui quotidianamente si prendeva cura di lei. Trascura inoltre di dare rilievo alla particolare condizione psicologica che l'aveva indotta a richiamare l'attenzione del medico sulla perdita delle feci: alla sottaciuta speranza cioè di trovare un'improbabile smentita della notizia della morte.

Qualunque ordinario manuale di puericultura spiega in modo sempre identico quali sono i semplici movimenti con cui il genitore deve provvedere alla pulizia del bambino: consiglia di sollevargli le gambe e di procurare che le spalle rimangano appoggiate sopra il fasciatoio posto in piano mentre le deiezioni vengono rimosse dall'alto verso il basso. Sono appunto i movimenti compiuti dall'imputata nel mentre mostrava al dott. BECCARIA il fenomeno postmortale sul quale voleva richiamare la sua attenzione, giacché ignorava che il rilascio di feci fosse un indice del decesso. Elena ROMANI dunque non fece altro che reiterare gli stessi atti che aveva imparato a compiere ogni giorno quando puliva la figlia. È




quindi naturale pensare che abbia agito replicando la gestualità che le era ormai consueta, tanto più che, così operando, dava implicito conforto al desiderio istintivo, quasi carnale, che spinge ogni madre a cercare il contatto fisico con l'organismo del figlio e che, in una circostanza altamente drammatica come quella che la stava sottoponendo ad una prova durissima, a maggiore ragione non poteva non esserle suggerita dal bisogno di dimostrare, a se stessa prima che agli altri, di essere ancora capace di garantire, se non altro, che quel corpo fosse trattato con il rispetto affettuoso e le attenzioni che in passato gli aveva abitualmente riservato nello stesso tempo in cui si sforzava di interpretarne i segni, anche i più umili.

Occorre inoltre ricordare che aveva richiamato l'interesse del medico sul fenomeno della perdita delle feci perché dubitava di avere notato in esso un persistente indizio di vitalità che in qualche modo pensava potesse indurlo a riprendere le pratiche rianimatorie che aveva interrotto poco prima. Si illudeva perciò, per quanto assurdamente, che fosse ancora viva o quanto meno non respingeva a priori tale eventualità.

Pertanto sarebbe stato incompatibile con la debole speranza che, malgrado tutto, la spingeva a rifiutare quello che le suggeriva la fredda razionalità, supporre che si potesse comportare dando per acquisito che la morte fosse un dato ormai certo e non più discutibile e che perciò, tradendo un sentimento di sostanziale indifferenza verso la stessa dignità del cadavere, potesse sollevarlo facendolo penzolare con la testa in giù o comunque rigirarlo senza riguardo collocandolo in posizione prona per sottoporlo meglio allo sguardo del dott. BECCARIA. Se avesse agito in tal modo avrebbe smentito tacitamente con la stessa condotta materiale l'impulso che l'aveva determinata ad interpellare il medico affinché chiarisse il significato del fenomeno al quale intendeva, sia pure per non cedere ancora alla rassegnazione, attribuire il significato di un possibile tenue segnale di sopravvivenza.

È dunque perfettamente ovvio che, per spontanea reverenza verso il corpo della figlia, abbia compiuto i movimenti che il motivo di appello considera senza fondamento indicativi dell'intento di occultare le prove del delitto che pretende di ascriverle.



100

2.5.3 Un distinto comportamento dell'imputata che la parte appellante valuta sia l'espressione della volontà di nascondere la lesione visibile in corrispondenza della regione lombare che altrimenti avrebbe potuto essere rilevata da qualunque osservatore curioso attiene alla decisione da lei presa di rivestire la bambina, poco dopo il decesso, con un abitino, sottraendone quindi la schiena alla vista delle persone che erano accorse nella casa nella fase immediatamente successiva alla constatazione della morte.

Al riguardo giova premettere che la circostanza è storicamente certa. È vero cioè che Elena ROMANI avvolse il cadavere della figlia con un vestitino bianco e corto, sebbene l'infermiera CORRADIN le avesse suggerito di attendere il medico legale dott. VINZIO, che in quel momento non era ancora giunta, prima di rivestirla per evitare che fosse di nuovo spogliata dal medico. È tuttavia importante soggiungere che la prevenuta ha fornito in seguito una spiegazione psicologicamente plausibilissima della decisione. Ha infatti riferito testualmente: *non mi piaceva vederla lì così nuda, non mi sembrava giusto, anche perché stavano arrivando le persone, quindi ...* . Inoltre all'osservazione che il corpo era comunque già avvolto in un asciugamano ha replicato: *sì, però anche l'asciugamano era una cosa momentanea che le avevamo messo, poi dopo l'abbiamo vestita, era arrivata Sabrina MUSSO e poi dopo l'abbiamo vestita, perché stavano arrivando tutti che venivano lì dentro a guardarla*<sup>23</sup>. Ha dunque addotto una motivazione che si deve reputare convincente, poiché ha fatto riferimento al sentimento di pietà che, a suo dire, l'aveva indotta a comporre in modo onorevole il cadavere della figlia impedendo che fosse impudicamente esposto agli sguardi degli estranei.

È quasi superfluo commentare che non c'è cultura che non avverta l'esigenza fondamentale di compiere degli atti di pietà verso i propri morti e che la civiltà europea non fa eccezione: basta pensare al mito greco di Antigone ed alla connessa radicata credenza che la profanazione del corpo di un morto è l'oltraggio a quanto c'è di più santo nell'identità di una famiglia; oltraggio dal quale bisogna rifuggire con ogni mezzo. La scelta compiuta dall'imputata fu dunque dettata, per quanto è dato comprendere, da un sentimento di spontanea tenerezza verso il

---

<sup>23</sup> Si veda il verbale di udienza in data 27.09.2007, p. 128 - 129.



corpo della figlia e si rivela perciò il retaggio di un'antica tradizione culturale. La considerazione che venne impulsivamente compiuta dalla madre la caratterizza poi come un gesto naturale in cui l'amorevolezza materna svolse con innegabile chiarezza un ruolo predominante. Essere consegnato alle mani dei propri cari dopo la morte è l'ultima difesa contro la disperazione, è un modo per ritornare al punto dal quale ha preso avvio la storia di ciascuno: e specie quando il cadavere viene affidato alla madre e da questa viene personalmente accudito.

Pensare quindi che, anziché una dolente manifestazione di *pietas*, sia stata la conseguenza di un calcolo di opportunità, vuol dire sovrapporre alla realtà storica di un sentimento diffusissimo, condiviso da tutti gli strati sociali in tutti i tempi, uno schema interpretativo astratto che presenta il difetto di accordare un rilievo esclusivo all'immagine dell'imputata che viene aprioristicamente ritenuta l'unica vera: all'immagine cioè di una colpevole che, in un momento tragico e solenne qual era quello in cui si apprestava ad onorare il cadavere della figlia, si vorrebbe che, anziché conformarsi ad un rito profondamente sedimentato nel generale modo di sentire, sia stata guidata esclusivamente dal calcolo volto a nascondere la prova del delitto che si presume abbia commesso.

Quella appena esposta è evidentemente un'opzione interpretativa del tutto legittima. È tuttavia viziata, ancora una volta, dalla petizione di principio che consiste nell'assumere come premessa del ragionamento una proposizione che postula che sia necessariamente vera la conclusione che deve essere dimostrata. Nel caso di specie, il vizio logico che compromette la validità del ragionamento seguito può essere riassunto in questi termini essenziali: l'imputata è colpevole; in quanto colpevole ha tenuto la condotta che viene analizzata, ossia la condotta consistente nel rivestire il cadavere, perché voleva nascondere la prova della sua colpevolezza come fanno tutti i colpevoli (mentre si rifiuta di valutare che quella condotta è anche compatibile con altre spiegazioni che, sotto il profilo empirico dell'*id quod plerumque accidit*, sono più credibili di quella che viene proposta); dunque è colpevole. Il fatto di assumere tacitamente nella premessa la conclusione che la proposizione che si intende dimostrare è già vera, ciò nondimeno, indubbiamente non costituisce una prova della verità di quella stessa

proposizione. Pertanto il ragionamento presentato non assolve la funzione di provare la conclusione che intende avvalorare perché cade nella circolarità.

È anzi possibile rinvenire la prova contraria di quanto l'appellante si prefigge di dimostrare.

Si desume, infatti, dalle stesse dichiarazioni dell'imputata che costei si fece aiutare, quando rivestì il corpo della bambina con l'abitino prima descritto, da certa Sabrina MUSSO che era a sua volta la compagna di Giuseppe GENOVA, cioè di un amico di Antonino CANGIALOSI: circostanza questa che ha trovato puntuale conferma nella deposizione della MUSSO. È allora indubitabile che, se davvero avesse voluto nascondere alla vista dei testimoni l'ecchimosi che si presume temesse essere dotata di evidenza tale da richiamare la loro attenzione, non avrebbe creato una situazione tale da permettere ad una persona notoriamente amica di CANGIALOSI, e comunque a lei estranea, di avvedersi facilmente della presenza dell'ecchimosi. Si tratterebbe insomma di un comportamento talmente contraddittorio da essere incompatibile con la finalità che le si vuole attribuire.

Inoltre si ricava dalle dichiarazioni dell'infermiera CORRADIN e del medico legale dott. VINZIO che durante l'ispezione esterna del cadavere effettuata dallo stesso medico legale la ROMANI si allontanò, consentendo a quest'ultimo dunque, se fosse stato normalmente diligente, di accorgersi senza difficoltà dell'esistenza dell'ecchimosi escoriata. Sebbene la dott. VINZIO nel procedere ad ispezione, per motivi che hanno a che fare con l'intenzione di non scuotere il corpo e di non provocare un mutamento delle condizioni post-mortali, non lo abbia mosso e non abbia perciò rilevato nessuna alterazione della cute in regione lombare, è indiscutibile che l'imputata, sempre naturalmente che fosse a conoscenza di quella particolare ecchimosi, non poteva prevedere che il medico legale si sarebbe comportato nel modo che di fatto seguì.

La condotta concretamente tenuta esclude pertanto che volesse nascondere alcunché, dal momento che agì con modalità tali da non ottenere l'effetto che invece si postula che abbia perseguito. Il principio di non contraddizione vieta infatti di ritenere contemporaneamente vera e non vera la stessa proposizione. Nella specie non può essere nello stesso tempo vero e non vero che l'imputata



voleva nascondere ai terzi la lesione cutanea. La tesi in esame viene quindi sostenuta con una fallacia argomentativa, cioè con un ragionamento errato perché si avvale di un'inferenza che è priva di validità logica.

2.5.4 Un ultimo argomento che viene addotto a sostegno del gravame per dimostrare che l'imputata aveva addirittura espresso l'intenzione di distruggere la traccia dell'atto di violenza che aveva causato il decesso della bambina si fonda sopra la considerazione che, nel discorrere, la stessa sera del tragico fatto, con i familiari, e in specie con il fratello di Simone BORIN, Riccardo BORIN, circa il modo più appropriato di procedere alle esequie prestò un consenso di massima alla proposta di fare cremare il corpo. La parte che ha redatto l'appello argomenta, infatti, che Elena ROMANI aderì al parere di chi le consigliava di preferire la cremazione alle forme tradizionali di sepoltura solo perché pensava che, se il cadavere fosse stato ridotto in cenere, il segno cutaneo lasciato dal traumatismo e le stesse lesioni interne che avevano provocato la morte sarebbero stati definitivamente cancellati e lei avrebbe potuto essere liberata dai sospetti.

La tesi peraltro trova smentita nell'obiezione che l'imputata ben sapeva, in quel momento, che l'eventuale cremazione avrebbe, se mai, dovuto seguire il preliminare riscontro necroscopico, come le avevano anticipato la dott. VINZIO e il dott. BECCARIA, e che pertanto non lo avrebbe evitato. Non poteva quindi affatto credere che la decisione di cremare il cadavere avrebbe impedito che il perito settore accertasse la causa della morte. Era, infatti, implicitamente ma chiaramente sottinteso al discorso da lei svolto che l'attuazione di quella scelta era subordinata alla condizione negativa che il riscontro necroscopico stabilisse che il decesso riconosceva una causa naturale e che perciò non si opponesse nessun ostacolo giuridico inerente all'accertamento di un eventuale reato all'esercizio della facoltà dei congiunti di disporre del corpo.

Valgono al riguardo le seguenti osservazioni.

Rappresenta anzitutto un dato non privo di interesse, anche se non possiede l'efficacia di una smentita risolutiva, ricordare che fu comunque Riccardo BORIN a sottoporre alla ROMANI la possibilità di scegliere la cremazione. Il testimone ha infatti testualmente riferito: *sì, sono stato io a chiedere a Elena in un primo momento se*






*avevano intenzione di procedere alla eventuale cremazione ... essendo poi comunque noi una famiglia propensa alla cremazione, avevo chiesto ad Elena se era intenzionata a fare questo tipo di pratica; anche perché so, per il lavoro che faccio purtroppo, che bisogna comunicarlo in questo caso alla camera mortuaria<sup>24</sup>. Il fatto che la proposta provenisse dalla famiglia di Simone BORIN che, conducendo un'impresa di pompe funebri, raccomandava per bocca del fratello quella soluzione come la più opportuna non esclude ovviamente che la prevenuta possa avere accettato il suggerimento perché era stimolata dall'intento di eliminare con la cremazione un indizio del reato, come suppone l'Accusa. Il rilievo serve tuttavia ad attestare che, comunque, non si trattò di un disegno perseguito con fermezza fin dall'inizio, ma piuttosto dell'accettazione da parte dell'imputata di un proposito di massima che era stato concepito da altri e che, in ogni caso, richiedeva ancora di essere perfezionato.*

Costituisce invece una perentoria smentita dell'assunto che viene coltivato nel motivo di gravame osservare che la ROMANI, per altro verso, aveva, prima ancora, palesato l'intenzione di accertare la causa del decesso, accettando espressamente che venissero svolti tutti i riscontri del caso. L'assunto trova una conferma nella deposizione del dott. Marco ROLANDO, sopraggiunto con l'elisoccorso, laddove ha riferito che avevano trovato la bambina *in una situazione di arresto cardiocircolatorio senza assolutamente avere delle chiare idee su quella che potesse essere stata la causa a determinare un arresto cardiaco in una bambina di due anni ... da questo punto di vista in scienza e coscienza a noi è richiesto di richiedere riscontro diagnostico e di questo ne abbiamo parlato sia io che il collega subito con la mamma, la quale mi sembrava addirittura che volesse anche lei sapere quella che era la motivazione della morte della bimba<sup>25</sup>. La stessa situazione di personale disponibilità della ROMANI a promuovere qualunque indagine che, svolta in ambito medico legale, potesse riuscire utile a stabilire la causa della morte, del resto, ha anche notato il dott. BECCARIA.*

Può dunque reputarsi irrefutabilmente provato che l'attuale imputata, sebbene non avesse respinto l'eventualità di fare cremare il cadavere, nondimeno aveva conferito prioritaria importanza all'accertamento autoptico diretto a stabilire la

<sup>24</sup> Si veda il verbale di trascrizione dell'udienza in data 15.02.2007, p. 4.

<sup>25</sup> Si veda il verbale di udienza in data 15.06.2006, p. 125 - 126.



causa del decesso. Pertanto si può ritenere altrettanto solidamente provato che facesse dipendere la sottoposizione del corpo a cremazione dall'esito negativo dell'indagine medico legale che, in ogni caso, avrebbe dovuto precedere nel tempo qualunque decisione definitiva in ordine alle modalità della sepoltura. Non poteva non esserle chiaro infatti che, solo a condizione che la causa della morte fosse risultata l'effetto di una causa naturale, la cremazione avrebbe avuto luogo, mentre, se fosse invece risultata di origine traumatica o volontaria o fossero comunque emersi dei sospetti in tal senso, certamente gli sviluppi sarebbero stati diversi e le esigenze delle indagini avrebbero richiesto che il corpo fosse inumato o addirittura tenuto a disposizione nelle camere mortuarie.

L'argomentazione che viene prospettata nell'atto di gravame a questo punto si svuota inevitabilmente di qualunque portata dimostrativa della tesi che intende corroborare. È infatti certo che il consenso prestato all'idea della cremazione era destinato a non interferire, nella rappresentazione soggettiva con cui la prevenuta lo manifestò, con lo svolgimento degli accertamenti dell'autorità. Si dissolve quindi la possibilità di riferirlo all'intenzione di eludere le investigazioni volte a stabilire la causa del decesso.

Anche l'ultimo argomento con il quale la parte che ha proposto appello pretende di accreditare la conclusione che l'imputata si sia adoperata per occultare le tracce lasciate dall'azione lesiva si rivela perciò privo di una soddisfacente conferma negli elementi di prova acquisiti. Al contrario, si può considerare certo che non ha inteso vanificare gli sviluppi degli accertamenti che sapeva sarebbero stati certamente promossi.

## **2.6 Le intercettazioni ambientali sull'autovettura dei giorni 12 e 14.07.2005.**

Un distinto ordine di argomentazioni sviluppato nell'atto di appello è destinato a motivare la tesi secondo la quale alcuni passi che possono essere estrapolati dai soliloqui ai quali Elena ROMANI si era dedicata mentre si trovava da sola alla guida della sua autovettura nei giorni 12 e 14 luglio 2005, benché siano talmente spezzettati e confusi da riuscire pressoché indecifrabili, contengono tuttavia delle quasi esplicite ammissioni di responsabilità.



106

Secondo i requirenti, a dispetto della pessima intelligibilità delle registrazioni, alcune delle frasi registrate, se ascoltate con la volontà di ricostruire puntualmente il testo senza lasciarsi scoraggiare dalle interruzioni e dai rumori di disturbo da cui sono inframmezzate e coperte, infatti, potrebbero essere intese come una confessione stragiudiziale, non importa se affiorante in modo rotto e discontinuo nel corso del dialogo che Elena ROMANI nell'occasione aveva intessuto con se stessa, essendo trascinata nell'occasione dal momentaneo impulso a dare voce ad un colloquio immaginario con la bambina morta. La parte che ha proposto appello presume, in particolare, di scoprire il loro significato recondito decrittandole come se avesse detto, tra l'altro: ... *non posso pagare per una cosa che non volevo fare; ... e la mamma ti ha fatto male; ... sono stata uio ... ammire, ti ho dato le bot[te]; infine ... e dirò: son tanto pentita.* Secondo l'interpretazione dell'Accusa, sarebbe, insomma, sfuggita all'imputata l'ammissione di essere colpevole nel mentre parlava con la figlia durante i dialoghi che aveva creduto fantasticamente di intrattenere con lei.

Si impongono alcune precisazioni.

Anzitutto i dialoghi dell'imputata con il fantasma della figlia sono dei soliloqui, non dei monologhi. Nel soliloquio il locutore parla con qualcuno che considera presente, conferendogli perciò realtà, sebbene, in effetti, sia soltanto una proiezione di un momentaneo stato di animo e della propensione a dare voce ai diversi punti di vista che agita nella mente. Agisce tuttavia come se potesse essere ascoltato, perché immagina che l'interlocutore sia dotato di una qualche autonoma risonanza all'interno della sua psiche. È una forma dunque di sdoppiamento; è un dialogo interiore con una parte di sé che assume una provvisoria esistenza mentale, ancorché solo dialettica, in virtù della quale il soggetto si induce a confrontare ed a discutere delle tesi tra loro in qualche misura differenti (anche se non necessariamente contrastanti) che dibatte nel proprio intimo. Nel monologo parla invece unicamente con se stesso senza riferirsi ad un'altra entità, non c'è nessun interlocutore, nemmeno immaginario; è solo un modo per ragionare ad alta voce.




107

Il soliloquio quindi ha natura essenzialmente drammatica perché si fonda sopra una contrapposizione di ragioni che il locutore espone e, a seconda dei casi, perora oppure confuta. La natura drammatica trova, infatti, causa nel dialogo che si intreccia tra le diverse istanze che sono depositate nell'animo del soggetto e che creano una situazione eminentemente teatrale perché esprimono per suo mezzo dei punti di vista difformi. È quindi spesso molto coinvolgente sotto il profilo emotivo, in quanto porta alla luce delle scissioni interiori e comunque dei motivi di discussione e di ansietà che il soggetto mostra di non avere ancora risolti.

È il caso di insistere in particolare sull'aspetto drammatico dei soliloqui ai quali nel caso di specie si riferisce il motivo di gravame, giacché gli accenti singhiozzanti e lamentosi usati nell'occasione dalla ROMANI rendono manifesto che era molto scossa e turbata e proprio perciò, con parole commosse e addolorate, si rivolgeva alla figlia volendo difendersi dall'accusa dalla quale intendeva soprattutto discolarsi ai suoi stessi occhi. L'imputazione dalla quale intendeva difendersi non poteva ovviamente che essere quella che le era stata contestata poco prima dagli inquirenti: era perciò l'accusa di averla uccisa. Dibatteva quindi con il fantasma della bambina, morta da pochi giorni, parlandole come se fosse ancora viva a proposito dell'imputazione che le era stata ascritta in quanto intendeva trovare il modo di sollecitarlo a confermare la validità della propria versione, dando per scontato che sapesse quale questa fosse e che potesse e volesse risponderle.

Non bisogna dimenticare che il giorno 12.07.2005 era reduce dall'interrogatorio e dal successivo confronto con il CANGIALOSI nel corso dei quali le era stato comunicato che era sottoposta ad indagini per l'omicidio della bambina; che invece il giorno 14.07.2005 si stava portando ad un altro interrogatorio. È pertanto indubbio che nella prima circostanza si chiedeva, e stava chiedendo a Matilda, interlocutrice immaginaria che peraltro considerava reale, come qualcuno degli inquirenti potesse davvero credere che fosse fondata l'accusa che le era stata mossa e come avrebbe dovuto fare per affrancarsene con il suo aiuto morale; che nella seconda circostanza si stava preparando all'interrogatorio, sia pure senza riuscire a trattenere l'emozione ed a nascondere l'ansia da cui era turbata, e chiamava perciò in soccorso la bambina, volendo verificare con lei il contenuto


 108

delle discolpe che si accingeva a presentare. È allora evidente che in entrambe le circostanze era indotta a parlare dal desiderio di convincere l'interlocutrice con cui supponeva di dialogare (ma era una finzione soggettivamente genuina perché in quel momento l'immagine della figlia era davvero presente alla sua psiche) che la sua ricostruzione dei fatti doveva essere da costei approvata e sostenuta prima che dagli inquirenti.

Il senso fondamentale del dialogo immaginario con la figlia era dunque, nella prima circostanza, di proferire una difesa appassionata e commossa del proprio operato e si traduceva in un'angosciata protesta di innocenza, accompagnata dall'espressione dei dubbi che erano destati dalla possibilità di non essere creduta, per fronteggiare i quali le chiedeva di offrirle conforto; nella seconda circostanza era di organizzare la preparazione dell'autodifesa che si accingeva a pronunciare in occasione dell'interrogatorio sebbene fosse resa problematica dal timore di non trovare ascolto da parte del P.M.

Male si accorda perciò con le osservazioni ora esposte l'interpretazione caldeggiata dai requirenti, a tenore della quale invece il significato sotteso ai due soliloqui consisterebbe, all'opposto, nell'esplicita confessione, resa nel primo caso alla vittima del reato, di essere responsabile del delitto e, nel secondo caso, nell'annuncio, sempre riservato alla figlia, che intendeva rendere una piena confessione quando, tra breve, sarebbe stata interrogata (scelta questa che poi, in effetti, bisogna tuttavia aggiungere che non ebbe nessun seguito). Se la chiave di lettura prospettata dall'Accusa dovesse essere condivisa, non si spiegherebbe allora per quale motivo l'analisi del testo complessivo del discorso tenuto dall'imputata depone non solo per la sofferta manifestazione dello sconcerto che provava per la difficoltà di convincere i rappresentanti dell'ufficio della Procura della Repubblica del proprio assunto e per la conseguente condizione di disorientamento prodotta dal timore di non riuscire ad illustrare adeguatamente il proprio punto di vista, ma anche per il sostegno psicologico che chiedeva alla figlia nel difficile frangente.

È sufficiente riflettere che, dopo la frase contenuta nella registrazione del 12.07.2005 alla quale la parte appellante pretende di attribuire il significato di una



confessione (che suonerebbe, nella lettura che viene proposta, *sono stata io ... armare, ti ho dato le botte*), l'imputata pronuncia delle parole spezzate che il perito di ufficio ZAVATTARÓ intende come: *ti avrei mai fa[t]* ... ; che poi mentre il rumore dell'autoradio diventa diviene frastornante e copre le altre parole residue, è possibile decodificare, trascorsi solo tre secondi, le parole: ... *mai...* e poi ancora ... *mai ...* , trascorsi altri due secondi. È allora innegabile che l'interrogazione che suona *ti avrei mai fatto ?* e i due avverbi di tempo *mai* pronunciati a breve distanza l'uno dall'altro stanno ad esprimere il rigetto sdegnato dell'ipotesi che era stata presa in considerazione nelle parole precedenti. Sono dunque assolutamente incompatibili con l'intenzione di confessare che l'ufficio della P.G. pretende di dare alla frase relativa alle *botte*. Devono essere invece intese come il reciso rifiuto dell'accusa che la ROMANI rievocava con la figlia, palesando nello stesso tempo un sincero stupore per una mostruosità della quale non riusciva nemmeno a capacitarsi bene. L'interpretazione più coerente del soliloquio lascia quindi trasparire la commossa volontà di difendersi dall'imputazione di avere commesso l'atto di violenza, concepita come un'ingiustizia inammissibile della quale chiamava la bambina a testimone; non la volontà di confessare.

Nell'impossibilità di cogliere, a causa della scadente qualità della registrazione, l'esatto significato delle singole parole pronunciate, bisogna, insomma, fare riferimento al senso complessivo del discorso che, per quanto questo si offra in modo lacunoso e frantumato, non impedisce di recuperare il contenuto ultimo che la locutrice si sforzava nell'insieme di esporre, sia pure pagando a questo scopo il prezzo di colmare il carattere inevitabilmente disorganico e incompleto del testo del quale sono andati irrimediabilmente perduti alcuni passaggi.

È infatti necessario ricordare che l'interpretazione deve mirare a restituire un testo unitario, non le singole parole. A questo caso si può perciò adattare, operando un'estensione del significato originario, la massima latina *scire non est verba tenere, sed vim ac potestatem* infatti la conoscenza di un testo è una cosa distinta da quella delle singole parole e può anche, in una certa misura, prescindere dall'intelligibilità di taluna tra esse. Il senso unitario del testo esaminato è inequivocabilmente,


dunque, quello di un diniego categorico e vibrante della fondatezza dell'accusa e di una connessa richiesta di aiuto rivolta alla stessa vittima del reato.

È soprattutto importante rammentare che nei soliloqui registrati l'imputata si rivolgeva alla bambina chiedendole di confermare le asserzioni che si accingeva ad formulare in ordine al ruolo che aveva svolto personalmente nella vicenda che si era conclusa con la sua morte violenta. La portata drammatica del discorso era quindi rappresentata dalla convinzione che la persona offesa del reato veniva necessariamente pensata a conoscenza del reale andamento dei fatti ed era pertanto chiamata a rendersi garante con i terzi, in qualche forma che veniva fantasticamente supposta efficace, della verità delle affermazioni della madre. In definitiva, Elena ROMANI dialogava con l'immagine interiore della figlia, chiedendole di concederle la forza e la persuasività indispensabili per offrire una prova convincente della propria innocenza a coloro ai quali si sarebbe appellata e di farle perciò trovare gli accenti e gli argomenti che a quel fine sarebbero stati necessari.

Appunto l'implicita consapevolezza che la bambina non poteva ignorare l'identità del colpevole rende inaccettabile l'interpretazione fornita dai requirenti, secondo cui l'imputata, nell'occasione, si sarebbe lasciata sfuggire un'ammissione di responsabilità. La decodificazione proposta urta, infatti, contro l'obiezione che la persona che parlava interpellava la persona offesa in quanto era animata dalla soggettiva convinzione che fosse, più di chiunque altro, a conoscenza della verità e potesse esserle di ausilio nel disvelarla. Sarebbe stato dunque perfettamente inutile che si inducesse a confessarle quanto costei già sapeva. Era invece plausibile che cercasse in lei il conforto morale che le occorreva per sostenere di essere innocente e per dimostrarlo al mondo intero. Questa è l'unica lettura suscettibile di assenso.

L'analisi del testo conferma l'interpretazione ora delineata.

È anzitutto evidente che, nell'intercettazione del giorno 12.07.2005, la ROMANI si dimostra manifestamente confusa e costernata per le contestazioni che le erano state rivolte poco prima in sede di interrogatorio. Infatti la prima frase che viene registrata (detta tra sé e sé, non indirizzata questa alla figlia) è: *mamma mia!* Ma è



specialmente significativo che, trascorsi pochi minuti, interpelli invece direttamente la piccola dicendole: *Mati, sono mamma ...* (singhiozzando) ... *povera pic'... coliii ...* (singhiozzo) *iina... non può essereee ...* . E' quindi certo che da questo momento in poi inizia il dialogo con il fantasma della figlia. È pertanto interessante che in seguito soggiunga: [*forse è* α(*blank*)*lpa di An...*], pronunciando una frase che non può che essere decrittata come: *forse è colpa di Antonio*. Infatti è immediatamente seguita una seconda volta dalle parole: [*è*] *colpa di Anto ... eh? ...*; alle quali fa seguito (trascorsi solo alcuni secondi) una ripetizione del nome della figlia (*Mati...*). È perciò incontrovertibile che deve considerarsi instaurato a questo punto un dialogo immaginario con la bambina che viene interrogata espressamente sull'identità della persona che costei sa essere responsabile della sua morte e che le viene perciò richiesto se è stato Antonio. È proprio per questo motivo evidente, posto che la domanda è intesa ad apprendere se era stato l'uomo a cagionare la morte su cui si interrogava, che non avrebbe senso che, dopo alcune battute, si introducesse invece la confessione che viene ipotizzata dall'Accusa. Il dubbio sulla colpevolezza di Antonio esclude categoricamente l'ammissione della propria responsabilità.

Subentra poi un lungo intervallo durante il quale il rumore del motore e la musica dell'autoradio coprono ogni parola. Quindi a 12 minuti e 23 secondi dall'incipit le chiede: *però ... però tu che hai fat[to]?*; e, trascorsi quasi trenta secondi, si indirizza ancora a lei dicendole (tra pianti e singhiozzi): *Mati, aiu(blank)tami, amore mio! ... Ooh! Ma non posso pagare per una cosa che non ho ...* (singhiozza) *ho fa ...* (singhiozza ripetutamente) ... *Matilda, aiut[ami] ...* (singhiozza) [*amore*] *della mamma ...* .

Il perito nominato dall'ufficio ha illustrato in modo convincente i motivi per cui, dal punto di vista tecnico, la frase nella quale viene affrontata la tematica dell'identificazione dell'autore del delitto (*Ma non posso pagare ...*) deve essere letta nella traduzione sopra riportata, anziché secondo quella elaborata dal consulente del P.M. che mette al posto delle parole *non ho fa ...* le parole *non volevo fare*.

È indubbio che la versione suggerita dall'Accusa travisa il senso complessivo delle interrogazioni rivolte alla bambina morta.



Infatti queste presuppongono, da un lato, che l'imputata non fosse a conoscenza della verità e chiedesse chiarimenti all'immagine della figlia con la quale dialogava appunto a quello scopo; dall'altro, che l'aiuto fosse ricercato richiedendo informazioni alla stessa persona offesa del reato appunto perché era certa che questa era in grado di attestare la sua innocenza. La domanda espressa con le parole *però ... però tu che hai fatto?* implica, precisamente, l'estraneità alla genesi del delitto della persona che l'aveva formulata perché, in caso contrario, qualora proprio lei avesse causato le lesioni mortali, non avrebbe avuto senso che si dimostrasse ignara del comportamento della vittima che poteva avere scatenato la violenza omicida; l'invocazione *Matilda, aiutami* accompagnata da pianti e da singhiozzi denota una condizione di implorante confidenza nei suggerimenti che le avrebbe procurato il colloquio con la figlia che a sua volta era solo compatibile con la convinzione che questa aveva motivo di soccorrerla perché la sapeva innocente: un colpevole di omicidio, infatti, non chiede aiuto alla persona che ha ucciso, nemmeno ricorrendo a domande enfatiche (e tanto più quando non sa di essere intercettato), per dimostrare di non essere coinvolto nel reato.

È pertanto conseguente ritenere che la frase di poco successiva che il P.G traduce ... *ammore, ti ho dato le botte?* non deve essere intesa come una confessione, ma va interpretata nel senso spiegato dalla prevenuta come un'interrogazione retorica, vale a dire come una domanda che sotto il profilo sintattico e semantico, anziché richiedere all'interlocutore di fornire un'informazione, attende quale risposta una conferma che considera scontata che potrebbe suonare: *no, non mi hai dato le botte*. Va quindi letta: *ammore, ti ho dato le botte ?* La ROMANI infatti ha spiegato testualmente in dibattimento: *io mi ricordo sì, in quel momento quando tornavo appunto dall'interrogatorio e parlavo ad alta voce pensavo tra me e me e dicevo: io ti ho dato le botte ?, in quel senso lì, come dire io ? Sono stata io ad averti colpita ?, perché mi accusavano ... come dire mi accusano che io ti ho dato le botte Matilda, in quel senso lì.*

Non è senza importanza che, trascorsi soltanto quattro secondi, l'imputata proferisca un'altra frase che, sebbene sia assai poco chiara e sia stata perciò trascritta in modo lacunoso, parrebbe confermare che anche la proposizione precedente possiede un significato interrogativo. La ROMANI infatti a questo



punto pronuncia delle parole che sono state riportate come: *[ti] avrei mai fa[t]...* ; che dunque vanno chiaramente intese per intero come: *ti avrei mai fatto ... ?*: che perciò rappresenta indubbiamente una seconda domanda. È quindi evidente che, se poco dopo costei ha usato una formula interrogativa rivolgendosi alla figlia, utilizzando un'espressione che ripeteva una domanda retorica del tipo *ti avrei mai fatto del male?*, allora anche le parole precedenti relative alle *botte* devono essere a loro volta interpretate come una domanda retorica dello stesso tenore approssimativo.

Considerazioni non molto differenti valgono per la frase registrata nel successivo 14.07.2005 che suona: ... *e dirò: son tanto pentita.*

Al riguardo occorre sottolineare che l'intercettazione è stata effettuata durante il percorso compiuto in auto dalla prevenuta alla volta di Vercelli per partecipare ad un altro interrogatorio innanzi al P.M. e che la registrazione si presenta ancora più disturbata di quanto fosse disturbata la precedente intercettazione, soprattutto a causa dell'autoradio accesa ad alto volume. Non è nondimeno senza rilievo, come si cercherà di spiegare in seguito, che in questa occasione il soggetto esca in invocazioni rivolte alla figlia che suonano: *Matildaaaa ... proteggimi, io ti prego ... , ... [pensarmi] ... aiutami, sto tanto male, A more mio.*

L'imputata si è, per la verità, giustificata asserendo che, con le parole *sono tanto pentita*, intendeva esprimere il suo personale rincrescimento per avere fatto conoscere a Matilda il CANGIALOSI, ormai individuato, nel colloquio immaginario che conduceva con la bambina, come l'autore del delitto.

Il P.M. ha ribattuto che la spiegazione allegata dalla prevenuta è inaccettabile, innanzitutto perché la parola *pentimento* è solitamente usata per condotte che si reputano negative ed evoca un giudizio di colpevolezza per l'azione stessa di cui ci si pente, in secondo luogo perché, leggendo per intero il testo, il nome di Antonio non compare per niente.

Tuttavia è appropriato replicare che la locuzione *sono tanto pentita* stava ad indicare che l'imputata provava rincrescimento per ciò che aveva fatto, non necessariamente intendendo la propria condotta come una colpa, ma anche come

un errore commesso per sciagurata leggerezza: nel caso particolare si dichiarava pentita dell'errore che era consistito nell'aver, con grave imprudenza, affidato la figlia proprio a colui che l'avrebbe uccisa.

È comunque determinante osservare che tutta la frase è preceduta da un: *dirò*. È quindi indubbio che Elena ROMANI stava ripassando mentalmente quello che si riprometteva di dichiarare nel corso dell'interrogatorio che sarebbe iniziato da lì a breve: la frase pronunciata preludeva perciò ad una futura dichiarazione formale diretta all'autorità giudiziaria. Se inoltre si riflette che, in quel momento, ignorava che il P.M. le avrebbe contestato la prova che riteneva di trarre a suo carico dal sequestro della scarpe rosa e dalla coincidenza dell'ecchimosi escoriata con il disegno dell'intarsio, è allora pienamente plausibile che si preparasse a dichiarare agli inquirenti, coltivando la speranza di essere da questi creduta, che, in quanto poteva assicurare di essere senza dubbio innocente, non poteva evitare di addossare al CANGIALOSI la responsabilità di quanto era accaduto e poteva solo ammettere l'errore, del quale si dichiarava pentita, di avere fatto accostare la bambina da una persona che si era rivelata inaffidabile.

Il discorso possiede quindi una sua intima coerenza che invece non avrebbe qualora si supponesse, come invece suppone il P.M., che il pentimento che veniva proclamato nasceva dal travaglio interiore che l'aveva spinta a confessare di essere la responsabile del delitto e, per di più, di un delitto gravissimo e infamante anche ai suoi occhi.


In tal caso un pentimento così accentuato avrebbe dovuto scaturire da un doloroso ripensamento radicale del proprio operato del quale non v'è nessuna traccia negli atti immediatamente precedenti e contemporanei. Basti pensare che in quel contesto temporale l'imputata ricevette una telefonata dalla madre che non preavvertì affatto che stava per prendere una decisione tanto estrema e sconvolgente, quale quella che l'Accusa presume che avesse adottato. E non si può fare a meno di osservare che nel contempo parlò con il fantasma della figlia usando espressioni invocanti amorevole compassione come quelle già riferite: *Matilda... proteggimi, io ti prego ... , ... aiutami, sto tanto male, A more mio*



Intendeva pertanto comunicare solo l'afflizione per una pena che presupponeva fosse in qualche misura condivisa da entrambe: esponendo una situazione affettiva che, mentre si conciliava perfettamente con l'ipotesi che ritenesse di essere rimasta vittima di un grave equivoco sentimentale nello stesso tempo in cui la figlia era a sua volta rimasta vittima dell'inopinata violenza dell'omicida, - sicché in fondo avevano patito le conseguenze negative del medesimo errore, - non era invece conciliabile con l'ipotesi che avesse deciso di confessare di essere responsabile del delitto che si vuole dubitare che avesse commesso in danno della bambina. In questa eventualità, infatti, avrebbe dovuto rivolgersi alla persona con cui immaginava di colloquiare con manifestazioni più esplicite e dirette di rimorso e cercare senza tergiversazioni il suo perdono, mentre non v'è invece nessuna avvisaglia di un simile atteggiamento improntato ad una radicale revisione del passato ed alla commossa invocazione di essere perdonata per la gravissima colpa dalla quale si congettura che invece si ritenesse macchiata.

Il giudice di primo grado ha inoltre obiettato, rispondendo all'argomentazione che verte intorno alla mancata evocazione del nome del CANGIALOSI nel corso del soliloquio registrato il 14.07.2005, che l'osservazione che pone in risalto che Antonio non appare mai nominato potrebbe avere rilevanza se la qualità della registrazione fosse passabilmente esauriente. Ha rilevato che invece l'intercettazione è costituita soltanto da pochi mozziconi di frasi spezzate intercalati a lunghi intervalli dominati da suoni incomprensibili, poiché la voce dell'imputata è per il resto coperta da rumori e da interferenze di varia provenienza e natura. Ha osservato che, conseguentemente, non è possibile conoscere l'intero testo del soliloquio e non si può affatto escludere che nella parte che è caduta fosse, appunto, contenuto il nome di colui che da quel momento Elena ROMANI considerava ormai il suo ex convivente perché era ormai smascherato come il colpevole del delitto.

Non resta che soggiungere che, se l'imputata avesse davvero inteso confessare, in occasione dell'imminente interrogatorio, di avere causato la morte della figlia, allora l'improvviso mutamento di scelta processuale che in tal caso bisogna riconoscere fu da lei adottata, giacché nell'occasione alla quale si accingeva a

 116

partecipare si è poi limitata a rinnovare la precedente protesta di innocenza, sarebbe inesplicabile. E ciò tanto più dopo che aveva constatato, all'inizio dell'interrogatorio, che l'esplicita convinzione espressa dal P.M. era intesa a ravvisare appunto la sua responsabilità per la morte della bambina, sicché un'eventuale confessione a quel punto avrebbe potuto costituire la risposta più prevedibile alla contestazione. È vero che è un diritto irrinunciabile dell'imputato di respingere le accuse e di difendersi con le dichiarazioni che reputa più convenienti e anche con il silenzio, ma non è meno vero che ci si trova di fronte ad un cambiamento di indirizzo che bisogna supporre sia sopravvenuto nel volgere di pochi minuti che, se l'ipotesi analizzata rispondesse al vero, sarebbe privo di motivazione.

Tutti gli elementi analizzati, in conclusione, confermano che le intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura della prevenuta, per quanto siano assai difettose e poco chiare, nondimeno, per la parte per cui sono intelligibili, attestano solamente che, in un primo tempo, nel conversare con l'immagine fantasmatica della figlia, proclamava di essere innocente esprimendo contemporaneamente il sospetto che il delitto fosse stato commesso dal CANGIALOSI; che, nella seconda circostanza, avendo evidentemente riflettuto sull'unica alternativa ragionevolmente possibile alla tesi della sua colpevolezza, intendeva sostenere che era stato l'uomo ad uccidere la bambina e perciò si dichiarava pentita di avere esposto Matilda al contatto con una persona che non meritava fiducia.

Rappresentano quindi una prova di estraneità dell'imputata piuttosto che una prova a suo carico.

Il P.G. nella memoria finale ha, peraltro, sostenuto che ultimamente la tecnologia ha effettuato dei progressi importanti nel campo delle intercettazioni e che gli strumenti tecnici utilizzati dal perito di ufficio sono ormai sopravanzati da filtri e da meccanismi molto più precisi e sofisticati, insistendo perché la Corte disponga pertanto la ripulitura del nastro relativo alle intercettazioni ambientali nella speranza che emergano altri frammenti dei soliloqui che finora sono rimasti coperti da rumori di fondo.

La richiesta è tuttavia palesemente infondata.



Non tiene, infatti, conto dell'obiezione che i filtri e i meccanismi di cui richiede l'applicazione sono inevitabilmente destinati ad eliminare, insieme con i suoni che, a causa della pessima qualità della registrazione, talora impediscono di sentire la voce dell'imputata, anche alcuni segmenti della stessa voce che si prefigge invece di isolare e di rendere più nitida. L'accoglimento della richiesta esporrebbe al pericolo di danneggiare, anziché di migliorare, la complessiva accessibilità della registrazione introducendo degli altri elementi di incertezza e finirebbe dunque con l'accrescere, piuttosto che diminuire, la soggettività dell'interpretazione.

Inoltre la tesi che ispira la richiesta appare viziata dal pregiudizio scientifico che postula che gli accadimenti sociali ed umani, e i soliloqui dell'imputata sono tali, si manifestino in modo oggettivo all'osservatore esattamente come nelle scienze naturali, mentre disconosce l'essenziale importanza di investigarli invece alla luce dei principi che sono loro propri. Nel caso in esame non valuta il senso complessivo dei soliloqui fatti dalla prevenuta per la parte per cui può già essere afferrato superando l'ineliminabile inintelligibilità di molti tra i brani registrati, in quanto omette di leggerli ponendoli in correlazione con la situazione storica, con i condizionamenti che la persona intercettata era costretta a subire dagli eventi esterni e con la sua stessa progressiva presa di coscienza della reale portata di quanto era accaduto. Dimentica, pertanto, che è già ragionevolmente possibile allo stato delle risultanze estrarre il significato d'insieme dai pochi frammenti che sono intelligibili interpretandoli alla luce della concreta condizione del soggetto al quale si riferiscono e con l'ausilio degli elementi di conoscenza a tal fine disponibili.

Non può dunque essere accolta.


## **2.7 L'interpretazione di alcuni tra i comportamenti tenuti dall'imputata.**

L'ufficio della Procura Generale non ritiene solo di ricavare la prova della responsabilità della prevenuta dagli aspetti della sua condotta che postula che si siano tradotti nel tentativo di sviare le indagini dalla sua persona. Le fa inoltre carico di non avere manifestato in modo adeguato di provare dolore per la morte della figlia, come invece pensa che sarebbe stato consono alla situazione di una madre che perde il proprio figlio. Sostiene pertanto che la ROMANI si è comportata con calma eccessiva già nel tempo in cui aveva appreso la notizia del

decesso, tenendo allora un atteggiamento che esprimeva un grado di partecipazione al lutto che era parso a taluni tra i presenti troppo controllato e perciò inadeguato alla gravità dell'evento.

Afferma, inoltre, che è sensato fornire un'interpretazione a lei sfavorevole anche della condotta alla quale si è poi conformata durante il tragitto compiuto a bordo della sua autovettura insieme con il CANGIALOSI nel pomeriggio del giorno 11.07.2005, quando si erano recati insieme ad Alagna Valsesia, nelle ore immediatamente successive a quella in cui il P.M. le aveva rivelato che il decesso della bambina riconosceva un'origine traumatica e l'aveva informata che sarebbe iniziato un procedimento penale inteso ad accertare eventuali responsabilità personali. Infatti manifesta il convincimento che è possibile arguire dall'ascolto dell'intercettazione ambientale che, nel dialogare con il compagno di viaggio, invece di incolparlo di avere commesso il delitto, come era prevedibile che potesse accadere vista la situazione di sostanziale antitesi che si era creata tra le rispettive posizioni, si era deliberatamente astenuta dal rivolgergli delle domande imbarazzanti e dallo spronarlo a spiegare i punti più problematici di quanto era avvenuto nei momenti che avevano preceduto il malore della bambina. È dell'avviso che nella circostanza si sia dunque mostrata incline a conversare con l'interlocutore usando dei toni incongruamente amichevoli e rilassati, al contrario di quello che presume sarebbe stato naturale che facesse. Osserva inoltre che è sorprendente che non abbia svelato nessuna particolare forma di avversione nei suoi confronti e che non abbia nemmeno mostrato di arrovellarsi con ansia per gli aspetti più enigmatici della vicenda. Tutto ciò costituisce quindi, a parere della parte che ha presentato appello, una conferma indiretta della colpevolezza dell'imputata, poiché ipotizza che si sia studiamente trattenuta dal porre al compagno delle domande scomode allo scopo di non trovarsi a sua volta in difficoltà in seguito alle risposte che avrebbe potuto ricevere.

Occorre in primo luogo obiettare che quelle addotte sono evidentemente delle considerazioni altamente opinabili che sono basate sulla pretesa di stabilire a priori quale sia l'atteggiamento psicologico che il soggetto deve obbligatoriamente assumere in date circostanze, perciò mostrandosi implicitamente inclini ad

 119


utilizzare la nozione di *tipo ideale* (nel caso che ci riguarda, ricorrendo al *tipo ideale* della madre in lutto contrapposto al *tipo ideale* del colpevole che intende sviare le indagini evitando di porre delle domande che potrebbero rivelarsi controproducenti).

È stato tuttavia autorevolmente osservato che il *tipo ideale* è un costrutto concettuale che non è né realtà storica, né realtà vera. Dunque *nella sua purezza concettuale non può essere mai rintracciato empiricamente nella realtà; esso è un'utopia, e al lavoro storico si presenta il compito di constatare in ogni caso singolo la maggiore o minore distanza della realtà*<sup>26</sup>. Non si tratta di proclamare che il ricorso al criterio del *tipo ideale* è fallace, ma di ricordare che va applicato con la consapevolezza che è solo uno strumento utile per orientarsi nella complessità del mondo reale, ricercando nei fenomeni alcune caratteristiche tendenzialmente frequenti senza avere la pretesa che si presentino ogni volta in modo identico. L'invito alla cautela vale *a fortiori* per l'uso generalizzato dei *tipi ideali* in ambito psicologico, poiché la stessa nozione di conformità dei comportamenti umani a tipologie psicologiche tassativamente descritte come le uniche possibili urta contro la constatazione che in determinate situazioni le reazioni dei singoli sono strettamente condizionate da una combinazione molto articolata e composita di variabili che non può mai essere racchiusa entro uno schema troppo rigido.

Nel caso del quale si disputa, per di più, la pretesa di definire in forma inderogabile il catalogo delle reazioni adeguate che una madre può manifestare alla notizia della morte del figlio si addentra temerariamente nel territorio in cui l'uomo fa l'esperienza dell'amore e della morte: eventi a proposito dei quali è bene evitare generalizzazioni suggerite da facile presunzione. Infatti amore e morte, fenomeni in apparenza polarmente opposti, sono invece accomunati da una segreta affinità: custodiscono una traccia non visibile della nascosta prossimità dell'uno all'altra che, se scoperta, non può non provocare da parte del singolo delle risposte improntate ad angoscia ed a silenzio. Per una madre la rivelazione della morte del figlio, in particolare, equivale a fare diretta conoscenza dell'oscura incertezza che è connessa con la condizione della persona a cui è legata

---

<sup>26</sup> La citazione è tratta da M. Weber, *Il metodo delle scienze storico-sociali*.





affettivamente e ad apprendere attraverso la sofferenza che l'amore verso il figlio e la morte sono eventi che appartengono ad uno stesso insondabile ordine di realtà che sovrasta la capacità di comprensione del singolo. Non sarebbe impensabile quindi che la prima reazione di ROMANI alla notizia della morte di Matilda possa essere stata prevalentemente atteggiata a sbigottimento ed a prostrazione, come accade quando ci si arresta all'improvviso davanti ad una fatalità che si fatica a riconoscere; e in specie quando ci si imbatte nel mistero di una morte del tutto priva di una giustificazione razionale. Se questa reazione si fosse verificata, si presterebbe ad essere interpretata non come una manifestazione di colpevolezza, bensì di smarrimento e nulla più.

È tuttavia necessario commentare che un atteggiamento della madre caratterizzato da una reazione molto contenuta e dall'accentuata inibizione delle emozioni è stato riferito, sebbene con diverse intonazioni, soltanto dagli amici del CANGIALOSI, da lui chiamati per telefono ed accorsi prontamente sul luogo: cioè da Ippazio MARSANO e dalla sua compagna Marisa VARACALLI, da Giuseppe GENOVA e dalla sua compagna Sabrina MUSSO, da Ivon CAVIGGIA e da Ioana STEFAN, i quali ultimi hanno in particolare sostenuto di avere notato il sangue freddo della ROMANI, sebbene la STEFAN abbia anche dichiarato che Elena piangeva ed era stata abbracciata dal medico dott. ROLANDO quando le aveva comunicato che il decesso si doveva considerare ormai certo.

Per contro, non è possibile omettere di osservare che le deposizioni dei testimoni imparziali non coincidono affatto con quanto hanno riferito gli amici del CANGIALOSI.

Infatti il dott. BECCARIA ha, ad esempio, riferito che la madre, dopo essere scoppiata a piangere alla notizia che non c'era più modo di salvare la bambina, *alternava questi momenti in cui secondo me sembrava non rendersi conto del fatto che la bambina fosse realmente deceduta a momenti in cui, invece, se ne rendeva conto perfettamente e scoppiava a piangere.* Inoltre, il medico dell'elisoccorso, il dott. ROLANDO, ha testualmente commentato che l'imputata era *scomolta*. Infine il medico legale dott. VINZIO, sopraggiunta da ultima, ha dichiarato di avere notato che *la salma era composta e la*



*mamma era sdraiata sul letto e l'accarezzava, le faceva così ... sui capelli, sulla testa, insomma l'accarezzava, ecco; e che il dott. BECCARIA era presente, anche la mamma era lì e lui ... ma la mamma piangeva, era un po' provata in quel momento<sup>27</sup>. E del resto l'app.to ESU della Stazione dei Carabinieri di Gattinara ha riferito di avere trovato il corpo della bambina già ricomposto sul letto, con addosso un vestitino leggero, e che la mamma piangeva e ... ce l'aveva in mano, abbracciata ... abbracciava la bambina<sup>28</sup>.*

Quello descritto non è davvero l'atteggiamento contrassegnato da freddezza e da indifferenza riferito, non senza una certa varietà di accenti, dagli amici del CANGIALOSI. È piuttosto il modo di reagire di una persona sconvolta, addolorata e smarrita che stenta a rassegnarsi all'accaduto e si dispera, rifiutando di accettarne l'ineluttabilità. È quindi perfettamente compatibile con la tragicità della condizione di una madre che stenta a prendere coscienza della perdita improvvisa della figlia dopo avere cercato con ogni mezzo di scongiurarla, praticandole invano tutti i trattamenti di pronto soccorso di cui è a conoscenza. In ogni caso, non può essere assunto come una spia credibile della pretesa insensibilità nella quale l'Accusa intende ravvisare, ma senza valido motivo, un indizio di colpevolezza.

Anzi merita, se mai, una riflessione il rilievo che soltanto gli amici del CANGIALOSI hanno creduto di osservare la descritta manifestazione di freddezza e di distacco che avrebbe reso l'imputata restia ad esprimere un normale sentimento di lutto, mentre gli altri testimoni che, a differenza dei primi, non possono essere sospettati di parzialità, hanno notato un atteggiamento di ben diversa partecipazione emotiva. Poiché non v'è ragione di dubitare della buona fede dei testimoni che hanno riferito la reazione della prevenuta nei termini che hanno richiamato l'interesse della parte appellante, non resta quindi che avanzare il dubbio che la scarsa simpatia per Elena ROMANI che denotano quelle stesse dichiarazioni possa essere stata influenzata dall'analogo sentimento di larvato o addirittura di aperto biasimo che venne espresso nella circostanza dal CANGIALOSI quando scambiò riservatamente le sue prime impressioni con le

---

<sup>27</sup> Si veda il verbale di udienza in data 29.06.2006, p. 6 - 26.

<sup>28</sup> Si veda il verbale di udienza in data 15.06.2006, p. 9 - 10




persone che gli erano più vicine, riuscendo ad influenzarle negativamente nei confronti della convivente; e la constatazione getta una luce non propriamente positiva a proposito della scarsa solidarietà che egli palesava già nel tempo immediatamente successivo al decesso.

Occorre affrontare poi la tematica relativa al comportamento tenuto dall'imputata nel corso del trasferimento in auto fino ad Alagna Valsesia, compiuto nel pomeriggio dell'11.07.2005.

L'argomento che viene svolto nel motivo di gravame è diretto a professare che dall'ascolto dell'intercettazione ambientale si può ricavare che, nella circostanza, la prevenuta si era studiamente guardata dal mettere in imbarazzo il suo compagno di viaggio con domande vertenti sui punti salienti della vicenda dalla quale era derivata la morte della figlia perché intendeva evitare di incorrere nel pericolo di essere colta a sua volta in contraddizione con taluni dati di fatto oggettivi che cercava di ignorare e di essere recisamente smentita dall'interlocutore a quello stesso riguardo, facendo affiorare nella discussione gli indizi di responsabilità la cui esistenza si sforzava invece di dissimulare.

Giova tuttavia illustrare preliminarmente la situazione personale in cui si era inserito il viaggio a bordo dell'autovettura.

È infatti necessario precisare che la decisione di portarsi ad Alagna Valsesia con l'automezzo della donna era stata suggerita ad entrambi dal m.llo CROLLA dei Carabinieri di Vercelli, in apparenza per indurli a concedersi una pausa di riflessione in attesa degli sviluppi delle indagini, in realtà per avere modo di trattenerli insieme per un periodo di tempo non breve a bordo dell'autoveicolo sul quale era stata installata una microspia e di registrare i discorsi che avrebbero fatto nell'occasione. Ed è importante aggiungere che il m.llo CROLLA aveva dovuto insistere alquanto per convincerli, in quanto quello stesso pomeriggio la ROMANI, avendo ricevuto dal P.M. la notizia che la morte della figlia doveva essere ricollegata ad una causa traumatica, in un primo tempo si era scagliata verbalmente contro il compagno, non appena lo aveva rivisto, accusandolo apertamente di avere colpito la bambina e di averla uccisa. Il m.llo CROLLA, intervenuto, era tuttavia riuscito con qualche fatica a sedare il litigio, o almeno




così era parso, e li aveva poi esortati a trascorrere la notte in un albergo di Alagna Valsesia che avrebbe prenotato per creare nel frattempo l'occasione di discutere tra loro e di chiarire le rispettive versioni.

Si era pertanto ristabilita tra i due conviventi una situazione di recuperata armonia che era vacillante ed effimera. Infatti era soprattutto basata sopra la convinzione, ribadita con veemenza da entrambi, di ritenersi rispettivamente estranei alla produzione del trauma dalle conseguenze mortali nello stesso tempo in cui si dicevano propensi a credere che i sospetti sul conto del proprio compagno nascessero dall'insufficienza degli accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria e fossero perciò scarsamente fondati. Si erano quindi avviati per il viaggio accogliendo la richiesta che era stata loro rivolta dal sottufficiale dei Carabinieri, sebbene fosse implicito che l'accordo raggiunto era alquanto precario. Infatti riposava essenzialmente sopra la volontà di sospendere per il momento ogni valutazione troppo netta e definitiva in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi delle indagini, mentre il dissidio, soltanto accantonato, rimaneva latente.

La premessa ora posta serve a comprendere meglio il retroscena sotteso ai discorsi che furono registrati durante il tragitto in direzione di Alagna Valsesia ed anche quelli, peraltro piuttosto laconici, registrati durante il percorso di ritorno compiuto il mattino successivo.

È infatti certo che uno dei due, simulando di ritenersi ferito dai dubbi che erano stati espressi nei suoi confronti, aveva in animo di impedire al compagno di portare alla luce gli indizi di colpevolezza che intendeva pervicacemente occultare e si sforzava perciò di cancellare e di confondere lo stesso pericoloso ricordo dei momenti più delicati dell'episodio che, nel pomeriggio del 2.07.2005, aveva preceduto il malore della bambina; che l'altro invece, sapendosi innocente, pur senza riuscire a dissolvere completamente la confusione mentale generata dalla disordinata sovrapposizione di notizie tra loro emotivamente coinvolgenti che aveva ricevuto in breve successione di tempo, non poteva evitare del tutto di coltivare, nell'intimo, il sospetto sul conto del proprio partner. Si era dunque creata una situazione destinata ad evolversi all'insegna dell'ambiguità e della reticenza, perché le parole di almeno uno dei due, ma probabilmente di entrambi,



possedevano un'occulta chiave di lettura: quelle del colpevole perché erano rivolte a nascondere la verità all'interlocutore; quelle di quest'ultimo perché, mentre il soggetto del quale continuava segretamente a dubitare rievocava gli aspetti di maggiore rilievo della vicenda, posto che dentro di sé ignorava se costui diceva il vero o se mentiva e, in tal caso, su quali circostanze mentiva, era propenso a replicare esprimendosi in modo sincero ma circospetto e cercando di evitare di contrastarlo con toni così taglienti e definitivi da fargli comprendere che non aveva rinunciato del tutto a diffidare di lui.

Bisogna tenere presenti le osservazioni appena esposte nel valutare il dialogo in esame. Contengono infatti già la risposta alle considerazioni dalle quali la parte che ha proposto appello ha tratto spunto per sostenere che il modo disteso ed amichevole con cui l'imputata ha colloquiato con il CANGIALOSI rivela che non lo ha mai voluto mettere alle strette, rinunciando implicitamente ad identificare in lui la persona che aveva provocato la morte della bambina e così tacitamente dimostrando, dunque, di essere convinta della sua innocenza e, per converso, della propria colpevolezza.

Non si può, per la verità, non condividere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui obietta che l'irremovibile insistenza dell'uomo nel protestare di non avere assolutamente provocato il trauma che era stato rilevato in sede di autopsia, accompagnata dalla minaccia di suicidarsi se non fosse stato creduto, rendeva difficile per la ROMANI assumere un atteggiamento apertamente inquisitorio nei suoi riguardi senza dare origine ad una discussione tumultuosa che verosimilmente non si sentiva in grado di sostenere, avendo afferrato perfettamente che era inutile contraddirlo in modo reciso ed inflessibile senza suscitare un clima di acceso scontro personale. Ha inoltre osservato che, se si ammette che l'imputata era estranea alla morte della figlia, non è assurdo immaginare che la sequela di gravi notizie che aveva ricevuto in un breve lasso di tempo avesse suscitato in lei una sorta di disorientamento mentale per effetto del quale non sapeva più che cosa pensare ed avesse inoltre attenuato, almeno in parte, l'esatta percezione che la soggettiva certezza della propria personale innocenza comportava inevitabilmente che il responsabile del delitto dovesse



essere il CANGIALOSI. Ha pertanto ritenuto comprensibile che, ferma restando naturalmente la premessa che sapesse davvero di essere innocente, abbia preferito usare con il suo contraddittore dei modi condiscendenti, e talora persino affettuosi, senza tuttavia mai desistere dal tentativo di confermare la tesi dalla propria assoluta estraneità al fatto lesivo. Ha infine concluso rilevando che, del resto, la scelta di ripetere, nel dialogo, per tre volte, entro un brevissimo intervallo di tempo, la domanda *chi è stato?* poteva costituire l'espedito verbale che aveva creduto di adottare per indurre l'interlocutore, sebbene senza risultato, ad abbandonare una strategia intesa a lasciarla brancolare ancora nel buio e ad indurlo a rivelare quello che sapeva.


La discussione si è svolta quindi scorrendo lungo i binari prestabiliti che portavano alla conclusione scontata, e sia pure solo temporaneamente scontata perché presto le loro strade si sarebbero divise, della ribadita innocenza di entrambi e della più totale incomprendibilità soggettiva di quanto era accaduto: la bambina poteva forse essere stata uccisa, sempre che l'autopsia non fosse giunta a conclusioni errate, ma non era stato nessuno di loro due a colpirla; doveva esserci una spiegazione del mistero, ma non riuscivano per il momento a capire quale fosse. Non restava quindi all'imputata che sperare nella possibilità di venire a capo dell'enigma con il tempo e con la buona volontà assicurando di accettare, per intanto, le proteste di innocenza del compagno ma replicando di essere certa a sua volta di non avere commesso il delitto per cui era sottoposta ad indagini e di attendere perciò una pronuncia liberatoria da parte dell'autorità giudiziaria. Questo appunto si era sforzata di dire nelle conversazioni che si sono susseguite durante il viaggio. Null'altro.

Nel lungo dialogo intercettato, pertanto, non è dato isolare affermazioni, allusioni o contraddizioni dalle quali ricavare che Elena ROMANI si è lasciata sfuggire un'indiretta ammissione di colpevolezza e nemmeno emergono dei segnali di difficoltà o di disagio nel modo con cui ha trattato i vari temi dibattuti, se si eccettua l'indubbio accenno ad una comprensibile condizione personale di stanchezza e di smarrimento.

Sono invece le affermazioni registrate che provengono dal CANGIALOSI che, a ben vedere, rivelano dei profili difficilmente conciliabili con l'asserita sua incapacità di offrire una spiegazione del traumatismo che aveva causato il decesso della bambina, pur continuando ad insistere sulla ripetuta dichiarazione di essere a questo del tutto estraneo. Non già, ovviamente, perché abbia ammesso di avere fatto personalmente alcunché di men che ineccepibile.

Le sue rimostranze nei confronti della convivente per essere stato da lei inizialmente accusato della morte della figlia, sia pure in un momento in cui era ancora sconvolta per le notizie ricevute poco prima, appaiono anzi reiterate ed appassionate; sono inoltre rafforzate con la minaccia di suicidarsi qualora non venga creduto: *guarda che se tu non mi credi io prendo la pistola, mi sparo*. Assicura più volte, e con forza, di non avere potuto fare del male a Matilda e rimprovera la donna per avere dubitato di lui. Protesta con convinzione di non essersi neppure trovato nella concreta condizione di fare nuocere alla bambina nel tempo in cui la madre si era allontanata perché questa era rimasta via per un tempo troppo breve e comunque la vittima, se fosse stata colpita, avrebbe gridato e lei non avrebbe potuto evitare di sentire (per la verità su questo argomento non indugia, forse perché si rende immediatamente conto che è molto debole: la madre dall'esterno e dall'altro lato della casa infatti non avrebbe potuto sentire alcunché). Ripete con enfasi di non avere nemmeno avuto motivo di causare delle lesioni alla piccola. Il punto delle dichiarazioni da lui rese durante il dialogo che avrebbe meritato di essere approfondito non è costituito dunque da quanto ha detto. È costituito da quello che ha taciuto.

È infatti innegabile che, sebbene abbia riesaminato in modo abbastanza minuzioso ed attento gli avvenimenti che avevano preceduto la perdita di sensi e il malore di Matilda, egli ha omesso di fare un qualunque cenno parlando con l'imputata del pallore delle labbra che, in altre occasioni, ha dichiarato di avere notato quando aveva raggiunto la bambina in bagno: circostanza questa del pallore labiale a proposito della quale, soltanto il giorno dopo, nel corso del confronto con la ROMANI, avrebbe sostenuto esplicitamente che aveva subito destato la sua attenzione. Ed è incredibile che, nello scambio di idee e di


 127

impressioni che ha occupato tutto il lasso di tempo trascorso per portarsi ad Alagna Valsesia, malgrado abbia ricapitolato con la compagna ogni aspetto della vicenda che, in definitiva, si era svolta in pochi drammatici minuti e che pertanto doveva avere fissato indelebilmente nella memoria, si sia completamente dimenticato di una circostanza che non poteva non apparirgli rilevante; di una circostanza che, del resto, aveva in precedenza ricordato, attribuendole non trascurabile risalto, nel colloquio intercettato che aveva avuto con la madre della ROMANI nel giorno 8.07.2005, mentre la convivente non sentiva; che quindi gli era ben presente.

Si può solo dedurre che ha preferito non fare nessun cenno del pallore labiale nel timore che sarebbe stato facile per la ROMANI intuire che la bambina, secondo la versione dell'interlocutore, quando era in bagno mostrava di avere le labbra ceree perché aveva già subito la lesione ed arguire che perciò ha voluto evitare di rivelare all'interlocutrice che intendeva quanto prima incolparla di fronte agli inquirenti della morte della figlia, facendo in modo che la discussione non degenerasse per il momento in aperto dissidio. Sennonché la spiegazione apre delle prospettive inquietanti.

Non tiene conto infatti dell'obiezione che il viaggio ad Alagna Valsesia era stato, tra l'altro, motivato espressamente proprio con l'intenzione, a parole condivisa da entrambi, di disporre di un'occasione adeguata per chiarire con pacatezza i rispettivi ricordi e per fare emergere la verità. In quella prospettiva, egli avrebbe dunque avuto ragione informare la compagna di avere osservato quel particolare pallore e di chiederle se lo aveva osservato a sua volta; di instaurare poi un confronto di quanto entrambi dicevano di ricordare dell'argomento perché solo in quel caso l'adesione al viaggio avrebbe avuto il senso che aveva dichiarato di accettare. È invece certo che non ne ha parlato e che non ne ha parlato deliberatamente.

L'unica spiegazione plausibile è, pertanto, che avesse motivo di temere che, qualora avesse sostenuto di avere notato che la bambina aveva le labbra pallide, non soltanto avrebbe provocato un pronto diniego della circostanza, ma soprattutto avrebbe anche suscitato una reazione franca e, per rivalsa, delle nuove





accuse da parte della donna di fronte alle quali pensava che avrebbe potuto trovarsi in difficoltà. A quel punto, infatti, l'imputata avrebbe, molto verosimilmente, compreso che egli intendeva incolparla del delitto in occasione degli atti di indagine ai quali si apprestava a partecipare e la discussione avrebbe inevitabilmente preso allora una piega che era assai meglio per lui evitare se paventava che, di riflesso, avrebbe potuto essergli rinfacciata lo stesso sospetto e che forse sarebbero stati richiamati alla memoria, con accenti che avrebbero potuto diventare convincenti, dei momenti e dei gesti che intendeva tenere il più possibile nascosti. Ma questo tipo di preoccupazione si concilia molto poco con la consapevolezza della propria innocenza, giacché l'innocente non ha ragione di evitare un leale e schietto approfondimento dal quale, se è veramente incolpevole, può soltanto trarre vantaggio e soprattutto dal quale non può temere del danno; a maggiore ragione quando abbia promesso di collaborare a chiarire i rispettivi ricordi.

Al contrario di quanto ritiene la parte appellante, l'analisi del contenuto delle conversazioni intercettate durante il tragitto da Vercelli ad Alagna Valsesia e durante il ritorno da Alagna Valsesia a Vercelli non solo non consente, dunque, di porre in risalto i presunti elementi di colpevolezza a carico della prevenuta, ma anzi evidenzia un profilo di anomalia nella conduzione della discussione da parte del CANGIALOSI che costituisce un indiretto indizio di reità nei suoi confronti.

## **2.8 I pretesi mutamenti di versione dell'imputata.**

Un tema dalla trattazione dal quale l'Accusa ha ricavato materia per ritenere l'inaffidabilità delle dichiarazioni successivamente rese dalla prevenuta è rappresentato da alcuni supposti mutamenti di versione nei quali la parte pubblica ravvisa delle progressive correzioni suggerite alla dichiarante dall'intento, in ipotesi da lei perseguito, di metterla al riparo dalle incongruenze che altrimenti sarebbero emerse inficiando la sua relazione dei fatti.

In realtà l'analisi della pretesa differenza tra le successive versioni con cui l'imputata ha riferito talune delle circostanze sulle quali era interrogata consente di affermare che, a ben vedere, le puntualizzazioni che si sono susseguite da parte sua non costituiscono dei cambiamenti sostanziali della primitiva narrazione, bensì



delle posteriori più puntigliose precisazioni di singoli aspetti delle questioni sulle quali veniva interrogata che trova spiegazione nel carattere sommario della prima verbalizzazione o, addirittura, nella forma troppo concisa delle domande che le erano state rivolte, alle quali avevano fatto riscontro delle risposte che avevano necessariamente sacrificato l'esattezza del modo con cui riferiva taluni particolari alla capacità di fornire senza ritardo delle risposte sintetiche ma pronte ed esaurienti.

2.8.1 Ad esempio, la circostanza che soltanto nel corso del dibattimento di primo grado la ROMANI abbia precisato l'ora in cui si era risvegliata facendo espresso riferimento alle 16,15-16,20, - elemento questo dal quale si è tratto argomento per sostenere che aveva inteso fare quasi corrispondere l'ora del suo risveglio con quella in cui anche il CANGIALOSI riferiva di essersi a sua volta risvegliato, forse per ridurre al massimo il precedente intervallo di tempo durante il quale la figlia era rimasta sola con lei, - può evidentemente essere spiegata con la semplice osservazione che nel corso delle indagini preliminari non le era stato richiesto con chiarezza di dire esattamente a quale ora si era svegliata. Pertanto non è appropriato parlare di una correzione successiva, ma dell'approfondimento di quanto prima aveva detto con stringatezza per non essere stata invitata ad una maggiore precisione.

2.8.2 Analogamente è vero che nell'interrogatorio del giorno 11.07.2005 l'indagata, richiesta per la prima volta di definire il colorito delle labbra della bambina nella fase in cui l'aveva tenuta con sé nel bagno rispetto a quello che aveva invece notato quando, dopo alcuni minuti, l'aveva invece raccolta priva di sensi dalle braccia del CANGIALOSI, si è limitata a dichiarare che aveva lasciato la figlia in stato vitale e l'aveva poi ritrovata *bianca cadaverica e con le labbra bianche*, mentre il 12.07.2005, in occasione del confronto con il CANGIALOSI, ha dichiarato che le labbra di Matilda nella fase in cui era ancora in bagno *non erano belle rosse come al solito ma neanche cadaveriche*.

Tuttavia non sarebbe corretto cogliere in queste parole un reale cambiamento di versione. La precisazione che si legge soltanto nel verbale di confronto del 12.07.2005 che le labbra della piccola, quando era ancora in bagno, *sembravano*


*semplicemente le labbra di una bambina che aveva vomitato*, e dunque non erano bianche ma nemmeno rosse, non rappresenta l'attenuazione di una precedente diversa versione più recisamente negativa e quindi una correzione, ma costituisce una minuziosa delucidazione circa il preciso colorito labiale che nell'interrogatorio del giorno precedente aveva riassunto solo con una frase alquanto concisa, quando aveva riferito che nella circostanza in cui era in bagno, a differenza di quanto aveva osservato in seguito, la figlia non mostrava di avere le labbra pallide. Si deve, infatti, notare che nell'interrogatorio del giorno precedente non le era stato affatto contestato il diverso modo con cui il CANGIALOSI aveva rievocato il colorito delle labbra della bambina, sicché non era stata posta nella condizione concreta di afferrare l'importanza di fornire una precisa e meticolosa descrizione dell'esatta tonalità con cui, a suo parere, si presentava l'incarnato della mucosa labiale e si era perciò limitata ad una risposta sufficiente ma essenziale; mentre soltanto in sede di confronto, preso atto di quanto andava dichiarando il suo convivente, si era resa conto dello specifico motivo di contrasto con il soggetto con cui era stata posta a confronto e si era sforzata di riprodurre con puntualità la gradazione del pallore sulla quale verteva la discussione.

2.8.3 Non diversamente l'imputata si è comportata quando le è stato richiesto di chiarire se la bambina, prima di essere presa in braccio dal CANGIALOSI e posata sulla tavola della cucina, aveva camminato.

Si è osservato al riguardo che nell'interrogatorio del giorno 11.07.2005 si era limitata a dire che la bambina camminava e nell'interrogatorio del 12.07.2005 e nel confronto svoltosi nello stesso giorno ha sostenuto testualmente: *io sono andata in cucina con Matilda che camminava; la bambina ha camminato con me avanti e indietro dal bagno alla cucina; ... sono andata in cucina con la bambina che camminava*; che invece in dibattimento ha puntualizzato: *... lui come usciamo dal bagno la prende in braccio e andiamo tutti e tre verso la cucina ...*, poi ha ripetuto: *... siamo usciti tutti e tre dal bagno e lì lui l'ha presa in braccio per andare poi in cucina ...*<sup>29</sup>. La sequenza delle dichiarazioni circa il numero dei passi compiuti dalla figlia prima di uscire dal bagno e sul luogo in cui era stata presa in braccio è stata pertanto interpretata come una volontaria

---

<sup>29</sup> Si veda il verbale di trascrizione dell'udienza del giorno 27.09.2007, p. 68 - 69.



modificazione della versione iniziale, in un primo tempo la ROMANI avendo dichiarato che la bambina aveva camminato dal bagno fino alla cucina, in un secondo tempo avendo, per contro, ammesso che il CANGIALOSI l'aveva presa in braccio: ... *dal bagno andando verso la cucina, nel corridoietto ... Lì fuori nel corridoietto viene presa in bagno*<sup>30</sup>.

Il dato dirimente tuttavia è che soltanto in occasione dell'esame dibattimentale l'imputata è stata invitata a riferire in modo scrupoloso ed attento quali movimenti la figlia aveva effettuato e soprattutto il numero dei passi che questa aveva percorso camminando prima di essere sollevata e presa in braccio dall'uomo, mentre invece nel corso delle indagini preliminari, e in specie nel corso del confronto del giorno 12.07.2005, la sua attenzione era stata prevalentemente richiamata sull'asserzione della persona con la quale era posta a confronto che aveva inteso nel senso che Matilda era stata presa in braccio già quando era in bagno e perciò non aveva camminato affatto. La difformità notata tra le dichiarazioni rese dall'imputata in successione di tempo si spiega quindi con i differenti punti controversi sui quali aveva compreso che le era stato richiesto di pronunciarsi, giacché nel dibattimento è stata sollecitata a chiarire con precisione i passi che la bambina aveva compiuto camminando per uscire dal bagno e dirigersi alla volta della cucina; nelle indagini preliminari aveva invece compreso che le fosse stato chiesto solo di dire se la bambina aveva camminato o se era stata presa immediatamente in braccio ed aveva perciò fornito una risposta che deve essere interpretata nel senso che la piccola si era spostata con i suoi piedi dal bagno verso la cucina, perciò aveva camminato. Qualora poi si consideri che, in effetti, la distanza tra la porta del bagno e la soglia del locale adibito a cucina è quasi trascurabile, essendo i due locali separati da un brevissimo tratto di corridoio, si può allora comprendere che è riuscito spontaneo alla ROMANI, - volendo rispondere a quello che le era parso l'oggetto fondamentale della domanda che le era stata rivolta nella prima occasione, - dire che aveva camminato fino alla cucina per illustrare il tipo di movimento effettuato dalla figlia prima di essere presa in braccio.

---

<sup>30</sup> Si veda il verbale di trascrizione citato nella nota precedente, p. 69.

Il senso che deve essere attribuito alle successive dichiarazioni delle quali si discute impedisce dunque di concludere che la prevenuta ha modificato versione. Infatti la corretta traduzione di quanto ha inteso dichiarare suggerisce di affermare che ha fornito sempre la medesima versione, mettendo in maggiore o minore rilievo, a seconda dei casi, le diverse circostanze sulle quali credeva si stesse soffermando l'attenzione di coloro che l'esaminavano e perciò fornendo solo in un secondo tempo delle precisazioni alle quali in un primo tempo non aveva afferrato che doveva attribuire importanza e che, quindi, da principio non aveva ritenuto fosse necessario offrire.

Non è, da ultimo, fuori luogo osservare che il preteso contrasto, se esistesse realmente, sarebbe comunque irrilevante.

È soprattutto rilevante notare se e come la bambina ha camminato, non il numero dei passi compiuti o l'esatta distanza percorsa; e questo l'intende chiunque metta a fuoco l'atteggiamento mentale con cui l'imputata non poteva non affrontare la questione cruciale investita dai quesiti che le venivano posti. Il punto nodale era infatti anche per lei di chiarire se, in quel momento, la figlia aveva già subito o se non aveva ancora subito le lesioni che l'avrebbero poi condotta a morte. Il fatto stesso che fosse in condizione di camminare normalmente, sebbene avesse eseguito soltanto pochissimi passi, rappresentava pertanto ai suoi occhi un'implicita risposta negativa al quesito se fosse già ferita e sofferente. Ed aveva ragione perché il semplice atto di camminare senza difficoltà era difficilmente compatibile con l'ipotesi che avesse già patito il trauma che ha poi determinato il decesso, dal momento che una bambina con un rene reciso, il fegato lacerato, una costola rotta ed un'emorragia in atto non può evitare, camminando, di manifestare dei segni di sofferenza e comunque non cammina disinvoltamente come invece aveva camminato Matilda in quel frangente.

Si può quindi commentare che, in definitiva, l'imputata non era in errore quando, nelle prime dichiarazioni, aveva segnalato che la condizione di normalità con cui la figlia stava in piedi e camminava era chiaramente riconoscibile, sicché si può comprendere che, fino a quando in sede di dibattimento non le vennero rivolte delle domande ulteriori, non abbia ritenuto di spostare la sua attenzione sopra dei

particolari, quali il numero dei passi e la distanza effettivamente percorsa, che in quel momento non potevano che apparirle irrilevanti rispetto all'unica informazione di capitale importanza che intendeva comunicare: quella che la bambina aveva camminato

### 3. Conclusioni.

Rappresenta un'osservazione preliminare contrassegnata da assoluta ovvietà che la valutazione affidata a questa Corte per stabilire la fondatezza dell'imputazione di omicidio preterintenzionale contestata ad Elena ROMANI richiede che vengano analizzate delle prove che possiedono natura indiziaria.


Non sono state, infatti, raccolte nel corso del giudizio delle prove atte a rappresentare direttamente il fatto contestato alla prevenuta, poiché non sono state acquisite confessioni, deposizioni testimoniali, documenti scritti, fotografie, filmati o registrazioni telefoniche suscettibili di riprodurre la condotta delittuosa che è ascritta alla prevenuta. L'Accusa intende suffragare la richiesta che la Corte dichiari che Elena ROMANI è penalmente responsabile di avere causato la morte della figlia per averla colpita violentemente in regione dorsale utilizzando a questo scopo delle prove *naturali-indirette*, ossia degli *indizi*; anche se presume che queste prove siano valutate avvalendosi, tra l'altro, di prove *artificiali-rappresentative* (anche dette *dirette* o *storiche*). Può dunque essere utile premettere delle schematiche osservazioni intese a distinguere le prove *artificiali-rappresentative* dalle prove *naturali-indirette*, ovvero dagli *indizi*.

Le prime sono notoriamente volte a riprodurre un avvenimento con l'intento di opporsi alla legge di irreversibilità del tempo; le seconde sono costituite dai fatti che nascono indipendentemente dalla volontà di trasmettere, con il loro mezzo, dei contenuti dichiarativi e narrativi, ma sui quali, ciò nondimeno, possono essere fondate delle inferenze dotate di validità sotto il profilo logico-argomentativo. Le une, quindi, possiedono un'attitudine a rappresentare, quasi senza nessuna apprezzabile interposizione di ordine logico ed interpretativo, la realtà in termini che sono la diretta conseguenza dell'attività volontaria di coloro che le hanno prodotte; le altre sono invece indipendenti dall'intenzione dell'uomo di trasmettere con il loro tramite delle informazioni, ma, ciò nonostante, sono

idonee a registrare ed a comunicare dei contenuti con capacità euristica talora non inferiore alle prime.

È infatti insegnamento della giurisprudenza di legittimità che tra le due diverse classi di prove non sarebbe prudente fissare una graduatoria attribuendo maggiore attendibilità alla prove di ordine rappresentativo rispetto a quelle *naturali-indirette*. Ciò perché è proprio degli indizi *monstrare recentibus abdita rerum*, mostrare l'aspetto nascosto delle cose per mezzo di segni recentemente raccolti mediante l'osservazione. Possono quindi offrire un *itinerarium mentis* percorribile per l'accertamento della verità.

La Corte di Cassazione ha statuito in materia che il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti più opportuni. La relativa motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale è insindacabile in sede di legittimità se rispetta le regole della logica ed è frutto di valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai principi generali che regolano la valutazione della prova. Ciò vale anche qualora trattisi di prova cosiddetta *indiretta*. Deve infatti ritenersi superata la tradizionale distinzione tra prova *rappresentativa* e prova *critica*, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non è contestabile, infatti, che ad alcune delle prove che rientrano nella categoria delle *indirette* o *critiche* deve riconoscersi un rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano fra quelle dirette o rappresentative, potendo anzi valere a verificare queste ultime. Deve pertanto riconoscersi tanto alle une quanto alle altre un'identica attitudine alla dimostrazione, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato. Il giudice, quindi, nella valutazione delle prove, siano esse dirette o indirette, deve comunque accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneità o meno a dare dimostrazione della responsabilità dell'imputato, dando poi conto dell'*iter* argomentativo da lui seguito attraverso una motivazione logicamente e giuridicamente corretta (così Cass. pen., sez. I, 16.07.1992, n. 8040, Lionetti; conforme Cass. pen., sez. VI, 20.06.1991, n. 10261, Pernice).



Ciò non toglie che il ragionamento che si affida agli indizi richiede, secondo la Corte di legittimità, un notevole grado di prudenza e di attenzione non solo per verificare la reciproca congruenza dei singoli indizi, ma anche per evitare di confondere la massima di esperienza con la mera congettura.

La Suprema Corte ha osservato al riguardo non solo che l'elemento indiziante deve essere, per sua natura, storicamente certo. Ha anche soggiunto che ai fini probatori, tuttavia, esso si caratterizza per la sua valenza probabilistica, ond'è che al risultato finale, escludente la possibilità di una diversa soluzione, si può pervenire solo attraverso una pluralità di indizi i quali siano gravi, precisi e concordanti, proprio perché *quae singula non probant, simul unita probant*. L'insufficienza del singolo dato indiziante, ancorché grave e preciso, è quindi connaturale al carattere stesso dell'indizio; l'essenziale è che l'univocità probatoria venga raggiunta attraverso i collegamenti e la confluenza univoca dei plurimi indizi, evitandosi, da parte del giudice di merito, l'errore di una valutazione frazionata e, come tale, viziata dalla apparenza, non avendo essa tenuto conto del significato promanante dal sinergismo indiziario (così Cass. pen., sez. I, 9.04.1992, n. 8045, Pirisi; si veda anche Cass. pen., sez. I, 8.03.2000, n. 7027, Di Tella). Ha pertanto dedotto che, in tema di processi indiziari, il controllo della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fonda realmente su una massima di esperienza - cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sull' *id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur



minima plausibilità (così Cass. pen., sez. VI, 13.02.2007, n. 16532, Cassandro; si veda nello stesso senso, con riferimento alla distinzione tra massima di esperienza e congettura Cass. pen., sez. VI, 24.06.2009, n. 27862, De Noia).

I giudici di legittimità (e anche quelli di merito) hanno dunque avvertito il pericolo ineliminabilmente insito nel ragionamento indiziario condotto secondo modi di procedere inadeguati.

La caratteristica principale della prova *indiretta* è infatti che, a differenza della prova *rappresentativa*, richiede una grande capacità di orientarsi nel terreno, da esplorare ogni volta facendo attenzione alla specificità del caso concreto, dei modi effettivi con cui non solo gli uomini agiscono, spesso contraddittoriamente, ma anche dei modi con cui talora dissimulano e mentono, sicché la prova deve essere ricercata estrapolando le loro vere intenzioni ed azioni dai più vari segnali che possono essere sfuggiti al controllo degli stessi agenti; ed è evidentemente impresa molto difficoltosa. Mentre la prova *rappresentativa* non rende necessario ricorrere alla mediazione delle massime di esperienza perché offre, già pronta e confezionata, la versione che il giudice si appresta ad accogliere, la prova *indiretta* fa invece appello alla sua capacità di identificare nella congerie disordinata e spesso ambigua dei fatti che gli vengono sottoposti gli indizi che, solo se vengono decifrati con l'ausilio di massime di esperienza appropriate, consentono di leggere la realtà in modo chiaro e coerente. Lo obbliga quindi ad individuare nel suo repertorio di conoscenze del mondo le specifiche massime di esperienza che, appunto, sono adatte a indicargli l'interpretazione del caso concreto ricavandola da un complesso di dati in apparenza poco significativi e comunque non sempre di facile lettura.

Quello prefigurato è indubbiamente un compito estremamente difficile e problematico; ciò nondimeno è realizzabile.

È stato osservato che ogni uomo sa che vi sono nella realtà tinte più sconcertanti, più numerose e più sfuggenti dei colori di una foresta in autunno; deve avere fiducia tuttavia che quelle tinte, in tutte le loro combinazioni e variazioni, possano essere rappresentate con precisione attraverso i mezzi che gli sono offerti dal linguaggio della ragione e fidare su questa possibilità. La fiducia in tal caso non

è raramente ingiustificata. L'impossibilità di penetrare fino in fondo il disegno sottostante alle cose non può dissuaderlo, insomma, dal ricercare i segni con l'aiuto dei quali è pur sempre possibile svelarne la trama, identificarla e riprodurla con proprietà nel linguaggio di cui ciascuno dispone, anche se non ignora che offrono necessariamente un ausilio sempre precario ed emendabile. Infatti ha motivo di pensare che se dedicherà con umiltà la sua attenzione ai segni che si offrono alla sua analisi potrà fruire di uno strumento prezioso che lo aiuterà ad estendere fruttuosamente la conoscenza dei fenomeni esaminati. E questo ammonimento non può non valere, come per ogni uomo, anche per il giudice del processo penale.

La responsabilità connessa con il compito che incombe al giudice impone, tuttavia, di astenersi dal concedere acriticamente la preferenza alle massime di esperienza che vengono suggerite con suggestiva facilità dall'ambiente sociale e culturale a cui egli appartiene. Deve, infatti, rifuggire dalle semplificazioni rigide e preconcepite, perché la mente umana è in grado, facendo ricorso alle massime di esperienza, di rispecchiare convenientemente la varietà e la complessità del mondo a condizione di rinunciare ad un'apodittica adesione alle spiegazioni che spesso si presentano come le più ovvie, ma che costituiscono soltanto delle immagini già pronte per l'uso<sup>31</sup> che spesso non riflettono l'originalità della specifica fattispecie che deve essere interpretata. Non bisogna dimenticare che la complessità del mondo reale postula, insomma, che esso sia interpretato ricorrendo, tra le numerose massime d'esperienza teoricamente utilizzabili, solo a quella o a quelle che si attagliano perfettamente alla vicenda concreta, perché sotto svariati profili questa può essere nuova e diversa da quanto è portata a presumere la comune aspettativa e richiede perciò degli strumenti concettuali appositamente affinati la cui pertinenza al caso deve ogni volta essere di nuovo verificata con acribia.

L'antica criminalistica concludeva a proposito del ragionamento indiziario: *et ideo lex super indiciis gravat conscientias iudicum* (e perciò i principi che regolano il

---

<sup>31</sup> La pubblicistica anglosassone ha usato la formula *a picture in our heads* (un'immagine nelle nostre teste) per definire lo stereotipo culturale e sociale.

procedimento indiziario fanno affidamento alle coscienze dei giudici<sup>32</sup>). Intendeva con ciò sottolineare che, in assenza di massime munite a priori di un crisma di certa ed assoluta attendibilità, la valutazione degli indizi si affidava alla capacità del giudice di concedere uno spazio adeguato all'approfondimento del caso concreto, prestando soprattutto attenzione al differente significato che di volta in volta gli indizi raccolti potevano assumere se venivano riguardati mettendoli in relazione con le diverse persone a cui si riferivano, con le loro riposte intenzioni e convenienze, con le molteplici situazioni in cui si erano trovate ad agire. Da allora moltissimo è cambiato nel processo penale, sia ovviamente per quanto riguarda le garanzie dell'inquisito, sia anche per quanto attiene all'enorme ampliamento del patrimonio di conoscenze al quale ciascun giudice può attingere facendo appello ai più vari saperi scientifici. Rimane fermo tuttavia che oggi è ancora attuale l'imperativo a non sottovalutare la peculiarità del singolo caso. A questo fine è tuttora indispensabile, in modo non molto diverso che per il passato, guardarsi perciò dai pregiudizi che si presentano corroborati dall'erronea impressione che il fatto a prima vista sembra declinabile secondo uno o più dei modelli di interpretazione che sono già depositati nell'immaginario collettivo. Bisogna essere consapevoli che permane pur sempre il pericolo che la verità venga nascosta dall'interferenza inavvertita di stereotipi illusoriamente esaustivi dai quali viene offuscata la percezione delle specificità che contraddistinguono la vicenda che ci si propone di ricostruire.

Questa Corte è dell'avviso che il procedimento a carico di Elena ROMANI abbia risentito con effetti negativi del pregiudizio sulla base del quale gli inquirenti hanno presupposto che fosse necessariamente vera un'immagine deformante dell'imputata, tacitamente associandola a figure a tutti note come quella mitica di *Medea* o a quelle forse più note di altre madri omicide dei figli di cui parlavano le cronache, anche recenti. È perciò parso naturale pensare fin dal principio delle indagini che, come il personaggio della tragedia di Euripide, fosse completamente asservita alla passione per il convivente e fosse disposta a subordinare a quella passione l'amore per la figlia fino al punto di ucciderla per sbarazzarsi della figlia

<sup>32</sup> Paride Del Pozzo, *De syndacatu*, in verbo: *mandavit*, 18.



che si è supposto rappresentasse un intralcio al rafforzamento del rapporto con l'uomo del quale si è preferito credere che si fosse perduto ed irresponsabilmente infatuata<sup>33</sup>.

Quella presa in esame dagli inquirenti non era, per la verità, un'ipotesi che doveva essere a priori considerata assurda, se si riflette che indubbiamente il delitto non poteva essere stato commesso se non da uno dei due soggetti che erano rimasti soli nella casa insieme con la vittima prima che questa accusasse i sintomi del malore mortale e se si sottolinea che l'imputata era, appunto, una delle due sole persone che di fatto si erano trovate nella condizione di commettere il reato. Era perciò innegabilmente uno dei due unici soggetti che potevano essere sospettati. Di conseguenza non soltanto era ragionevole, ma era addirittura obbligatorio che gli inquirenti verificassero se esistevano a suo carico delle prove sufficienti di reità.

Tuttavia le indagini hanno poi privilegiato con fiduciosa convinzione soltanto l'ipotesi che fosse stata proprio lei a provocare la lesione che aveva causato la morte della bambina, mentre si sono dimostrate quasi indifferenti a valutare gli elementi di segno diverso che potevano invece scagionarla ed hanno tralasciato di accertare con uguale impegno se, per contro, gli elementi di prova raccolti potevano suggerire che autore dell'omicidio era stato, piuttosto, il CANGIALOSI. Hanno, dunque, conferito credito ad una sola tra le possibili spiegazioni dell'accaduto nel medesimo tempo in cui hanno ommesso di coltivare a fondo l'unica spiegazione alternativa alla prima, posto che nei confronti del soggetto che era stato imputato dello stesso reato che è ascritto alla ROMANI è stata richiesta ed infine ottenuta sentenza di non luogo a procedere a mente dell'art. 425 c.p.p., evitando così di sottoporre quella spiegazione al vaglio del dibattimento.

Per la verità, la considerazione attenta delle peculiarità che connotano la fattispecie avrebbe dovuto permettere di comprendere fin dall'inizio che era oggettivamente impossibile che l'imputata avesse commesso il reato che le è ascritto.

---

<sup>33</sup> La differenza rispetto al personaggio della tragedia è che Medea uccide i figli per vendicarsi di essere stata abbandonata, mentre secondo l'Accusa l'imputata invece avrebbe ucciso la figlia per prevenire l'abbandono.

Era ed è determinante a questo proposito il dato, insuperabilmente ostativo, rappresentato dalle condizioni di assoluta normalità manifestate dalla bambina nel tempo in cui era stata avvicinata insieme con la madre dal CANGIALOSI all'interno del bagno, per essere poi presa in braccio, portata in cucina, posata sulla tavola della cucina, portata infine nel soggiorno e messa a sedere sul divano. È infatti del tutto incompatibile con la possibilità che in quella fase avesse già patito le lesioni mortali l'osservazione che non solo mantenne senza difficoltà la posizione eretta e camminò in modo regolare, ma soprattutto che non palesò nessuna sensazione di sofferenza nemmeno quando venne presa in braccio e sollevata da terra per essere posata sulla tavola e poi di nuovo presa in braccio per essere depositata sul divano. Se in quel momento avesse già subito le lesioni, avrebbe invece dovuto mostrare mediante chiari segni di provare dolore, giacché è evidente che la sollecitazione esercitata nell'afferrarla e nel sollevarla in corrispondenza della regione anatomica che era la precisa sede delle gravissime lacerazioni degli organi interni e della frattura costale da lei riportate non avrebbe potuto fare a meno di acuire la sensazione dolorosa che, del resto, doveva obbligatoriamente già essere scaturita nell'immediatezza per effetto dello stesso fatto che aveva originato le lesioni.

In materia non si può non richiamare quanto rilevato nella relazione di perizia d'ufficio a firma di FAGIANI e MARGARIA sull'impossibilità che, pur essendo estremamente variabile la risposta soggettiva al dolore, la bambina potesse essere manipolata, stare in piedi o addirittura camminare, *essendo portatrice delle lesioni descritte poi dall'autopsia, che avrebbero dovuto dare origine a sintomatologia dolorosa sia viscerale che parietale per quanto riguarda gli organi addominali, e toracica per la frattura costale*<sup>34</sup>. E vale la pena di soggiungere che i periti hanno posto giustamente in risalto che, sebbene la reazione individuale al danno somatico sia soggetta alla modulazione contingente del contesto psico-sociobiologico nel quale si inserisce (ad esempio, il dolore viene ignorato o minimizzato in determinate circostanze, come accade nei combattenti che affrontano delle situazioni belliche), tuttavia questi meccanismi non sono comunque da ritenersi ipotizzabili nel caso in

<sup>34</sup> Si veda la relazione di perizia FAGIANI e MARGARIA, p. 45-46.

questione poiché *l'esperienza del dolore è infatti determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali, tutti elementi non identificabili in una bimba di 22 mesi*<sup>35</sup>.

È innegabile che, se è vero che fino a quando la madre non uscì dalla casa Matilda non aveva manifestato di essere sofferente, in allora pertanto non poteva avere già riportato nessuna lesione, sicché è inevitabile concludere che il fatto lesivo si è verificato in un momento successivo e non può quindi che essere attribuito al CANGIALOSI: vale a dire all'unica persona che era rimasta in sua compagnia nell'intervallo in cui l'imputata si era invece trattenuta all'esterno.

È appena il caso di ricordare che l'obiezione formulata dalla parte pubblica secondo cui la persona offesa potrebbe tuttavia non avere percepito il dolore provocato dalle lesioni perché la sua sensibilità era temporaneamente sopita dagli effetti di una sindrome del tipo dello *stupore dissociativo* deve essere respinta per le ragioni già esposte (si veda quanto è scritto a p. 82 e seguenti). Infatti può dirsi dimostrato in modo irrefutabile che l'esibizione di consapevolezza, di vigilanza e di soddisfacente interazione con l'ambiente fornita nell'occasione da Matilda BORIN contrasta in modo insanabile con l'eventualità che versasse in condizione di *stupore dissociativo*. Ed è parimenti superfluo rammentare a questo proposito che non varrebbe obiettare, come peraltro è stato infondatamente obiettato, che poteva tuttavia versare in una condizione assimilabile ad un'altra sindrome, cioè al *disturbo post-traumatico da stress*, poiché questo diverso genere di disturbo non può soffocare totalmente la sensazione soggettiva di dolore e comunque non si può instaurare in una bambina che ha meno di due anni.

Occorre tuttavia dare atto che sul punto, nella memoria conclusiva, la parte requirente ha, nondimeno, eccepito che i dati forniti in ambito psichiatrico e medico-legale dai periti nominati dall'ufficio non le paiono attendibili perché i loro titoli professionali, a suo parere, non garantirebbero un aggiornamento sufficiente; che ha inoltre chiesto che venisse disposta una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale intesa a verificare, - pare di intendere, - se la morte per causa traumatica di un bambino recentemente accertata ad Imperia presenta

---

<sup>35</sup> Si veda la relazione di perizia citata nella nota precedente, p. 48.




degli elementi di analogia con la vicenda per cui si procede tali da autorizzare l'illazione che un soggetto affetto da lesioni simili (ma non identiche) a quelle patite da Matilda BORIN possa sperimentare una condizione riconducibile allo *stupore dissociativo* e non manifesti perciò il dolore con pianti e lamenti.

Non si può non rilevare, anzitutto, che non può essere accolta la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta ad acquisire degli elementi di conoscenza in ordine al distinto evento di natura traumatica da cui pare essere derivato il decesso di un altro bambino che è stato recentemente registrato dalle cronache, in relazione al quale l'ufficio della Procura Generale congettura che possa essere riscontrata un'evoluzione sintomatica comparabile con quella di cui si occupa il presente giudizio. Infatti, la semplice comparabilità delle lesioni e dell'età della persona offesa non sono elementi sufficienti per stabilire una significativa analogia con la vicenda che interessa approfondire, mentre è risolutivo osservare che, per quanto è dato comprendere, non è nemmeno possibile sostenere che nel caso che, secondo l'Accusa, giustificherebbe la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale vi sia materia per ritenere che la piccola vittima abbia manifestato i sintomi dello *stupore dissociativo* piuttosto quelli di un collasso cardiorespiratorio. Difettano quindi, con ogni evidenza, gli estremi dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti ai quali l'art. 603 primo comma c.p.p. subordina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Le riserve avanzate dal P.G. nei confronti dell'idoneità professionale dei periti nominati dall'ufficio ad assicurare l'attendibilità delle considerazioni sottoposte all'esame della Corte d'Assise di Appello concretano poi un'ipotesi di *argumentum ad hominem* e, più esattamente, di *argumentum ad personam*<sup>6</sup>.

Si tratta, in breve, di un modo di argomentare che consiste nel confutare una tesi attaccando direttamente la persona o le persone che la sostengono. È quindi un'argomentazione che si sviluppa secondo il seguente schema: 1. la persona A afferma la tesi x che il contraddittore intende invece confutare; 2. A viene allora

<sup>6</sup> La preposizione latina *ad* nel secondo caso assume una connotazione avversativa. Può infatti essere propriamente tradotta con la preposizione italiana *contra*. Il sintagma significa dunque *argomento diretto contro la persona*.



criticato sul piano personale dal contraddittore, adducendo qualcosa di poco lusinghiero sul suo conto (ad esempio, sostenendo che non possiede un *curriculum* comprendente gli studi considerati necessari, che non ha l'esperienza o i titoli necessari per parlare con competenza della materia della quale si controverte); 3. si deduce quindi da 2. che l'affermazione x fatta da A è falsa.

È palese tuttavia che si tratta pertanto di un modo fallace di argomentare perché il valore di verità di una proposizione è indipendente dalle qualità della persona che la enuncia. Adempie, dunque, prevalentemente ad una funzione di disturbo, perché tende a sviare l'attenzione dell'uditorio dal quesito centrale, che è quello di stabilire il valore di verità della proposizione contestata, per imperniare invece la discussione sulla persona di colui o di coloro che la pronunciano. Di solito è anche un mezzo per celare l'insufficienza degli argomenti a disposizione di colui che se ne avvale.

Nel caso di specie la parte requirente ha svolto un classico *argumentum ad personam*. Infatti ha sostenuto, suffragando l'assunto mediante osservazioni che si riferivano alla presunta mancanza di un adeguato aggiornamento dei periti nominati dall'ufficio, che i loro titoli professionali non assicuravano, a suo avviso, la necessaria competenza scientifica nel campo che era oggetto della specifica indagine a loro demandata<sup>37</sup>. Ha trascurato tuttavia di valutare le affermazioni dei periti sotto il profilo oggettivo per stabilire se possedevano, in sé considerate, un valore di verità, come invece avrebbe richiesto una corretta maniera di argomentare, poiché si è limitata a cercare di screditare le persone degli autori di quelle stesse affermazioni. L'efficacia dimostrativa del metodo seguito per confutare la tesi della quale si discute è, dunque, pressoché nulla.

Il richiamo alla necessità che le affermazioni dei periti siano specificamente accreditate sotto il profilo scientifico postula, comunque, che la scienza sia l'unica valida forma di sapere che può essere utilizzato per approfondire il tema che è oggetto di discussione: vale a dire per stabilire se la bambina Matilda poteva non

---

<sup>37</sup> Il P.G. ha infatti sostenuto nella memoria conclusiva: *Occorrono conoscenze specifiche ed attuali, studi recenti e scientificamente accreditati presso la comunità internazionale, competenza acquisita in sala operatoria su casi analoghi o più gravi, in numero statisticamente rilevante* (p. 52 della memoria citata).



manifestare la percezione del dolore, pur avendo, in ipotesi, già riportato le lesioni che sono state accertate in occasione dell'autopsia.

Occorre perciò chiarire che il concetto di scienza designa, nell'accezione tradizionalmente accolta che è anche quella con cui lo utilizza la parte appellante, una conoscenza che include una garanzia assoluta di verità e che perciò consente il massimo grado di certezza. E in specie, poiché si controverte della percezione del dolore e della possibilità che la manifestazione di tale percezione sia stata soffocata dall'interferenza di una sindrome di interesse psichiatrico, bisogna precisare che i saperi scientifici la cui necessità nella discussione viene sottolineata attengono, dunque, alla fisiologia del dolore acuto ed alla nosografia psichiatrica.

I periti al riguardo hanno trattato nella relazione collegiale sia della *nocezione* (cioè dell'attivazione del processo sensoriale che segnala un danno tissutale ad esordio recente con conseguente elaborazione della sensazione dolorosa), sia delle sindromi denominate *stupore dissociativo* e *S.I.A. (Stress Induced Analgesia)*, o *analgesia da stress*<sup>38</sup>.

Hanno quindi chiarito sulla base delle nozioni proprie dei settori della scienza nel cui campo rientrano i concetti evocati nella discussione che, nel caso particolare, la manifestazione del dolore da parte della persona offesa non poteva essere assolutamente soppressa, dato che le due sindromi citate dai consulenti tecnici della Procura Generale a sostegno del loro diverso assunto non sono compatibili con la sintomatologia concretamente denotata da Matilda BORIN. Pertanto hanno fatto uso in modo corretto dei concetti propri dei saperi scientifici che sono coinvolti nel dibattito (che sono, si ripete, la fisiologia del dolore acuto ed la nosografia psichiatrica); e ciò è indirettamente dimostrato dalla constatazione che i fautori delle tesi opposte non hanno criticato la proprietà con cui i periti hanno utilizzato i concetti ai quali hanno fatto ricorso, ma hanno solo affermato la propria diversa interpretazione dei sintomi accusati dalla bambina, descrivendoli in termini imprecisi e sfumati per renderli compatibili con il loro assunto. Il

<sup>38</sup> Si veda la relazione collegiale citata, p. 41 - 48 e 57. La trattazione dell'*analgesia da stress* che si legge nella relazione implica anche l'analisi della possibilità, che è stata esclusa, di fare diagnosi di *disturbo post-traumatico da stress* poiché questo disturbo è una diversa denominazione della *S.I.A.*

tentativo di confutare l'attendibilità delle osservazioni esposte dai periti dell'ufficio, pertanto, non ha ritenuto di formulare delle obiezioni volte a contestare la correttezza delle citazioni di carattere scientifico sulle quali quelle osservazioni poggiano. Ha solo fatto appello ad una sostanziale anarchia concettuale in forza della quale postula che le categorie nosografiche definite con precisione dalla scienza possano essere ibridate e contaminate a piacere per assecondare le valutazioni di opportunità nel caso di specie perseguite dagli interpreti.

Non rimane quindi che prendere atto che la critica avanzata dalla parte appellante nei confronti della pretesa insufficienza scientifica che infirmerebbe le considerazioni svolte dai periti nominati dall'ufficio non si appunta, in realtà, contro il valore di verità posseduto dalle conclusioni alle quali costoro sono pervenuti, dal momento che, a rigore, non intende attaccarle sotto il punto di vista schiettamente scientifico, ma intende invece appigliarsi, con il pretesto di svalutare la preparazione professionale di coloro che le hanno formulate, ad un artificio polemico che ha la funzione di motivare una pregiudiziale manifestazione di dissenso. È pertanto palese che il procedimento eristico seguito non possiede nessuna efficacia dimostrativa. Dunque non infirma la validità dell'assunto di fondo del quale occorre discutere, perché non contraddice sotto il profilo logico-argomentativo la proposizione che desume la non colpevolezza dell'imputata dalla considerazione che il fatto lesivo si è necessariamente verificato in un momento successivo a quello in cui costei si era intrattenuta da sola con la figlia.

In definitiva, l'argomentazione esposta dai consulenti tecnici designati dalla Procura Generale, e da questa condivisa, se viene tradotta in un linguaggio più semplice ed elementare, può infatti essere sintetizzata nei seguenti termini: noi ammettiamo che le condizioni in cui versava la bambina fino a quando è rimasta con la madre non denunciavano i sintomi di sofferenza che, secondo le nozioni ricavate dalla fisiologia del dolore acuto, avrebbe dovuto palesare qualora fosse stata già ferita; non neghiamo neppure che il suo atteggiamento complessivo, a rigore, non era nemmeno compatibile con l'ipotesi che versasse in stato di *stupore dissociativo* come questo è descritto dalla nosografia psichiatrica; sosteniamo



tuttavia che può avere accusato una condizione eterogenea che intendiamo assimilare al *disturbo post-traumatico da stress*; congetturiamo inoltre che il *disturbo post-traumatico da stress*, nella forma particolare che supponiamo sia stata sperimentata da Matilda, può avere provocato un'insensibilità al dolore corrispondente, o comunque per qualche profilo accomunabile, a quella prodotta dallo *stupore dissociativo*; è vero che le due categorie nosografiche sono tenute distinte dalla scienza psichiatrica, ma noi le uniamo liberamente in una personale combinazione dell'una con l'altra per offrire una qualche spiegazione del fatto che, pur dovendo ammettere che non ha manifestato nessuna significativa reazione al dolore, non vogliamo rinunciare a teorizzare che la bambina avesse già patito le lesioni che ne avrebbero in seguito determinato la morte.

Il modo di procedere così schematizzato non può tuttavia essere accettato. La scelta di confondere le sintomatologie proprie delle distinte sindromi dello *stupore dissociativo* e del *disturbo post-traumatico da stress* per estrarre dal loro amalgama un terza sindrome che non è documentata nella letteratura specialistica è, infatti, scientificamente censurabile e foriera di errore.

Infatti la nosografia psichiatrica si rifà al modello di diagnosi delle malattie somatiche, essendo costruita sul concetto fondamentale che i disturbi psichici si prestano ad essere descritti come entità distinte l'una dall'altra sulla base di specifici insiemi di segni e di sintomi. Su questo concetto di fondo sono composti i due principali manuali a cui viene universalmente riconosciuto credito: il DSM-IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, quarta edizione) e l'ICD-10 (*International Classification of Diseases and related health problems*, decima edizione). Orbene l'ICD-10 tiene rigorosamente distinte le due sindromi citate, mentre il DSM-IV, pur non classificando come categoria autonoma lo *stupore dissociativo*, ne tratta diffusamente insieme con altre tipologie di stupore mentre classifica a parte il *disturbo post-traumatico da stress*. Confonderle è dunque nosograficamente sbagliato.

È quindi errato, e lo è per più versi, ipotizzare che Matilda BORIN abbia manifestato alcuni dei sintomi propri del *disturbo post-traumatico da stress*, ma nello

stesso tempo abbia mostrato l'insensibilità al dolore propria dello *stupore dissociativo*.

Infatti un bambino non può accusare un *disturbo post-traumatico da stress* per la semplice ragione che si tratta di una sindrome che richiede un apparato psichico molto più sviluppato di quello di una giovanissima creatura di ventidue mesi. Tuttavia, se per assurdo nel caso di specie la piccola Matilda avesse mai sofferto di quel disturbo, non avrebbe comunque denotato insensibilità al dolore: infatti lo stato di mero stordimento e di più o meno accentuata confusione che è uno dei sintomi che accompagnano il *disturbo post-traumatico da stress* è ben diverso dall'assenza di normale responsività agli stimoli esterni propria dello *stupore dissociativo*.

Per completezza, bisogna poi aggiungere che non versava nemmeno nella condizione denominata *stupore dissociativo*, giacché era cosciente, vigile, reattiva. Sostenere pertanto che era insensibile al dolore affermando che versava in una situazione riconducibile al *disturbo post-traumatico da stress* che si vuole sia analoga allo *stupore dissociativo* (ma analogo non vuol dire identico; occorre evitare di confondere l'analogia, vale a dire l'affermazione di una qualche similarità più o meno pertinente, dall'omologia, cioè dalla constatazione di un'uguaglianza) equivale a postulare la realtà di una miscelanea arbitraria della sintomatologia tipica delle due distinte categorie nosografiche che non è scientificamente attestata. Rappresenta uno stratagemma argomentativo unicamente motivato dallo scopo di avvalorare la conclusione immotivata che il soggetto passivo potesse essere del tutto insensibile all'acuta sensazione di dolore che, in ipotesi, avrebbe dovuto provare se fosse stato già portatore delle lesioni che da lì a non molto tempo lo avrebbero condotto a morte nella fase in cui era rimasto con l'attuale imputata.

Al contrario di quanto presuppone la parte appellante, le obiezioni con l'appoggio delle quali i consulenti di parte designati dall'Accusa hanno cercato di invalidare le osservazioni formulate dai periti nominati dall'ufficio circa l'assenza di manifestazione di dolore da parte della vittima nel tempo in cui era ancora in compagnia della madre devono quindi essere reputate fallaci. Le osservazioni



contestate resistono, infatti, ai tentativi di confutazione dei quali non si può non rilevare l'insufficienza logico-argomentativa.

In definitiva, non può dunque che essere confermata la verità della proposizione finale che afferma che Elena ROMANI deve essere ritenuta estranea alla provocazione del traumatismo mortale, giacché il fatto lesivo si è necessariamente verificato in un momento posteriore all'intervallo di tempo durante il quale si era soffermata con la figlia all'interno della camera da letto.

La specificità della vicenda in esame suggerisce, del resto, di controllare la resistenza ad un'ovvia obiezione della conclusione a cui si è pervenuti: della conclusione cioè che Elena ROMANI non può essere ritenuta responsabile del fatto lesivo che ha provocato la morte della bambina.

Si è infatti detto che, poiché nella casa erano presenti due sole persone, se ROMANI è innocente, allora il delitto è stato inevitabilmente commesso dall'unica altra persona che si era trovata nella concreta opportunità di commetterlo. Si tratta perciò di verificare se vi sono elementi per confutare l'ipotesi alternativa che il colpevole è invece l'unica altra persona presente nella casa, ricorrendo perciò alla tradizionale regola di inferenza che viene denominata *modus tollens*<sup>39</sup>. Il ragionamento deve seguire cioè lo schema: se  $p$  allora  $q$ ; ma noi siamo in grado di dimostrare che è vero *non*  $q$ ; dunque da questa dimostrazione deduciamo *non*  $p$ ; che nel caso che interessa, qualora si ammettesse che vi sono degli elementi atti a confutare  $q$ , equivarrebbe a dire: se ROMANI è innocente ( $p$ ), allora il colpevole è necessariamente il CANGIALOSI ( $q$ ); ma noi possiamo dimostrare che CANGIALOSI non è colpevole ovvero dimostriamo la verità di *non*  $q$ ; dunque da ciò deduciamo che ROMANI non può essere innocente (*non*  $p$ ).

L'ipotesi alternativa che deve essere presa in esame per verificare se regge ai necessari tentativi di confutazione è quindi quella che CANGIALOSI, rimasto solo con la bambina nel lasso di tempo in cui ROMANI era uscita per stendere il

<sup>39</sup> Con l'espressione *modus tollens* viene infatti designata una regola di inferenza della logica che è stata sviluppata dalla scolastica medievale e dall'ultima scolastica, ma era già conosciuta dagli stoici. Si può tradurre come *il ragionamento che elimina la verità di una proposizione eliminando quella di un'altra proposizione che si regge sulla prima e si ritiene con questa strettamente connessa.*



cuscinò, l'abbia schiacciata premendole da tergo l'addome contro il bordo del divano (presumibilmente con il piede) e così producendole le lesioni che avrebbero in seguito causato il decesso.

L'ipotesi esaminata trova innegabilmente conforto nell'osservazione, formulata dai periti d'ufficio FAGIANI e MARGARIA, che le lesioni minori riscontrate in sede di autopsia, pur essendo ininfluenti sulla causa della morte, fanno ritenere che la vittima, subito dopo essere stata schiacciata dal colpo e quasi contemporaneamente ad esso, sia caduta urtando il fianco sinistro e il volto contro una superficie rigida (ad esempio, contro il pavimento). Sono state infatti riscontrate dall'autopsia delle ecchimosi sulla bozza frontale di sinistra e sul braccio, avambraccio e gomito sinistro<sup>40</sup>. Queste ecchimosi, sottovalutate nelle discussioni condotte in precedenza, sono indicative di una brusca caduta della bambina sulla propria sinistra, che si è verificata simultaneamente o, probabilmente, subito dopo il trauma per effetto della perdita di coscienza. La loro presenza contraddice quindi, se si riflette sulle dichiarazioni rese dallo stesso CANGIALOSI, l'eventualità che Matilda avesse già patito il fatto lesivo quando egli l'aveva vista in bagno e poi in cucina, perché non ha fatto la minima menzione di avere notato almeno l'ecchimosi visibile sulla bozza frontale sinistra che pure, se la bambina fosse già caduta, non avrebbe potuto fare a meno di osservare con certezza, posto che si era appositamente soffermato per disporle la bandana proprio sulla fronte.

L'ipotesi che deve essere analizzata ed eventualmente confutata contempla, quindi, il seguente svolgimento dell'episodio: mentre l'uomo stava armeggiando con il telecomando la bambina aveva cercato di scendere dal divano per allontanarsi perché voleva, molto verosimilmente, raggiungere la madre; come fanno per solito i bambini, si era pertanto accinta a scendere appoggiandosi con le mani sul piano che si apprestava a lasciare, cioè aveva iniziato a strisciare carponi sul bordo del divano; CANGIALOSI se ne era accorto e per fermarla aveva calcato il piede contro la schiena della bambina mentre questa gli volgeva il dorso ma, perché aveva agito anche con l'intenzione di intimidirla con un'esemplare

---

<sup>40</sup> Si veda la relazione di perizia collegiale redatta da FAGIANI e MARGARIA, p. 33.



esibizione di durezza di modi, aveva usato a questo fine una violenza assolutamente incongrua; aveva in tal modo determinato le lesioni che hanno prodotto la lacerazione degli organi interni che sarebbe stata poi riscontrata in occasione dell'autopsia; la persona offesa in seguito al trauma era scivolata pressoché istantaneamente a terra, perdendo subito o quasi subito i sensi, e si era prodotte, nell'occorso, le ecchimosi visibili sul lato sinistro del corpo.

A ben vedere, il solo plausibile argomento che può essere utilizzato per avvalorare l'unico possibile tentativo di confutazione dello scenario ora tratteggiato è quello che i Procuratori Generali hanno esposto nella memoria conclusiva, in cui hanno negato che si possa verificare una perdita di sensi come quella che è stata ipotizzata dai periti di ufficio ed hanno perciò sostenuto che, a loro avviso, non è documentata a sufficienza nella letteratura scientifica una sincope immediatamente successiva ad una stimolazione vagale con conseguente arresto cardiaco come quella di cui credono di discutere<sup>41</sup>. Hanno, pertanto, esplicitamente fondato la critica all'ipotesi che il CANGIALOSI sia stato l'autore del fatto lesivo sopra l'argomento che professa che una perdita immediata di sensi con contemporaneo arresto cardiaco non rappresenta un evento credibile nello specifico contesto fattuale in cui pensano che si assuma che esso si sia verificato.

Possono giovare alcune precisazioni.

La sincope è un'improvvisa e transitoria perdita di coscienza che trae origine dalla riduzione dell'afflusso di sangue all'organo cerebrale deputato a mantenere il soggetto cosciente. La perdita di coscienza è quindi l'effetto della diminuzione del flusso ematico cerebrale e la gravità delle conseguenze che ne può discendere può variare dall'episodio benigno ed assolutamente insignificante fino alla morte improvvisa, a seconda della durata del ridotto afflusso di sangue al cervello. Causa di sincope è talvolta la stimolazione del nervo vago che procura la dilatazione dei vasi dell'organismo con la connessa riduzione della pressione arteriosa e la flessione di un adeguato flusso ematico al cervello e che, ma solo in casi estremi, può anche provocare l'alterazione o l'arresto della frequenza cardiaca. Tra le numerose cause che possono provocare la stimolazione vagale è dato anche

<sup>41</sup> Si veda quanto è scritto nella memoria citata, p. 54.



annoverare un qualche evento traumatico che si svolga con modalità tali da produrre la sollecitazione del plesso solare, cioè la sollecitazione dell'intreccio di nervi situato a livello del torace e dello stomaco che presiede ai riflessi della respirazione e delle funzioni addominali. La medicina dello sport, ad esempio, non ignora che un colpo inferto al plesso solare può essere la causa di una momentanea perdita di coscienza, innescando la sequela degli effetti propri della sincope: basta pensare ai colpi diretti a colpire il plesso solare che vengono usati nella pratica di alcune arti marziali perseguendo la finalità di provocare, appunto, una momentanea perdita di coscienza e l'incapacitazione agonistica del soggetto colpito.

Ciò premesso, giova ricordare che i periti di ufficio non hanno affatto sostenuto che Matilda BORIN, per effetto dello schiacciamento della regione addominale superiore provocato dal traumatismo subito, ha accusato una sincope con conseguente arresto cardiaco<sup>42</sup>, bensì che la sincope, con eventuale ma non necessario arresto cardiaco, non soltanto rientra tra gli esiti possibili di un fatto traumatico come quello da lei patito, ma anche che la sintomatologia concordemente descritta da ROMANI e da CANGIALOSI è appunto quella propria della sincope. Hanno inoltre osservato che non è risolutiva l'obiezione che, al contrario di quanto accade solitamente, nel caso di Matilda BORIN si è poi registrata un'evoluzione rapidamente progressiva e peggiorativa del quadro clinico, in contrasto con uno dei caratteri tipici della sincope vasovagale, cioè con la sua transitorietà che dà quasi sempre, se non sempre, luogo alla spontanea risoluzione della perdita di coscienza. Infatti hanno rilevato che la caratteristica determinante della vicenda in esame è costituita dal fatto che alla sincope seguì immediatamente lo shock emorragico causato dalla lesione del rene destro e, in minore misura, del fegato e del rene sinistro. Pertanto, se è vero che hanno affermato che *la violenza del colpo e l'asserza di reazione da parte della bimba inducono a ritenere che, oltre alla lesione agli organi interni, vi sia stata una sincope immediata per effetto di stimolazione vagale (definita effetto Goltz) tramite il plesso solare, che si troux*

---

<sup>42</sup> Hanno infatti riferito che: *sono comunque stati descritti casi ... nei quali la sincope non è spontaneamente regredita ed è stata seguita dal decesso del paziente*: relazione citata, p. 36. Hanno quindi riportato una semplice possibilità, non una certezza.





*esattamente nella zona del tripode celiaco, quindi a livello dell'impatto subito dalla bambina, oppure ancora provocata dal dolore viscerale addominale<sup>43</sup>; non è meno vero che poi hanno soggiunto: non sappiamo se vi sia stato un immediato arresto cardiaco, sappiamo che, alle ore 16,40 circa la bimba ha manifestato uno "svenimento", con arresto o difficoltà respiratoria. Sappiamo anche che alle ore 17,05 vi era ancora attività cardiaca, pur estremamente lenta (10-15 battiti/ minuto), registrata con il monitor<sup>44</sup>.*


La critica avanzata dalla parte appellante per smentire l'ipotesi che Matilda BORIN, immediatamente dopo avere patito il trauma che avrebbe determinato in seguito la morte, abbia nell'immediatezza perso i sensi per effetto della sincope che si suppone che abbia fatto seguito senza interruzione di continuità alla stimolazione del plesso solare è, dunque, il frutto di un fraintendimento della ricostruzione compiuta dai periti.

Si basa infatti sopra l'erronea convinzione che i periti abbiano sostenuto che la sincope che, a loro giudizio, derivò dal meccanismo traumatico che aveva dato luogo alle lesioni deve essere obbligatoriamente associata anche all'arresto cardiaco. Sviluppa dunque l'obiezione che l'arresto cardiaco è raramente documentato in letteratura per opporre che, se l'arresto cardiaco è perciò un evento improbabile perché è molto infrequente, è allora altrettanto improponibile anche la tesi che presume che la bambina abbia accusato una sincope.

Tuttavia, qualora si interpreti rettamente il senso del loro ragionamento, è possibile intendere che i periti si sono limitati a riferire che la brusca stimolazione del plesso solare è sovente causa di sincope; che talora alla sincope si accompagnano un'alterazione del battito cardiaco e, assai più raramente, un arresto cardiaco; che nel caso di specie è impossibile dire se vi sia stato immediatamente un temporaneo arresto cardiaco, ma è invece certo che vi fu una sincope, cioè una repentina perdita di coscienza, per effetto della stimolazione del plesso solare prodotta dal trauma; che dall'arresto cardiaco, sempre che si ammetta che si è verificato (eventualità questa sulla quale non prendono posizione), la bambina si riprese certamente molto presto; che tuttavia

<sup>43</sup> Si veda la relazione collegiale citata, risposta al quesito 3., p. 54 - 55.

<sup>44</sup> Si veda la relazione citata nella nota precedente, risposta al quesito 4., p. 55.



sopravvenne, subito dopo e con grande rapidità, il progressivo ed inarrestabile collasso delle principali funzioni vitali provocato dall'importante emorragia in atto e pertanto non fu possibile registrare nemmeno un provvisorio recupero della coscienza a causa del ridotto afflusso di sangue al cervello che era velocemente conseguito all'emorragia che sarebbe in seguito sfociata a sua volta nella morte.

La critica contro l'eventualità che la vittima abbia perso la coscienza subito dopo avere patito il trauma che aveva causato le lesioni che le furono fatali è, pertanto, priva di fondamento.

Infatti è imperniata sopra l'erronea premessa che alla sincope sia anche inseparabilmente collegato l'arresto cardiaco. Intende perciò negare la verosimiglianza del solo arresto cardiaco, ma non contesta, in realtà, la plausibilità della sincope. Un volta che si ammetta che i periti hanno invece soltanto affermato che, a loro parere, il trauma subito dalla bambina, ove si tenga conto della regione anatomica interessata, era tale da provocare una sincope ma non da causare necessariamente l'arresto cardiaco, non si può allora evitare di convenire che la tesi che predica l'esistenza di un nesso tra trauma e sincope non viene confutata dall'obiezione che si concreta esclusivamente nel mettere in dubbio la probabilità dell'arresto cardiaco. L'obiezione così argomentata, infatti, non offre degli argomenti per dubitare che possa essere accolta la tesi che si sia semplicemente verificata una sincope, ossia una brusca perdita di coscienza provocata dalla stimolazione del plesso solare prodotta dall'atto lesivo.

Non bisogna dimenticare a questo punto della trattazione che la parte appellante intende confutare l'ipotesi che il CANGIALOSI abbia causato le lesioni letali con l'addurre che, a suo avviso, la possibilità che la parte lesa abbia perso immediatamente i sensi non trova nessuna conferma scientifica. Se si riconosce infatti che la tesi della sincope, cioè della perdita di coscienza, è confortata dalla considerazione della specifica regione anatomica che è stata attinta dal traumatismo, allora il tentativo di confutazione rivela di essere destinato a sicuro fallimento perché è contraddetto da argomenti che devono ritenersi pienamente validati sotto il profilo scientifico.



È necessario ricordare che un persuasivo indirizzo giurisprudenziale ha statuito, in tema di accertamento del nesso di causalità, che le leggi generali di copertura della condotta o dell'evento accessibili al giudice sono sia quelle universali, che sono in grado di affermare che la verifica di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verifica di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono tanto più dotate di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili (così Cass. pen., sez. IV, 6.12.1990, n. 4793, Bonetti).

Nel caso di specie è dato individuare senza lasciare adito a discussioni di sorta la legge scientifica di copertura, accertata in ambito fisiologico e medico-legale, che insegna che la brusca sollecitazione del plesso solare è accompagnata dal verificarsi della sincope in un'apprezzabile percentuale di casi e che afferma che il nesso tra l'uno e l'altro evento dipende essenzialmente, oltre che dalla specifica area anatomica interessata dal fatto lesivo, dall'incidenza concreta che di volta in volta deve essere riconosciuta a questo stesso fatto (a seconda che il colpo o la pressione sia più o meno forte, sia più o meno tale da coinvolgere i fasci di nervi situati a livello del torace e dello stomaco). Esiste dunque la legge di copertura scientifica che collega la particolare offesa patita dal soggetto che subì il fatto lesivo interessante il plesso solare e la perdita di coscienza.

Conseguentemente l'argomento che è stato sviluppato allo scopo di confutare la proposizione che predica che il CANGIALOSI ha causato le lesioni che provocarono infine l'esito letale colpendo la bambina nell'intervallo di tempo pari a circa tre minuti in cui la madre si era allontanata per andare a stendere il cuscino e determinando così, oltre alle lesioni che furono la causa della morte, anche l'immediata sincope della vittima a seguito del trauma che le aveva inflitto in corrispondenza del plesso solare, non può dirsi dotato di un adeguato grado di plausibilità.




Infatti la parte pubblica che ha formulato il riferito tentativo di confutazione oppone genericamente che, in tal caso, la persona offesa non avrebbe potuto perdere subito i sensi, ma poi restringe l'effettiva ragione di contrasto all'eventualità che dalle lesioni sia immediatamente derivato l'arresto cardiaco senza contestare, in definitiva, la possibilità della sincope.

Non nega dunque, al contrario di quanto avrebbe interesse a contestare se volesse svolgere un'argomentazione calzante, che non può essere disconosciuta la validità della legge scientifica di copertura che afferma l'esistenza di un nesso razionale, scientificamente e statisticamente ratificato in termini che devono considerarsi indiscutibili, tra la brusca sollecitazione del plesso celiaco e la sincope. Si trincera quindi in un dissenso che, in definitiva, è immotivato e non può perciò essere condiviso.

La tesi che ritiene che il CANGIALOSI sia stato l'autore del fatto lesivo resiste dunque al tentativo di confutazione posto in atto dalla parte appellante nella memoria conclusiva, mentre tutti gli altri argomenti invocati per dimostrare l'opposta tesi della colpevolezza di Elena ROMANI si sono rivelati privi di consistenza.

Bisogna inoltre soggiungere che la decisione di ricondurre l'azione che ha causato le lesioni alla persona del CANGIALOSI non costituisce una mera possibilità, ma rappresenta una conclusione obbligata che discende dalla valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti, se questi vengono interpretati ponendoli in collegamento appropriato tra loro.

Infatti, per un verso, è necessario ripetere che la considerazione dell'assenza di chiare manifestazioni della percezione del dolore da parte della bambina durante il tempo in cui si era trattenuta insieme con la madre e con il convivente della madre induce ad escludere che potesse avere subito la violenza dalla quale sarebbero poi derivate le lesioni prima del momento in cui la donna si allontanò per portarsi nel giardino a stendere il cuscino (e bisogna richiamare al riguardo quanto già ampiamente premesso a proposito dell'impossibilità che la piccola abbia prima di allora sperimentato uno stato di *stupore dissociativo* o un *disturbo post traumatico da stress*). Per altro verso, occorre sottolineare che la plausibilità dell'ipotesi che



all'azione che si suppone abbia provocato lo schiacciamento della parte superiore dell'addome contro il divano ad opera del CANGIALOSI abbia fatto seguito l'immediata perdita di coscienza della vittima è confermata non solo dalla validità della legge di copertura che associa la sincope ad una repentina stimolazione del plesso solare, non solo dal fatto certo che quando la madre rientrò dopo un breve intervallo pari a circa tre minuti trovò infatti la figlia priva di sensi, pallidissima, sudata e in condizioni di difficoltà respiratoria e circolatoria, vale a dire in condizioni che corrispondevano a quelle della sincope, ma anche dal rilievo che prima di quel momento nessuno aveva notato che la bambina avesse subito delle ecchimosi in corrispondenza del fianco sinistro e della bozza frontale sinistra che dunque devono ritenersi prodotte nell'intervallo cronologico in cui la madre si era allontanata.

Tutti i dati ora riassunti, se vengono posti in sistematica correlazione tra loro, pertanto non lasciano spazio ad altra interpretazione se non a quella appunto che, nel lasso di tempo in cui l'attuale imputata si era allontanata, il CANGIALOSI, irritato perché Matilda si accingeva ad abbandonare la posizione in cui era stata collocata sul divano per andare probabilmente alla ricerca della madre, cercò con brutalità di tenerla ferma premendo un piede (assai più probabilmente che una delle mani) contro la sua schiena con forza tale da provocare le lesioni interne che vennero poi constatate, da procurarle inoltre una sincope pressoché immediata e da farla infine cadere a terra urtando il lato sinistro del corpo contro il pavimento non appena egli interruppe il gesto con cui l'aveva schiacciata con violenza contro il bordo del divano: gesto eseguito con forza talmente sproporzionata e spietata brutalità, bisogna osservare, da causare, dunque, il successivo decesso della persona che aveva offeso.

Lo svolgimento dei fatti si dispone quindi con coerenza secondo le linee appena disegnate e la ricostruzione ora esposta può dirsi corredata da certezza tale da escludere qualunque altra interpretazione ad essa alternativa.

È utile osservare inoltre che l'ipotesi che la bambina abbia subito le lesioni mortali ad opera del CANGIALOSI nel corso dell'intervallo di tempo in cui la madre era

all'esterno della casa è anche confortata da alcune semplici osservazioni di ordine psicologico.

In primo luogo è evidente che Matilda BORIN provava un'istintiva reazione di timore, di rifiuto e di evitamento nei confronti del nuovo convivente della madre che non era in grado di nascondere.

La letteratura è ricca di storie di bambini che riconoscono tra gli adulti dai quali sono circondati una qualche concreta personificazione dell'ostilità, ancora più inquietante quando colui che suscita dei sentimenti di diffidenza nei bambini si mostra, almeno in apparenza, gentile e compiacente nei loro confronti. Non si tratta solo di invenzioni letterarie, ma della trasposizione in forma di racconto di un'innegabile realtà da tutti in qualche occasione verificata che è costituita dall'esistenza di una diversa sensibilità dei bambini che, in luogo del linguaggio, utilizza spontaneamente degli altri mezzi di decodificazione: gli sguardi, il tono della voce, il subitaneo mutamento dell'atteggiamento e del modo di trattare che taluno non riesce a trattenere in assenza di uno solo o di entrambi i genitori rispetto a quando questi sono invece presenti.

Non deve quindi stupire che Matilda avesse individuato d'istinto nel CANGIALOSI una figura ostile ed avesse somatizzato nei suoi riguardi una reazione di rigetto e di fuga. Da qui i conati di vomito e il tentativo di rifuggire appena possibile dalla sua presenza. Si comportò pertanto nello stesso modo quando, il pomeriggio del 2 luglio 2005, comprese non solo di trovarsi nella casa di colui che pareva avviato a sottrarle, almeno in parte, l'affetto della madre e che comunque si era intromesso altre volte nella sua vita, ma anche di essere esposta al pericolo di rimanere momentaneamente sola con lui e in balia della eventuali sue vessazioni. Quando si accorse che la madre era uscita lasciandola sola con la persona che le ispirava un'innata reazione di insofferenza, cercò dunque di allontanarsi a sua volta per recuperare senza ritardo la vicinanza tranquillizzante con la figura materna.

Il suo comportamento destò palesemente una risposta contrassegnata dall'improvvisa violenza da parte dell'uomo.



L'eventualità che la bambina, disobbedendogli, fuggisse di corsa all'esterno della casa e dimostrasse con chiarezza agli occhi della donna che egli veniva rifiutato un'altra volta dalla figlia dovette riuscirgli inaccettabile soprattutto perché era ormai tacitamente inteso che se l'atteggiamento di rigetto che la piccola aveva fino ad allora denotato fosse ancora proseguito, così come stava accennando a proseguire, lo stesso rapporto con la donna sarebbe stato irrimediabilmente compromesso. Non trovò evidentemente nessun mezzo diverso dall'uso della forza, e di una forza talmente smodata da essere fonte di gravissime lesioni, per dimostrare in modo inequivocabile a Matilda che doveva rassegnarsi ad obbedirgli, se non per spontanea sottomissione, quanto meno perché voleva che nutrisse un forte timore nei suoi confronti e per effetto del timore si comportasse in conformità con quanto le intimava di fare.

Il resto si comprende facilmente se si fa riferimento alla cultura ed alla personalità del soggetto agente: di un soggetto naturalmente aggressivo e violento, orgoglioso della propria prestanta fisica, manifestamente incapace di comprendere, a causa dell'avversione che provava per la bambina (da questa ricambiata), l'assurda crudeltà del modo con cui stava operando nei suoi confronti. Premette quindi con violenza il piede contro la regione dorsale della piccola, indubbiamente solo con l'intenzione di spaventarla e di procurarle una personale sensazione di impotenza e di umiliazione per indurla a desistere dalla ricorrente tendenza a disobbedire ai suoi ordini, ma altrettanto certamente senza rendersi conto di causare, agendo con tanto sconsiderata brutalità, delle lesioni irreparabili.

È necessario riflettere a questo riguardo sull'imprevedibile vulnerabilità ai traumi della regione dorsale del bambino a causa della mancanza di una muscolatura sviluppata ed a causa della relativamente maggiore esposizione degli organi interni alle offese traumatiche determinata dalla spiccata insufficienza delle difese naturali che invece proteggono l'organismo degli adulti dai traumatismi. Sono illuminanti a questo proposito le osservazioni contenute nella relazione di perizia redatta da FAGIANI e MARGARIA: *l'addome di un bambino di 2 anni ha infatti uno spessore di 10 centimetri tra la parete anteriore e quella posteriore, non ha difese di tipo muscolare o adiposo,*

*quindi il colpo ha avuto un violento impatto su tutte le strutture situate in quella regione, sia posteriormente che anteriormente*<sup>45</sup>.

È dunque innegabile che il CANGIALOSI non aveva l'intenzione né di uccidere, né di provocare delle lesioni, ma solo di impartire alla bambina una lezione che le servisse di severo monito perché si guardasse in futuro dal trasgredire ancora alle sue imposizioni. Coltivava solo la volontà di percuoterla con violenza in modo da intimidirla, senonché il risultato è andato molto oltre le sue intenzioni.

Versa pertanto nella situazione soggettiva propria di colui che si rende responsabile del delitto di omicidio preterintenzionale. Di questo delitto avrebbe, infatti, dovuto rispondere se non fosse stato prosciolto con la menzionata sentenza di non luogo a procedere.

La ricostruzione ora abbozzata dell'atteggiamento soggettivo che ha animato il soggetto quando ha provocato le lesioni letali si accorda pienamente con gli elementi probatori prima passati in rassegna.

Conferma dunque che l'autore del delitto deve essere identificato con certezza nell'unica persona che era rimasta sola con la piccola vittima nel tempo in cui l'attuale imputata, completamente ignara di quanto stava per accadere, si era portata all'esterno della casa: deve cioè essere identificato nell'unica persona che in quella determinata situazione aveva sia il motivo, sia la concreta possibilità di aggredire la bambina e di offenderne l'integrità fisica.

Nella memoria conclusiva i rappresentanti della Procura Generale hanno contestato la tesi appena esposta, sostenendo testualmente che *non c'è l'orco in questo processo*<sup>46</sup>. Così argomentando hanno dimostrato nitidamente di essere vincolati allo stereotipo che li induce a ritenere che il fatto lesivo per cui si procede possa essere stato commesso soltanto da *un orco*, se non da una figura paragonabile a quella di *Medea* ovvero equiparabile ad una madre che rinnega la propria natura. In realtà, è necessario ripetere, il giudice deve cercare di rifuggire dagli stereotipi che

<sup>45</sup> Si veda la relazione di perizia collegiale redatta da FAGIANI e MARGARIA, p. 32.

<sup>46</sup> Si veda la memoria conclusiva presentata dai P.G., p. 83.





paiono avere guidato le indagini: quello dell'orro come quello della *Medea* o quello della madre snaturata.

È vero: non c'è l'orro in questo processo, come appunto sostiene l'ufficio della Procura Generale. C'è molto banalmente (e viene fatto di soggiungere: per la banalità del male) una persona alla quale ha difettato la capacità di immaginare le conseguenze dell'atto che si accingeva a compiere per la semplice ragione che era ed è priva dell'attitudine a pensare al soggetto con cui si è trovato a confrontarsi come ad una bambina avente una specifica individualità ed una particolare sensibilità e vulnerabilità; perché, in breve, si è mostrata inadeguata ad uscire dagli abituali modelli di comportamento di cui era prigioniera.

CANGIALOSI ha commesso un delitto insensato e feroce solo perché non è stato capace di comprendere che si trovava di fronte ad una bambina nervosa, delicata e priva di difese, ma il suo comportamento non può dirsi quello proprio di un mostro. È purtroppo quello di un uomo, per il resto abbastanza comune, che, senza possedere nessuna dimensione demoniaca e nemmeno una straordinaria malvagità, tuttavia ha mostrato di essere privo della qualità particolare per cui alcuni sanno identificarsi spontaneamente con il prossimo fino a comprenderne le emozioni e di queste cercano abitualmente di farsi carico, mentre altri come lui non solo non si sentono obbligati ad agire nello stesso modo, ma anzi si compiacciono di atteggiamenti autoritari ed ingiustamente prevaricatori senza affatto darsi pensiero delle reazioni che suscitano nei soggetti che vengono sottoposti al loro arbitrio irriflessivo e dei danni che possono provocare.

Non residuano, dunque, dei dubbi di sorta sulla totale estraneità di Elena ROMANI al fatto che ha causato le lesioni mortali subite da Matilda BORIN perché il tentativo di confutare la tesi opposta deve considerarsi fallito.

Si impone, pertanto, la sua assoluzione per non avere commesso il fatto.

L'unico rimprovero che le si può muovere è, infatti, di avere confidato con imprudenza nella lealtà del compagno al quale aveva affidato provvisoriamente, per pochissimi minuti, la cura della figlia. Ha peraltro scontato l'errore commesso




con una sofferenza ingiustificata che è stata iniquamente accresciuta dalla lentezza con cui l'autorità giudiziaria ha saputo accertare la verità.

La sentenza emessa in primo grado deve, per i motivi finora esposti, essere confermata, pur con la doverosa annotazione che l'assoluzione per non avere commesso il fatto viene pronunciata a mente della disposizione dell'art. 530 primo comma c.p.p. e non a mente del secondo comma della stessa disposizione. Come già detto, è infatti fondata sulla certezza, non sul dubbio.

Costituisce un corollario rigorosamente obbligatorio della pronuncia di assoluzione di Elena ROMANI con la formula ora indicata, - attesa la consequenziale individuazione in Antonio CANGIALOSI del soggetto che ha realizzato con certezza, con le modalità prima descritte, l'azione che ha provocato le lesioni che sono state causa della morte della persona offesa, - che venga trasmessa copia della sentenza e degli atti del giudizio di appello al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per le valutazioni che riterrà di compiere in ordine all'eventualità di richiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere pronunciata in data 23.05.2007 dal G.U.P. di quel Tribunale nei confronti di CANGIALOSI Antonio. Dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sono state infatti acquisite delle nuove fonti di prova, rappresentate dalla perizia collegiale redatta da FAGIANI e da MARGARIA e dall'esperimento giudiziale eseguito in Roasio il giorno 12.05.2009. Sarà perciò necessario valutare la rilevanza dell'apporto di queste nuove fonti di prova all'interpretazione del materiale probatorio complessivamente raccolto.

È ovviamente rimesso alla competenza del P.M. e del Giudice per le indagini preliminari di stabilire l'idoneità delle nuove fonti di prova ad essere valutate positivamente nel merito ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità del soggetto che potrà essere eventualmente rinviato a giudizio. In questa sede si può solo constatare che sussiste la condizione prevista dall'art. 434 c.p.p. del sopravvenire di nuove fonti di prova dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

La complessità della stesura della presente motivazione suggerisce di indicare per il deposito dei motivi il termine che viene precisato nel dispositivo.



P. q. m.

la Corte di Assise di Appello, visti gli artt. 605, 530 comma 1 c.p.p.,  
conferma la sentenza in data 12.11.2007 della Corte di Assise di Novara nei  
confronti di ROMANI Elena;


ordina trasmettersi copia della sentenza e degli atti del giudizio di appello al  
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per le valutazioni  
inerenti alla eventuale richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere  
pronunciata in data 23.05.2007 dal G.U.P. di quel Tribunale nei confronti di  
CANGIALOSI Antonio;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

indica il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Torino, 15 dicembre 2009


Il presidente estensore



15 MAR. 2010

Depositata in Cancelleria oggi \_\_\_\_\_

Il Cancelliere  
(Dott. Marco BERTETTO)



## INDICE

Intestazione e capo di imputazione	p. 1
<b>Svolgimento del processo</b>	p. 5
1. Premessa	p. 5
2. La condizione dei luoghi e delle persone in cui si è inserita la morte di Matilda BORIN	p. 7
3. La morte di Matilda BORIN	p. 13
4. Le indagini preliminari	p. 20
5. Il processo di primo grado	p. 25
6. Il giudizio di appello	p. 26
<b>Motivi della decisione</b>	p. 29
1. Le interpretazioni della morte di Matilda BORIN	p. 29
2. Gli argomenti invocati dall'Accusa a carico dell'imputata	p. 39
2.1 L'ipotesi che Matilda BORIN sia stata colpita con una delle scarpe in sequestro	p. 46
2.2 La valutazione del lasso di tempo intercorso tra l'azione lesiva e il decesso di Matilda BORIN	p. 56
2.3 La questione del pallore delle labbra riferito dal CANGIALOSI	p. 73
2.4 La compatibilità delle condizioni manifestate dalla bambina nel momento in cui la madre la lasciò sola con il convivente con l'ipotesi che avesse già subito il trauma	p. 82
2.5 La tesi che presume che l'imputata abbia cercato di occultare alla vista dei presenti la regione anatomica che era stata attinta dall'azione lesiva	p. 95
2.6 Le intercettazioni ambientali sull'autovettura dei giorni 12 e 14.07.2005	p. 106
2.7 L'interpretazione di alcuni tra i comportamenti tenuti dall'imputata	p. 118
2.8 I pretesi mutamenti di versione dell'imputata	p. 129



3. Conclusioni

p. 134

Dispositivo

p. 163

